CCXLII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Commissione permanente (Variazione nella composizione) . . . . . *Pag.* 9010

Disegni di legge:

(Trasmissione) 9010
(Deferimento a Commissioni permanenti). . 9010

Disegni di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 9071

Disegno di legge: « Sanatoria delle scritture private relative a trasferimenti immobiliari nulle in forza della disposizione del decreto-legge 27 settembre 1941, N. 1915 (161) (*d'iniziativa del senatore Battista ed altri*) (Rinvio della discussione):

AZARA 9014, 9015
ZOLI 9014, 9015
LAVIA 9015
MUSOLINO 9015
BO 9015
D'INCA' 9015

Disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano firmato a Washington il 23 marzo 1949 » (501) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

SPEZZANO 9017
GALLETTO, *relatore* 9020
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 9022
DE GASPERIS 9024
CARBONI 9025

Disegno di legge: « Utilizzazione dei fondi E. R. P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna » (432) (Discussione e approvazione):

CARBONI . . . . . *Pag.* 9051
BERLINGUER 9052
CAVALLERA, *relatore* 9053
BUONOCORE 9055
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 9056
AZARA 9058
ALBERTI Giuseppe 9058
CIASCA 9058

Disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-1950 » (296) (Seguito della discussione):

CONCI 9060
DI GIOVANNI 9061
TOMMASINI 9063

Interpellanza (Annunzio) 9017

Interrogazioni:

(Annunzio) 9071
(Annunzio di risposte scritte) 9011
(Annunzio e svolgimento con carattere di urgenza):
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* 9011, 9012, 9013
CONTI 9011
SALOMONE 9012
LANZETTA 9013

Per il centenario della morte di Goffredo Mameli:

PRESIDENTE 9014
DI GIOVANNI 9014
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 9014

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Registrazioni con riserva . . . . . *Pag.* 9011

Relazioni (Presentazione) 9071

ALLEGATO AL RESOCONTO - Risposte scritte ad interrogazioni:

BERLINGUER 9075
MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 9075
BRASCHI 9075
SFORZA, *Ministro degli affari esteri* . 9075, 9077
BUFFONI 9075
PELLA, *Ministro del tesoro* e ad interim *del bilancio* 9075, 9077, 9080
BUONOCORE 9076
PACCIARDI, *Ministro della difesa* 9076, 9083, 9084, 9085, 9086
CAPORALI 9076
CARRARA 9077
CASADEI 9078
RONCHI, *Alto Commissario per l'alimentazione* 9078
CERMIGNANI 9079
GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. 9079, 9082
CERULLI IRELLI 9079
VANONI, *Ministro delle finanze* 9079, 9082, 9083
DE GASPERIS 9080
GIARDINA 9081
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 9081
GRIECO 9081
LOCATELLI 9082, 9083
FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. 9082, 9088
LUCIFERO 9083
MASTINO (OGGIANO) 9084
MILILLO 9085
MOSCATELLI 9085
SANTERO 9087
JERVOLINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni* 9087
SINFORIANI 9088
TAMBURRANO 9088
LOMBARDO, *Ministro dell'industria e commercio* 9089

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Assegnazione di 100 milioni sul bilancio del Ministero della difesa per lo smantellamento delle opere difensive lungo i confini » (503);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949 » (502);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) il disegno di legge: « Modifica dell'articolo 67 del testo unico sull'istruzione superiore » (504);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), i disegni di legge: « Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali » (505) e: « Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici » (507).

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ha trasmesso un disegno di legge, deliberato dall'Assemblea stessa nella seduta del 30 giugno 1949, concernente le norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche del vino tipico denominato « Passito di Pantelleria » (509).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Variazione nella composizione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo democratico di sinistra, il senatore Sapori cessa di far parte della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ed entra a far parte della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti).

Elenco di registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di giugno testè decorso. Sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta alle interrogazioni dei senatori: Berlinguer, Braschi, Buffoni, Buonocore, Caporali, Carrara, Casadei, Cermenati, Cerulli Irelli, De Gasperis, Giardina, Grieco, Locatelli, Lucifero, Mastino (Oggiano), Milillo, Moscatelli, Santero, Sinforiani e Tamburrano.

Le risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio e svolgimento di interrogazioni con carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono pervenute alla Presidenza due interrogazioni con carattere di urgenza. La prima del senatore Salomone al Ministro di grazia e giustizia:

« Per conoscere i motivi per i quali non sia stata tempestivamente pubblicata nella " Gazzetta Ufficiale " la legge sulla proroga dei contratti agrari, avente carattere di massima urgenza ».

La seconda del senatore Conti al Ministro di grazia e giustizia:

« Per sapere — a complemento dell'interrogazione presentata dal senatore Salomone — a qual funzionario o a quali funzionari debba essere attribuita, in relazione eventuale con l'articolo 28 della Costituzione, la responsabilità della mancata pubblicazione della legge per la proroga dei contratti agrari considerata dalle Camere e dal Ministro per l'agricoltura di carattere urgentissimo ».

Chiedo al Ministro di grazia e giustizia quando ritiene di poter rispondere a queste due interrogazioni.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono pronto a rispondere agli onorevoli Salomone e Conti in merito alle due interrogazioni testè lette al Senato, poichè avendone avuta notizia da una telefonata fattami dal senatore Lanzetta, ho potuto rendermi conto della situazione. Assicuro il Senato che la legge sulla proroga dei contratti agrari, approvata il 25 giugno da parte dell'altro ramo del Parlamento, è andata subito al Ministero competente e quindi alla Presidenza della Repubblica per le firme. È arrivata poi il 1° di questo mese al Ministero della giustizia, il 2 è passata all'ufficio legislativo, che l'ha controllata e l'ha sottoposta alla mia firma domenica 3. Essendo quel giorno assente, ho firmato la legge lunedì 4. Subito dopo essa è passata alla « Gazzetta Ufficiale » per la pubblicazione ed uscirà questa sera stessa. (*Commenti ed interruzioni da sinistra*).

PRESIDENTE. Essendo assente il senatore Salomone, ha facoltà di parlare il senatore Conti per dichiarare se è soddisfatto.

CONTI. Se fosse stato presente l'onorevole Salomone sarei stato anche più breve.

Dico subito al Ministro che quando stamane alla Commissione di agricoltura ho appreso che la legge non era stata ancora pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » ho esclamato: il colpevole è di certo l'onorevole Grassi.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si è sbagliato.

CONTI. Adesso io sono onestamente indotto a revocare la sentenza di condanna... e a fare la grazia... al Ministro di grazia e giustizia. Debbo però dire che l'oggetto della mia interrogazione non è il medesimo dell'interrogazione del senatore Salomone. Io miro ad un altro scopo: io ho chiesto di sapere chi è o chi sono i responsabili del ritardo della pubblicazione e questo ho chiesto in relazione all'articolo 28 della Costituzione che prevede la responsabilità civile dei funzionari...

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. La Costituente fissa il termine di trenta giorni.

CONTI. No, onorevole Ministro. Qui si tratta di stabilire se la legge dichiarata urgente dal Ministro proponente, dichiarata

urgente dalle Commissioni di agricoltura, dichiarata urgente dal Senato e dalla Camera dei deputati, doveva avere la sorte disgraziata di non essere ancora pubblicata dopo tanti giorni dalla deliberazione. Io desidero che il Ministro, completamente assolto dalla sua imputazione, mi sappia dire prima o poi, anche in forma privata, ove sono i responsabili del ritardo, poichè noi abbiamo bisogno di far sapere all'Amministrazione, cioè agli impiegati, che è prevista una loro responsabilità e che quella debbono sentire. Io suggerirò agli sfrattati che si facciano valere, che facciano giudizi se sono stati espulsi dal fondo per la mancata pubblicazione della legge. Evidentemente c'è chi deve pagare i danni a quei disgraziati. Lo Stato proteggerà i suoi dipendenti, pagherà per loro, se essi non possono; ma l'esempio bisogna che sia dato, onorevole Ministro di grazia e giustizia. Io credo che il Senato si renderà conto dell'importanza di questa impostazione del problema poichè non si tratta di una cosa da nulla. Bisogna affermare il principio sancito dalla Costituzione della responsabilità della Amministrazione e della responsabilità dei funzionari, perchè se continueremo così alla carlona non andremo mai a capo di nulla. (*Approvazioni*).

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Sono spiacente di non essermi trovato in Aula al momento in cui il Ministro di grazia e giustizia ha risposto. Ad ogni modo mi è stato riferito il tenore della risposta ed io comincio con il compiacermi che finalmente la legge stia per essere pubblicata; ma nel tempo stesso io non posso non esprimere, a nome della Commissione di agricoltura, la doglianza che la legge non sia stata pubblicata prima. L'urgenza della legge sulla proroga dei contratti agrari era non solo evidente, ma era stata sottolineata qui nella discussione pubblica in Senato, quando si fecero le più vive insistenze da parte del Ministro e da parte di molti di noi specialmente presso il resistente collega Bubbio, il quale voleva assolutamente che si discutesse un suo emendamento. La ragione per la quale non si volle accogliere l'emendamento fu precisamente questa: la legge doveva essere approvata con la maggiore celerità; la legge – diceva il Ministro – deve essere approvata e pubblicata prima del 29 giugno, termine in cui non aveva più vigore la precedente legge. Quindi vi erano delle ragioni di grandissima urgenza che si riferivano anche alla necessaria quiete nelle campagne. Di chi sia stata, non dico la colpa, ma la negligenza, io non voglio accertare. Ma certo una negligenza c'è stata e di questa negligenza noi ci dobbiamo, sia pure con termini non drammatici, vivamente dolere; e ci auguriamo soprattutto che per l'avvenire non succedano simili deplorevoli inconvenienti.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* Non essendosi trovato presente l'onorevole senatore Salomone, io ripeto precisamente le date perchè rimangano ferme dinanzi all'Assemblea.

Occorre non dimenticare che necessita un certo tempo perchè una legge possa essere promulgata e pubblicata, in quanto che deve andare prima al Ministero competente, poi alla Presidenza della Repubblica, per la firma del Capo dello Stato, poi alla Presidenza del Consiglio per la controfirma del Presidente, e poi, finalmente, perviene al Ministero di grazia e giustizia. Per fare questi passaggi la legge approvata il 25 è arrivata al Ministero della giustizia il 1° luglio, data in cui è passata all'Ufficio legislativo da dove, con un tempo *record* rispetto alle altre leggi, è stata portata alla mia firma il 4 luglio mattina. Apposta la firma, è passata subito all'Ufficio diretto dal dottor Giolitti, preposto alle pubblicazioni dei provvedimenti sulla « Gazzetta Ufficiale », il quale l'ha messa subito in composizione, per cui la legge stessa sarà pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » stasera. Nessuna altra legge ha potuto essere pubblicata in un termine così breve relativamente al tempo indispensabile per passare attraverso i vari uffici. Vi cito, per esempio, la legge sulla proroga di quelle note norme in materia di procedura civile, la quale era pure urgentissima ai fini della competenza: la pubblicazione doveva avvenire per il 30 giugno; però non è stato possibile effettuarla che con qualche giorno di ritardo. Ciò è nella ineluttabilità delle cose: non si possono superare

certe situazioni. Quindi nessuna responsabilità esiste in questo caso.

SPEZZANO. Onorevole Ministro, ci sono leggi pubblicate nello stesso giorno dell'approvazione ed io gliene possono citare subito qualcuna.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei che il Senato si rendesse conto che questa procedura ha le sue esigenze come le ha anche la procedura parlamentare. Voi sapete che le leggi che vengono a voi debbono passare attraverso vari organismi, e, per quanti sforzi essi facciano, prima di arrivare ad una decisione ci vuole il tempo materiale per farlo. Ora nel caso in questione non era possibile fare più rapidamente: vi assicuro che non c'è stata nessuna negligenza da parte di nessun ufficio, perchè tutti hanno fatto il loro dovere per la sollecita pubblicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Il senatore Lanzetta ha presentato sullo stesso argomento la seguente interrogazione, con carattere di urgenza, al Ministro di grazia e giustizia: «per sapere in qual modo si intenda riparare al danno arrecato a coloro che sono stati sfrattati a causa della mancata pubblicazione della legge di proroga dei contratti agrari».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io penso che non ci sia nessun caso di questo genere. Nessun giudice, sapendo che una legge era stata già approvata dai due rami del Parlamento, non ne avrà tenuto conto per rinviare la sua decisione. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Come ho detto, io ritengo che non sia avvenuto alcun caso del genere, ma se ciò non fosse esiste sempre la possibilità di rimediare mediante una revisione della sentenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanzetta per dichiarare se è soddisfatto.

LANZETTA. Prima di dichiarare se sono soddisfatto o meno della risposta data dal Ministro, debbo dargli due notizie. Innanzi tutto esistono effettivamente degli sfrattati. Uno di questi è tale Conoscitore Giuseppe da Manfredonia, di cui si è occupato l'altro giorno anche il Prefetto di Foggia. Il Prefetto di Foggia era già al corrente della approvazione del provvedimento, perchè questa gli era stata comunicata, evidentemente non dal Ministero della giustizia, ma dal Ministero dell'agricoltura. Quindi esiste questo caso e ne esistono anche degli altri, che man mano noi segnaleremo all'onorevole Ministro.

Inoltre, mentre non è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» questa legge che prorogava i contratti agrari, legge urgente sulla quale tutti eravamo d'accordo affinchè non si verificasse alcuna soluzione di continuità tra il vecchio ed il nuovo ordinamento, un'altra legge, meno importante e meno urgente, riguardante il Ministero delle finanze, è stata, di certo per interessamento dell'onorevole Vanoni, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» il giorno 28 giugno pur essendo stata approvata soltanto il giorno 27. Bravo il Ministro delle finanze! Cerchi di dar lumi al Ministro Guardasigilli sul modo di far pubblicare presto una legge quando effettivamente lo si vuole.

Per quanto ho detto, non posso ritenermi soddisfatto della risposta datami dal Ministro guardasigilli e mi riservo di trasformare in interpellanza la mia interrogazione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Lanzetta, il provvedimento da lei citato è stato pubblicato così rapidamente perchè il Ministro Vanoni è stato così diligente da venire a portarmi personalmente la legge.

LANZETTA. Allora il Ministro guardasigilli doveva essere altrettanto diligente e far pubblicare la legge, sulla quale esisteva un impegno preciso per la diramazione di circolari alla periferia, onde evitare che si verificassero quegli incidenti che noi avevamo previsto. Non vogliamo supporre che il Ministro guardasigilli, siccome è lo stesso Grassi di cui si è parlato a proposito dei contratti agrari, lo abbia fatto a bella posta. Ritengo però che vicino lui vi siano individui che non debbono essere completamente scevri di questi peccatucci.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se ci sono degli inconvenienti saranno riparati e se ci sarà bisogno ricorreremo anche ad una apposita legge. Posso assicurare che la massima urgenza è stata fatta, nel caso in questio-

ne, ai dipendenti del mio Ministero, riguardo ai limiti di tempo entro cui doveva avvenire la pubblicazione. D'altra parte debbo dire che nel caso citato dal senatore Lanzetta fu il Ministro Vanoni che mise il massimo impegno per abbreviare i termini affinchè la legge fosse pubblicata.

Per il centenario della morte di Goffredo Mameli.

PRESIDENTE. (*Si alza in piedi e contemporaneamente si alzano i senatori e i membri del Governo*).

DI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVANNI. Oggi ricorre il centenario della morte di Goffredo Mameli, il poeta soldato caro a Garibaldi e a Mazzini ed a tutti gli italiani, l'eroe di Villa Corsini, il difensore strenuo della Repubblica Romana, il creatore geniale dell'Inno fatidico, che ha fatto vibrare per un secolo i cuori delle moltitudini, ed è oggi l'Inno Nazionale della Repubblica Italiana. Noi abbiamo attraversato un triste periodo, durante il quale si è quasi distrutto il tessuto connettivo della nostra vita spirituale; è bene che, nella evocazione di uno dei grandi spiriti assurti all'Olimpo della Patria, si ricostruisca questo mondo morale, e ci riaccostiamo agli alti valori spirituali ed umani; e nel ricordo di uno dei nostri Grandi, nobile esempio di sasacrificio alle più alte idealità, noi ci solleviamo al disopra di tutte le beghe personali, di tutte le competizioni, piccole o grandi che siano, nell'unione degli spiriti per il supremo ideale della Patria e della Umanità. (*Vivi applausi da tutti i settori. Grida di: Viva la Repubblica*).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Governo mi associo alla patriottica rievocazione di Goffredo Mameli testè fatta dal senatore Di Giovanni e al voto di concordia degli spiriti da lui così nobilmente espresso.

PRESIDENTE. Sono sicuro di interpretare l'unanime sentimento dell'Assemblea associandomi alle elevate parole di rievocazione del grande Italiano testè pronunziate dal senatore Di Giovanni.

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Battista ed altri: « Sanatoria delle scritture private relative a trasferimenti immobiliari nulle in forza della disposizione del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 » (N. 161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Battista ed altri: « Sanatoria delle scritture private relative a trasferimenti immobiliari nulle in forza della disposizione del decreto legge 27 settembre 1941, n. 1015 ».

AZARA. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. La Commissione ha avuto notizia degli emendamenti presentati dal Governo soltanto stamattina e non ha avuto la possibilità di esaminarli con doverosa ponderazione. Essa ha perciò deliberato che si chieda al Senato una breve sospensiva per approfondire lo studio degli emendamenti, tanto più che ora ne sono sopravvenuti altri. La Commissione, peraltro, si rimette al Senato per la decisione.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Vorrei osservare che questo disegno di legge è stato presentato il 10 dicembre 1948. Credo quindi che la Commissione di giustizia, di cui conosciamo la solerzia, abbia avuto il tempo di approfondire l'argomento. Quale è la ragione della domanda di sospensiva ? Si dice che sono stati presentati degli emendamenti.

AZARA. Si tratta di emendamenti presentati dal Governo.

ZOLI. Ciò è indifferente. Non vi è nessuna maggiore autorità negli emendamenti per il fatto che siano stati presentati dal Governo piuttosto che dai senatori: gli uni e gli altri richiedono uguale discussione e ponderazione. Se noi ammettessimo il principio che, quando siano stati proposti degli emendamenti, una Commissione potesse rivolgersi al Senato per

chiedere una sospensiva, non so dove andremmo a finire. D'altra parte è certa la Commissione che, rimandando la discussione ad altra seduta, dato che questo disegno di legge interessa i senatori avvocati, che sono molti e prolifici di idee e di emendamenti, non ci troveremo domani nella stessa situazione? Il Regolamento stabilisce quello che è consentito ad una Commissione di chiedere, cioè, quando vengono presentati degli emendamenti in Aula, la Commissione può chiedere il rinvio al giorno dopo. Questo è quanto stabilisce il regolamento, e io non vorrei che si introducesse una prassi diversa. Aggiungo che non mi sembra che questa legge sia tale per cui sia necessario, di fronte alla presentazione di emendamenti, introdurre una procedura assolutamente nuova. Si tratta di una legge di due articoli, che possono diventare tre o, secondo l'emendamento dell'onorevole Bisori, quattro, ma si tratta di una legge che non è una legge complessa; e sulla quale noi possiamo avere delle divergenze di idee, ma che non presenta difficoltà tecniche particolari.

Aggiungo infine che, in attesa di questa legge, si verificano degli inconvenienti: ci troviamo in uno stato di incertezza di diritto, per la mancanza di questa legge. Io mi sono indotto a parlare perchè sono in una situazione di perfetta purezza: avevo una causa sulla quale poteva influire questa legge e l'ho trionfalmente perduta; quindi posso parlare liberamente, ma sta di fatto che ci sono molte cause le quali si trascinano in attesa della decisione su quello che è il contenuto di questo disegno di legge. C'è qualcuno che, avendo avuto torto, siccome aspetta questa legge, ha appellato, c'è qualcuno altro che pensa di ricorrere in Cassazione; è una situazione che, secondo me, deve essere eliminata al più presto e siccome sono sette mesi che la legge pende e siccome la Commissione di giustizia è composta di tali uomini che possono benissimo orientarsi anche rapidamente, io credo che al massimo potremmo consentire, con una interpretazione piuttosto larga del Regolamento (che però non si attaglierebbe a questo caso, perchè non si tratta di emendamenti presentati in Aula) che la legge fosse rimandata a domani, ma non oltre.

AZARA. È stato presentato in Aula un emendamento.

ZOLI, Se ci fosse un emendamento presentato in Aula, onorevole Azara, dovrebbe avere sei firme mentre invece, siccome non è presentato in Aula, porta un'unica firma. Per tutte queste ragioni io domando che sia respinta la domanda di sospensiva e al massimo sia rimandata la discussione a domani.

LAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVIA. Onorevole, Presidente, onorevoli colleghi, io già avevo preparato una domanda di sospensiva per ragioni che non collimano perfettanente con quelle svolte dall'onorevole Zoli; e proprio per queste ragioni sono contrario al rinvio breve. Ritengo che questa legge non sarà approvata, inquantochè non ha sostanza, non ha praticità e non ha utilità. Porterebbe un disordine nelle aule di giustizia, dove pendono molte cause, aventi per oggetto la dichiarazione o meno di nullità di scritture private. La legge proposta dall'onorevole Battista ed altri pretenderebbe, per una sua virtù medianica, di far rivivere quelle scritture private che – sebbene già nulle – non hanno la possibilità ancora d'un tranquillo sepolcro, perchè manca un definitivo giudicato. Ora io dico, signori senatori, che noi non possiamo assumere la responsabilità di fare in fretta questa legge. Questa legge deve essere ponderata in quanto produrrebbe gravissime conseguenze. Ed allora, senza dire altri argomenti, che avevo preparato, faccio soltanto la richiesta esplicita che la sospensiva venga accordata ma non per un tempo breve, bensì per un tempo considerevole.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Devo dire all'onorevole Zoli che quelle sue eccezioni sollevate oggi avrebbe dovuto eccepirle nella seduta precedente quando venne richiesto il rinvio. L'onorevole Zoli ha taciuto, per cui c'è una certa contraddizione tra l'atteggiamento di oggi e quello di ieri.

ZOLI. Ma io non ero presente.

MUSOLINO. Io sono stato il proponente di questa sospensiva, per due ragioni: una procedurale perchè proprio questa mattina la Commissione si è trovata di fronte a due emenda-

menti che apportavano conseguenze economiche serie e l'altra perchè non aveva tempo di fare una nuova relazione di maggioranza e una di minoranza. Per evitare di presentarci al Senato con la relazione che era stata fatta precedentemente, abbiamo chiesto una breve sospensiva per un tempo non inferiore alle 48 ore onde avere il tempo necessario di discutere e di stendere la nuova relazione.

Ecco perchè mi oppongo a che la sospensiva sia inferiore a 48 ore.

BO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO. Anche a nome dei colleghi Battista e Giardina che con me hanno presentato la proposta di legge mi associo alla proposta del senatore Zoli per tutte le ragioni che egli ha esposto ed anche per la ragione decisiva che l'entità degli emendamenti proposti dall'onorevole Guardasigilli non è tale, per fortuna, da richiedere un esame troppo lungo da parte della Commissione.

Chiedo che la sospensiva sia accordata a condizione che non si vada oltre le 24 ore e che quindi l'esame della proposta di legge sia rinviato alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare a nome della Commissione il senatore Azara.

AZARA. La Commissione non ha difficoltà ad accogliere la proposta ora fatta dal senatore Bo, cioè che la discussione di questa legge sia rinviata di 24 ore. In questo tempo la Commissione si radunerà per esaminare gli emendamenti presentati all'ultimo momento e si troverà in condizione di poter discutere compiutamente la legge.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Non mi sembra che dobbiamo discutere se rimandare di 24 o di 48 ore. Io ho parlato contro la sospensiva *sine die* ma se invece di rimandare la discussione a giovedì si rimanda a venerdì noi siamo perfettamente d'accordo.

La sospensiva *sine die* invece voleva dire rimandare la legge a chissà quando e cioè anche a settembre o ottobre. Mi associo pertanto alla proposta del senatore Musolino.

D'INCÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. Io propongo che il rinvio, sempre a termine fisso, sia almeno di otto giorni ed in questo sono d'accordo anche con un voto di stamane della maggioranza della Commissione.

Sono stati presentati dal senatore Bisori degli emendamenti agli emendamenti del Governo, ciò che pone certamente qualcuno nella necessità di presentarne a sua volta degli altri, specie in relazione a quelli che sono stati i recenti dettami della giurisprudenza, che non trovano alcun riscontro in questo disegno di legge. (*Commenti*).

Il collega Zoli ha prospettato il carattere d'urgenza del disegno di legge che è stato formulato allo scopo di eliminare l'attuale incertezza del diritto. Oggi, tale incertezza non c'è più, perchè ormai, attesa la nota sentenza delle Sezioni unite della Cassazione, con cui si è interpretata la legge del 1945, negandone la retroattività, siamo in tema di diritto certo.

Di fronte invece agli emendamenti del Governo, ed avendo mente a giudicati di una Sezione semplice della Cassazione contrastanti il giudicato delle Sezioni unite, probabilmente si profilerà la necessità di proporre ulteriori emendamenti, onde nell'ipotesi per me dannata, che questa legge dovesse essere varata, si possano tutelare tutti indistintamente gli interessi dei cittadini senza creare una nuova disarmonia nelle serie di disarmonie che hanno già provocato gravi malcontenti. Siccome si tratta di ricercare questi giudicati per studiarli ed apprezzarli e siccome questa ricerca non è opera di un giorno, perchè non tutti sono stati pubblicati nelle riviste, io penso che sia meglio fissare per la discussione un giorno della settimana ventura. Domando quindi che siano stabiliti, come termine fisso di rinvio otto giorni.

PRESIDENTE. Due sono le proposte: una dal senatore D'Incà di otto giorni di rinvio ed una del senatore Zoli ed altri tendente a mettere il disegno di legge all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Pongo in votazione la proposta che contempla i termini più ampi, cioè quella del senatore D'Incà.

Chi approva il rinvio di otto giorni per la discussione di questo disegno di legge è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Chi approva la proposta di porre il disegno di legge all'ordine del giorno di venerdì è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuta alla Presidenza la seguente interpellanza con carattere di urgenza da parte dei senatori Bosco, Santonastaso, Fusco e Caso:

« Al Presidente del Consiglio e al Ministro della difesa per conoscere gli intendimenti del Governo sulla sede dell'Accademia aeronautica che, per precedenti, concordi deliberazioni, deve essere restituita alla città di Caserta.

« Gli interpellanti chiedono la discussione con urgenza, atteso il legittimo allarme suscitato da notizie contraddittorie sugli intendimenti del Governo ».

Prego il Governo di dichiarare quando intenda rispondere a questa interpellanza.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi riservo di informare il Presidente del Consiglio della presentazione di questa interpellanza perchè si possa fissare il giorno per il suo svolgimento.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano, firmato a Washington il 23 marzo 1949 » (501) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano, firmato a Washington il 23 marzo 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BORROMEO, *segretario, legge lo stampato n. 501*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, a nome del gruppo comunista e, ho motivo di ritenere, anche a nome di altri colleghi della opposizione, debbo dichiarare che non approviamo il disegno di legge con il quale si dovrebbe dare accettazione ed esecuzione all'Accordo internazionale del grano; ciò facendo crediamo di difendere gli interessi della Nazione e del popolo italiano.

Non abbiamo potuto studiare a fondo l'Accordo e ciò perchè esso ci è stato comunicato stamane; questo ci mette in condizioni di dover discutere su delle linee generali senza entrare nei dettagli dell'Accordo stesso, ma a noi sembra che vi siano delle considerazioni generali di tale importanza e di tale serietà che debbono sconsigliare l'approvazione di tale Accordo, o, per lo meno, debbono lasciare perplessi di fronte alla gravità ed alla importanza dello stesso.

Noi presentiamo due sole considerazioni, ripeto, entrambe di natura generale.

Diciamo cioè che è per lo meno inopportuno assumere oggi, in quelle che sono le particolari condizioni della produzione dei cereali nel campo internazionale, un impegno, per giunta esclusivamente con un solo gruppo di produttori. Questo per noi è un gravissimo errore che porterà senza dubbio delle conseguenze dannose. Ma l'errore diventa ancora più grave se si considera che il nostro impegno si estende anche sul prezzo. Gli onorevoli colleghi sanno certamente che nell'Accordo è già stabilito il prezzo che dovrà pagarsi per ben quattro anni. E penso che nessuno, che sia in buona fede, possa dubitare di quel che verrò dicendo. In base a quali elementi, in vero, onorevoli colleghi, si può stabilire oggi il prezzo che si dovrà pagare tra quattro anni? In base a quali elementi, si stabilisce, nel 1949, il prezzo che dovrà essere pagato per il grano alla fine del 1952 o 1953? Pensa il Governo, pensano i colleghi alla gravità della cosa? Pensano che implicitamente, con l'approvazione di questo Accordo, veniamo a stabilire che il prezzo del pane, che poi è quello cui tendono ad avvicinarsi i prezzi di tutti gli altri generi, dovrebbe restare immutato per ben quattro anni?

Ma mi pare che ci sia un fatto ancora più grave. Il prezzo che oggi viene stabilito non è il prezzo economico, non è il prezzo conseguenza del costo di produzione, ma è un prezzo artificioso, cioè esclusivamente contrattuale,

che non tiene affatto conto del costo di produzione. Che sia artificioso, onorevoli colleghi, lo si ricava dalle seguenti considerazioni. Si stabilisce oggi, contrattualmente, un prezzo che deve valere fino al 1953 e si dimentica il momento speciale nel quale questa contrattazione avviene. Si dimentica che in questo periodo vi sono centinaia di milioni di quintali di grano ammassati negli Stati Uniti e nel Canadà che non trovano acquirenti. Si dimentica – e la cosa è stata dichiarata ufficialmente in questo e nell'altro ramo del Parlamento – che l'ammasso di quest'anno, in Italia ed altrove, non è più a beneficio dei consumatori, ma dei produttori. Si dimentica che le notizie pubblicate in vari giornali ed attinte a varie fonti sono concordi nel dire che il raccolto di questo anno è ottimo, il che significa che le centinaia di milioni di quintali di grano ammassati ed invenduti aumenteranno. Orbene, così stando le cose, la conseguenza è chiara ed inevitabile: il contratto che noi facciamo, l'Accordo che il nostro ambasciatore ha firmato ha il solo scopo, di mantenere elevato il prezzo del grano, e le conseguenze di questo stato di cose si vogliono riversare, come sempre, sulle classi lavoratrici. È per questo che noi non possiamo non opporci all'Accordo. I fatti che io denuncio sono così veri che degli stessi si è preoccupato perfino il Governo degli Stati Uniti. Se ne è preoccupato al punto di mettere allo studio provvedimenti per limitare la coltura granaria. Onorevole Galletto, anzichè fare gesti di impazienza, mi smentisca; le dico che centinaia di giornali hanno pubblicato ciò ed è notizia ufficiale quella secondo la quale è allo studio del Governo degli Stati Uniti una disposizione per limitare l'area della coltura del grano.

Perchè tutto questo se non perchè si vuole artificiosamente mantenere elevato il prezzo del grano? E noi firmando questo Accordo che cosa facciamo se non contribuire a mantenere alto il prezzo del grano?

È questo il problema politico economico che si presenta quando dobbiamo vedere se deve essere approvato o no l'Accordo per il grano.

Ma vi è di più: se non si fosse stabilito l'Accordo, del quale oggi discutiamo, avremmo di fronte a noi non solo la libertà di rivolgerci a qualsiasi produttore per acquistare il grano, ma anche quella della libera concorrenza per il prezzo. Oggi a questa libertà noi rinunziamo, perchè con quest'Accordo ci leghiamo le mani, con quest'Accordo assumiamo impegni precisi di non poter comprare altro grano, per ben quattro anni, se non da quel determinato gruppo, se non a quel determinato prezzo, il che significa rinunciare a tutti i benefici dalla libera scelta del venditore, a tutti i benefici della libera contrattazione. Ma vi è un secondo argomento che mi pare sia non meno decisivo, non meno forte, non meno grave di quello che ho svolto or ora, ed è che i contraenti di quest'Accordo, cioè gli Stati esportatori di grano, che figurano come venditori nei nostri riguardi, sono Stati che non hanno assolutamente bisogno dei nostri prodotti, per cui noi siamo nella dolorosa condizione, nella triste necessità di dover pagare direttamente tutto il grano che noi acquistiamo, e questo è fortemente dannoso. Dannoso per l'industria, dannoso per l'agricoltura italiana, perchè se noi ci fossimo preoccupati di mantenere libertà di contrattazione su tutti i mercati, ci saremmo potuti orientare forse verso quegli Stati, verso quelle Nazioni, verso quei mercati i quali, anzichè pretendere da noi il pagamento diretto, avrebbero potuto richiedere qualche prodotto industriale o qualche scambio. In questo modo, onorevoli colleghi, si sarebbe migliorata la nostra situazione. Non dico che sarebbero stati risolti i problemi che affliggono la nostra economia, ma certo questi problemi avrebbero potuto sentire qualche beneficio; il problema della disoccupazione, così vasto in materia di agricoltura, così impressionante in quello della industria probabilmente avrebbero potuto avere delle attenuazioni. Ma tutto questo non è possibile, perchè, alla libera contrattazione, al libero mercato, alla libera concorrenza, si è preferito il contratto con un solo gruppo, un gruppo che detta e impone la sua volontà, come tra poco dimostrerò agli onorevoli colleghi.

Nè ci si venga ad obiettare, così come è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento, e nella relazione di maggioranza a firma del collega Galletto, che in definitiva, l'impegno

assunto dall'Italia è per circa 11 milioni e che, essendo il fabbisogno nazionale di circa 20-21-22 milioni, noi abbiamo libertà di acquistare il resto del nostro fabbisogno su altri mercati. Quando si dice questo, si afferma solo parte della verità, ma si nasconde quello che è più scottante; si nasconde, per l'appunto, una norma che è sancita nell'Accordo e che non può assolutamente essere dimenticata. Onorevole Galletto, quando lei scrive nella sua relazione che noi possiamo acquistare altrove il resto del nostro fabbisogno dimentica una norma dell'Accordo; dimentica precisamente le condizioni alle quali gli Stati importatori possono acquistare altro grano negli altri Stati contraenti e sono condizioni che ricordano molto da vicino i patti leonini ! ! Le condizioni sono, che si rispetti il prezzo precedentemente stabilito e che tutte le altre clausole dell'Accordo siano state già eseguite. Il che significa, in parole povere, che intanto noi possiamo acquistare gli altri undici milioni di quintali di grano in quei determinati mercati (Stati Uniti, Canadà e gli altri che hanno partecipato alla stipulazione di questo accordo) in quanto assumiamo impegno di pagare il grano al prezzo fissato, per cui, se si dovesse verificare (e si verificherà) un tracollo nel prezzo del grano in quegli stessi mercati noi saremmo esposti a questo assurdo, che io non oso nemmeno qualificare, di dover pagare un prezzo artificioso ed esagerato per quelle merci che gli altri acquirenti che non hanno l'impegno nostro possono acquistare ad un prezzo sensibilmente inferiore.

Ho detto in precedenza che non avrei discusso i dettagli dell'Accordo, ma non posso fare a meno di richiamare la vostra attenzione su un'altra norma che mi pare molto grave. Mi riferisco alla norma, nella quale si stabilisce che tutte le vertenze, tutte le questioni che possano sorgere tra le parti contraenti dovranno essere decise da un costituendo Consiglio. Ebbene, se gli onorevoli colleghi volessero fermare la loro attenzione sul modo come questo Consiglio verrà costituito, sono certo che più d'uno dei colleghi della maggioranza infrangerebbe quelli che sono i doveri della disciplina di partito e guidato dalla propria coscienza, non voterebbe a favore di questo Accordo. Ed ecco come, onorevoli colleghi, viene costituito il Consiglio. Ne fanno parte tutti i partecipanti all'Accordo. Il Consiglio avrà due mila voti; mille a favore del gruppo degli esportatori, mille a favore di quello degli importatori. Nell'interno, cioè fra importatori ed esportatori, i voti verranno divisi in proporzione degli interessi. In altri termini, ognuno degli importatori avrà sui mille voti un numero di voti in relazione ed in proporzione al quantitativo di grano che deve esportare, così come ogni importatore avrà i voti in proporzione del quantitativo dei cereali che importerà.

L'Italia avrà 89 voti.

In altri termini, per chiarire e semplificare, il Consiglio avrà una organizzazione che ricorda molto da vicino la struttura delle società anonime.

Il Consiglio decide a maggioranza.

Ebbene, onorevoli colleghi, vogliamo guardare in faccia la realtà eliminando tutti quegli orpelli e veli che possono far comodo per motivi politici. La realtà è che imporrà sempre la propria volontà non il gruppo degli importatori, ma quello degli esportatori. Questo invero ha già in partenza il 50 per cento dei voti, è costituito da 5 persone che saranno sempre presenti ad ogni votazione ed in ogni discussione, mentre nell'altro gruppo costituito da ben 37 elementi vi sarà sempre qualche assente. Ma non è solo questo ! Non sarà difficile, invero, anzi sarà facile per gente che è maestra nelle manovre delle società anonime, ottenere sempre la maggioranza facendo piegare dalla parte degli esportatori qualcuno del gruppo degli importatori e basta un solo voto perchè la maggioranza sia dall'altra parte. Il che significa che l'Italia in questo accordo ha mani e piedi legati.

E questo che io dico così apertamente, in forma molto garbata e gentile, ma non per questo meno preoccupante, è stato detto nella stessa relazione dell'onorevole Galletto che non si è potuto nascondere i pericoli del rischio come non si è nascosto l'altro grande pericolo che può derivarci dagli altri impegni che abbiamo assunto e verso la Russia e verso l'Argentina. Il relatore della maggioranza ha in fine rilevato la rigidità delle disposizioni.

Ebbene, onorevoli colleghi, se il vostro relatore, il relatore della maggioranza, non può

nascondersi i pericoli e le manchevolezze dell'Accordo, è evidente che l'Accordo stesso merita grande attenzione. Nella valutazione dell'Accordo, dove il giuoco è di miliardi e miliardi, debbono valere più le proprie convinzioni oneste e serene che le disposizioni di partito. Uno solo è il fatto positivo che l'Accordo presenta, e cioè l'avere, fin da oggi, assicurato il 25 per cento del nostro fabbisogno, il 50 per cento dei cereali che dobbiamo importare. Ma ciò avrebbe avuto grande importanza tre o quattro anni fa, l'avrebbe avuta magari l'anno scorso quando il mercato internazionale, se non era deficitario, non era certo sovraccarico come oggi di cereali. Oggi il grano ci viene offerto da chiunque.

Voce dalla destra. Ce lo regalano.

SPEZZANO. Si è anche detto che ce lo regalavano, ma lo si diceva in periodo elettorale; oggi non se ne parla più.

Dicevo che oggi il grano ci viene offerto da varie parti, per cui l'avere assicurato sin d'ora il 25 per cento del fabbisogno per quattro anni non rappresenta una grande conquista e comunque, non è tale da potere equivalere ed annullare gli effetti negativi che io poco fa ho esposto.

È per questi motivi che noi voteremo contro questo Accordo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, do facoltà di parlare al relatore, onorevole Galletto.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

GALLETTO, *relatore*. Rispondo brevemente ai rilievi fatti dall'onorevole Spezzano e dichiaro che avrei preferito fossero anche presenti l'onorevole Casadei, l'onorevole Reale e parecchi altri suoi colleghi di gruppo i quali hanno discusso in sede di Commissione questo progetto di legge e si erano riservati di fare alcune obiezioni in seduta pubblica senza presentare una relazione di minoranza. E comprendo anche le inesattezze dell'onorevole Spezzano per avere preso conoscenza di questo Accordo all'ultimo momento; cerchiamo di precisare brevemente i punti essenziali dell'Accordo, così come essi sono stati esposti nella relazione. Primo: partecipano 37 Stati, dei quali 5 esportatori e 32 importatori. È un Accordo al quale in un primo tempo, onorevole Spezzano, avevano partecipato anche la Russia e l'Argentina, che poi abbandonarono l'idea di stipularlo per il fatto che la Russia non si accordava sui prezzi e l'Argentina non si accordava sul quantitativo di grano con il quale doveva contribuire per la formazione di questo che è stato definito un « trust » o un cartello ma che non è nè un « trust » nè un cartello. Quindi l'eccezione sollevata dall'onorevole Spezzano sul fatto che l'Accordo sia stato concluso escludendo un determinato numero di Stati è infondata; anche presentemente si stanno svolgendo trattative con Mosca e Buenos Ayres per l'acquisto di grano su quei mercati.

Quantitativo di grano: l'Italia ha bisogno di circa 90 milioni di quintali all'anno; ne produce dai 65 ai 70; ne importa quindi da 20 a 25 milioni di quintali all'anno. L'Accordo prevede l'importazione di circa 11 milioni di quintali di grano, quindi neppure la metà, per cui c'è la possibilità di acquistare l'altra metà in qualsiasi altro Paese. Nell'Accordo non c'è nessun vincolo che proibisca di acquistare in altri mercati e cioè in Argentina o nei Paesi nel Sud America, in Russia, o nei Paesi Balcanici che un tempo erano larghi fornitori di grano all'Italia. L'onorevole Spezzano dice che questa convenzione è stata stipulata in un momento molto infelice nel senso che c'era stata negli anni scorsi, ed anche in quest'anno, una forte produzione granaria per cui avremmo acquistato a prezzi troppo elevati in un momento di mercato depresso e quindi, secondo lui, è stato un errore avere fatto una convenzione per quattro anni. Cominciamo col dire che quando si fa un contratto si corre un rischio: le cose possono andare bene e possono andare male: può darsi che il prezzo del grano cresca o può darsi che diminuisca. Un esempio: il non aver stipulato l'anno scorso il patto granario con gli Stati Uniti ci ha fatto perdere parecchi miliardi perchè abbiamo dovuto poi comprare il grano a prezzi superiori su altri mercati.

Ma diamo un'occhiata ai prezzi: per i quattro anni si parte da dollari 1,80 per quintale nel primo anno fino nell'ultimo anno ad arri-

vare ad 1,40; alla misura, per il così detto « bushel », ciò corrisponde ad un prezzo di 3.150 lire per il primo anno e 3.825 lire per il quarto anno; un prezzo medio di circa 4.000 lire al quintale posto nei porti italiani.

Tenete presente che il Governo ha fissato il prezzo del grano acquistato nel mercato interno a 6.250 lire per le regioni dell'Italia settentrionale e a 6.750 lire per l'Italia meridionale, con una media di 6.500 lire al quintale. Per cui, praticamente, siccome il Governo deve consegnare circa 40 milioni di quintali di grano, 15 di produzione interna, 25 milioni di importazione esterna, e la consegna verrà fatta sulla base di 6.000 lire al quintale, lo Stato, sui 15 milioni di quintali del mercato interno, perde 500 lire al quintale, mentre sui 20 milioni di quintali di grano importati guadagna 2.000 lire al quintale. Ritorneremo sull'argomento discutendone sul bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il problema più grave da considerare è un altro, per il quale dovremo discutere e chiarire le cose, cioè vedere quale proporzione c'è tra il costo del grano e quello del pane. Vedremo allora che si dovranno prendere provvedimenti precauzionali in base ai quali il costo del pane potrà diminuire fortemente. Mi spiace che l'onorevole Spezzano si sia allontanato dall'Aula, perchè se fosse presente gli direi che per questa nostra convenzione, avendo acquistato il grano ad un prezzo così basso, ci troveremo domani nella possibilità di diminuire anche il prezzo del pane.

Non è vero, poi, che si possa acquistare ad un prezzo minore. Oggi il prezzo del mercato è quello che è; può darsi che l'anno venturo continui questa enorme produzione di grano, ma non è prevedibile. Poi l'osservazione che faceva l'onorevole Spezzano dell'intervento americano nei confronti di una diminuzione nella coltivazione del terreno a grano, è un argomento che naturalmente potrebbe essere favorevole alla esposizione da noi fatta, perchè lo stesso problema si presenta anche di fronte ai coltivatori italiani. Se il prezzo del grano dovesse ancora ulteriormente diminuire, i coltivatori italiani non saranno più indotti a coltivare grano, perchè il costo di produzione non sarà più tale da concedere la possibilità di coltivarlo. Il problema è molto complesso.

Sostanzialmente questo accordo è una specie di contratto di assicurazione. Il Governo italiano cosa ha fatto ? Ha fatto quello che l'onorevole Merzagora, in sede di discussione in Commissione, ha giustamente rilevato, e cioè ha operato come un buon padre di famiglia il quale ha una numerosa prole da mantenere e prevede in tempo quelle che sono le sue necessità. Il Governo italiano sapeva e sa che l'Italia aveva bisogno di un determinato quantitativo di grano per l'ordinario consumo, e si è preoccupato per lo meno di assicurarsene una metà, e quindi, naturalmente, questo contratto ha un carattere di assicurazione non solo sull'immediato futuro, ma anche per un discreto periodo di tempo: quattro anni.

La convenzione ha carattere strettamente tecnico e non politico, per i motivi che ho detto prima. Quando poi si parla del modo di funzionamento del Consiglio rilevo che trattasi del funzionamento ordinario di tutti i Consigli di amministrazione. Noi avevamo il diritto di essere rappresentati in esso. A questo proposito mi dispiace che non sia presente il Sottosegretario agli esteri perchè a lui avrei desiderato rivolgere un invito che ora formulo al Sottosegretario per l'agricoltura. Si è tanto parlato qui della possibilità di collaborazione tra Governo e Parlamento su tanti problemi anche tecnici. In questo Accordo si parla di una Commissione che dovrà regolarne gli atti. Perchè ricorrere in queste Commissioni per l'esame dei rapporti internazionali solo ai tecnici ? Perchè non vogliamo dare al Parlamento la possibilità di intervenire direttamente ? Ma è proprio vero che su 350 senatori e 570 deputati non si possono trovare elementi tecnici che possano in queste circostanze intervenire, e con la loro capacità professionale e con la loro responsabilità politica ? È questo un elemento che mi preme mettere in rilievo e prego il Governo di tenerlo presente. Noi non siamo solo rappresentanti di elettori; tra i nostri colleghi sono uomini di competenza tecnica in tutti i rami ed è opportuno che si cominci una buona volta a far partecipare i deputati e i senatori alle Commissioni internazionali.

Poche altre cose ho da aggiungere. Ci sono delle possibilità – nella convenzione è chia-

ramente stabilito – di revisione dell'Accordo e anche di sganciamento, se lo si vuole, specie negli ultimi tempi. Ma non credo che questo tornerà vantaggioso.

Altro elemento desidero rilevare e mi dispiace che non sia presente l'onorevole Spezzano che ha sostenuto la tesi opposta. Quando un collega ha interrotto l'onorevole Spezzano e ha detto che il grano ci è fornito gratuitamente, ha esagerato, ma l'affermazione è in parte vera. Infatti il grano che ci viene dagli Stati Uniti sarà posto su quell'accantonamento dei fondi del piano E.R.P. per cui noi, almeno parzialmente, non lo pagheremo.

Per tutte le considerazioni esposte e che dimostrano che l'Accordo rappresenta una buona e prudente iniziativa del Governo per risolvere l'importante problema del grano e iniziativa che, integrata con opportune disposizioni, porterà ad una diminuzione del prezzo del pane, per queste considerazioni propongo l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ringrazio il senatore Galletto, relatore, della bella e chiara relazione, della illustrazione che ne ha fatto e della risposta esauriente che ha dato all'intervento dell'onorevole Spezzano. Vorrei pregare lo onorevole Spezzano di non introdurre, anche in questa occasione, dei preconcetti di ordine politico; mi sembra che anche in questa circostanza si voglia seguire un po' l'atteggiamento che si è seguito precedentemente in ordine al piano Marshall. È vero, il nostro Governo si è messo nella condizione di un buon padre di famiglia, il quale, nelle condizioni difficili nelle quali si trova la produzione cerealicola del nostro Paese, per la crisi che si affaccia nel campo cerealicolo, ha voluto premunirsi a tempo, partecipando insieme ad altre 36 Nazioni importatrici di grano, a quelle trattative, per assicurare per quattro anni consecutivi il grano al nostro Paese, senza rinunciare a eventuali possibilità di fare acquisti a migliori condizioni e tali che potessero consentire anche esportazioni di produzione italiana a beneficio delle nostre industrie e particolarmente a beneficio delle classi lavoratrici, le quali sono purtroppo in parte colpite dalla disoccupazione e in parte minacciate dall'ulteriore aggravarsi della disoccupazione stessa. In fondo, di che cosa si tratta? Nell'accordo internazionale sono intervenute cinque Nazioni produttrici ed esportatrici, tra le quali tre grandi Paesi produttori ed esportatori e cioè gli Stati Uniti, il Canadà e l'Australia, e 37 paesi che per insufficienza di produzione sono costretti ad importare cereali. Tra i Paesi esportatori figuravano, fino a poco tempo fa, la Russia e l'Argentina; ma all'ultimo momento questi due Paesi si sono ritirati. Il relatore ha fatto presente, in una parte della sua relazione, che essi si sono ritirati perchè, fra l'altro, non erano soddisfatti del prezzo stabilito. Ecco qui dove cade la critica fatta dall'onorevole Spezzano.

RISTORI. No, si sono ritirati soprattutto per i quantitativi assegnati!

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. L'Accordo generale prevede uno scambio annuo di un determinato quantitativo di grano, per circa 130 milioni di quintali a prezzo contenuto tra un massimo ed un minimo. Si fa l'osservazione: come si fa ad impegnare il Paese, oggi, per quattro anni, su determinati prezzi, entro determinate cifre di massimo e di minimo? L'Accordo è intervenuto appunto per mettere, da una parte, i produttori in una certa tranquillità nel produrre, non solo per sè, ma per il mercato internazionale, e quindi anche per i mercati dei Paesi che hanno bisogno di importare e, dall'altra i Paesi importatori, in condizioni di tranquillità, perchè sappiano fin d'ora che non dovranno spendere nei prossimi successivi quattro anni quello che sono costretti a spendere oggi, in relazione al costo attuale della produzione cerealicola nostra e dei mercati degli altri Paesi esportatori, ma che gradualmente, in previsione dei minori costi, possano fin da ora contare su prezzi diminuiti.

Si capisce, c'è un rischio: in tutti i contratti c'è un rischio, in tutti i contratti c'è il pro e il contro. Se io concedo, devo, nel medesimo tempo, richiedere e se richiedo, debbo essere pronto a concedere. Ciò è nella natura di tutti i contratti. Bisogna adesso giudicare se, nelle condizioni in cui si trova l'Italia, questo con-

tratto è utile al nostro Paese. E poichè il senatore Spezzano ha chiuso il suo discorso dicendo: « Nell'interesse dello Stato noi votiamo contro e invitiamo il Senato ad essere contrario a questo disegno di legge », noi concluderemo con l'appello: « Nell'interesse del Paese invitiamo il Senato a dare sollecita approvazione al disegno di legge ».

Abbiamo sentito il nostro relatore, nella sua illustrazione verbale, giustamente ricordare che l'Italia ha degli uomini che stanno anche in questo momento discutendo in Argentina nuovi contratti in materia di cereali, e sono uomini che sono al servizio del nostro Paese e che per la loro rettitudine, per la loro capacità e per la loro preparazione tecnica, onorano il nostro Paese, e sul conto dei quali noi possiamo fare serio affidamento.

Ebbene, vi citerò un articolo non di oggi nè di ieri, perchè non è stato pubblicato in vista di questa discussione; è del 9 gennaio, apparso sul « Giornale dell'agricoltura ». Si tratta di un articolo del prof. Albertario, con una presentazione dell'Alto Commissario per l'alimentazione prof. Ronchi, il quale dice: « Nel pubblicare questo bellissimo articolo (che tratta appunto di questo Accordo che, per le vicende a voi tutti note, è stato ritardato ed è venuto poi in discussione all'ultimo momento davanti a voi) del prof. Albertario; condividiamo le sue considerazioni sulla opportunità, anzi la necessità di salvaguardare gli interessi della nostra agricoltura e degli scambi con i Paesi europei e extra europei. Resti però sempre ben chiara la necessità di aderire all'Accordo che ci assicurerà l'ingente massa di 10 milioni di quintali di grano provenienti dai maggiori Paesi esportatori, nostri tradizionali rifornitori. Essi sono sommamente benemeriti del triste recentissimo periodo; ora sono artefici delle provvidenze del Piano Marshall. Massa di manovra di grande rilievo che permetterà ad un'abile politica economica, senza compromettere gli sviluppi della nostra produzione, di eliminare i vincoli e di agevolare la graduale stabilizzazione del costo della vita, elemento essenziale del nostro definitivo assetto monetario ». Questo, fin dal 9 di gennaio. Ora, dunque, dicevamo che l'Accordo prevede lo scambio annuo di un determinato quantitavivo di grano, calcolato su circa 130 milioni di quintali, a prezzi contenuti tra un massimo e un minimo, discendenti di anno in anno nel quadriennio considerato per l'Accordo che avrà inizio dal 1° agosto prossimo venturo e come primo esercizio avrà fine col 31 luglio dell'anno venturo, perchè l'anno agrario, ai fini dell'accordo, data dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo. A seguito del ritiro dell'Argentina e della Russia, l'Italia, che si era impegnata in un primo tempo per 20 milioni di quintali (guardate se noi ci siamo comportati con molto giudizio anche nei rapporti con la Russia per mantenere eventualmente aperta la porta e poter fare accordi su basi simili anche con la Russia e i Paesi esportatori di grano dell'Europa Orientale) invece di 20 milioni di quintali si è impegnata, con queste cinque Nazioni esportatrici, per circa la metà del nostro fabbisogno, ossia su circa 11 milioni di quintali. Pertanto, restano sempre disponibili per la nostra importazione 10, 11 o 12 milioni di quintali che potrebbero servire come oggetto di scambio con nostri prodotti industriali con i Paesi dell'Europa Orientale e con la Russia; pertanto il quantitativo impegnato dall'Accordo rappresenta la metà. Per l'annata prossima infatti (il relatore grosso modo ricorda la cifra che si aggira sui 90 milioni di quintali) ho fatto fare un accertamento un po' più approssimativo desunto dai dati statistici di queste ultime annate. E risulta potersi calcolare su una produzione di circa 63 milioni e 820 mila quintali; una importazione di 23 milioni 350 mila quintali; un consumo globale di quintali 75 milioni e 320 mila, con un « pro capite » di kilogrammi 162,7 a persona, di poco superiore alla media del consumo del periodo dal 1931 al 1935, ossia prima della guerra. La differenza di 11 milioni 850 mila quintali andrebbe dunque a coprire le partite occorrenti per le semine, per gli scarti, per le perdite e per gli usi industriali.

In materia di prezzi è da rilevare che, mentre è molto probabile che l'Accordo ci consenta di acquistare gli undici milioni di quintali ad un prezzo inferiore a quello del mercato internazionale, è praticamente da escludere, dato il bassissimo livello dei prezzi per il minimo (perchè sono due i prezzi; il massimo e il minimo) la convenienza di poter acquistare a prezzi inferiori su mercati interna-

zionali appunto perchè c'è un minimo che ci tranquillizza. D'altra parte, mentre l'Accordo ci lascia una notevole libertà di scelta nei nostri acquisti, inquantochè, mentre per la metà del fabbisogno potremo attingere su mercati eventualmente più convenienti, ci assicura in ogni circostanza la copertura di un minimo di fabbisogno per il Paese a prezzi favorevoli. Ecco raggiunto lo scopo a cui ha accennato anche il nostro relatore.

A titolo orientativo vi posso comunicare che gli odierni prezzi internazionali del grano si aggirano attualmente sui dollari 7 e mezzo; il prezzo massimo al quintale secondo questo Accordo, che ha inizio dal 1° agosto prossimo venturo, è di 6,60 ed il minimo di 5,50. Abbiamo già una diminuzione, confrontando il prezzo attuale del grano con il massimo prezzo convenuto con questo Accordo, di quasi un dollaro in partenza.

Vorrei chiudere con un'ultima osservazione sul modo come vengono regolati i rapporti e come viene amministrato questo nuovo Ente. Mi pare che, senza offesa per il senatore Spezzano, le sue osservazioni non possano preoccupare. Egli solleva la questione dei voti; ma ciò è in relazione a norme comuni a tutte le società anonime. Il punto non è qui, ma è un altro. Sembra che questo Accordo sia veramente importante, e non dobbiamo lasciarci mettere le bende agli occhi da considerazioni o preconcetti di ordine politico. Si tratta di assicurare il fabbisogno granario per 4 anni consecutivi e di dare una tranquillità che ci permetterà di affrontare in pieno gli altri problemi risolutivi per il nostro Paese.

Non ho quindi che da unirmi al relatore nel pregare il Senato di votare favorevolmente.

BUBBIO. Quando si avrà la riduzione del prezzo del pane?

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. La diminuzione del prezzo del pane sarà oggetto di esame da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.

DE GASPERIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Onorevoli colleghi, ho potuto leggere la relazione del collega Galletto solo qualche ora fa e devo dire che l'ho trovata concisa e chiara.

Io non mi dilungherò se non per dirvi qualcosa in relazione a quanto espone il senatore Galletto e cioè che l'accordo di Washington ha carattere strettamente tecnico e non politico.

Non voglio fare la storia della nostra situazione economica in rapporto alla questione granaria, ma è bene che tutti ricordino la tragedia italiana allorchè si lottava dalla mattina alla sera per avere quei 200 grammi di pane in cui tutto c'era meno che il frumento.

Inoltre dobbiamo rammentare i rapporti che il grano ha con le industrie a cui dà lavoro e cioè con l'industria molitoria e con l'industria della pastificazione. Qualsiasi grano è buono per fare il pane, ma dobbiamo porre attenzione per risollevare l'industria del pastificio, la quale, a causa della mancanza di grano « duro » pregiato, attraversa una seria crisi di produzione.

A parte ogni critica, noi dobbiamo tendere a liberarci una volta per sempre dalla nostra precaria posizione nel campo frumentario. In Italia esistono oltre mille qualità di grano; le grandi Nazioni produttrici, come l'Argentina, l'Australia, l'America del Nord ecc. non hanno che due o trecento qualità di frumento. Noi ne abbiamo un migliaio e dobbiamo raccomandare ai nostri agricoltori di aumentare la produzione dei grani duri. Abbiamo bisogno di grani duri, che ci permettano di fabbricare paste alimentari di pregio che una volta dominavano il mercato mondiale con beneficio della nostra bilancia commerciale.

GALLETTO, *relatore*. Ciò potrà essere se mai discusso in altra sede.

DE GASPERIS. Con questo Accordo dobbiamo metterci in grado di importare il frumento che ci occorre, perchè effettivamente, nell'attuale situazione del commercio estero frumentario, noi possiamo ottenere l'importazione di grani duri come l'« Amber » del Nord America e simili, di alto peso specifico che ci occorrono per la produzione della pasta.

Non possiamo – allo stato delle cose – contare sulla produzione nazionale e sulle importazioni di grani teneri, poveri di idrati di carbonio. Recentemente l'Argentina ci ha mandato frumento che non è risultato rispondente alle caratteristiche necessarie per una

buona produzione di semolini da pasta: perciò l'Accordo internazionale di Washington è di nostro gradimento. Ma voi sapete che la Russia per gli avvenimenti dal 1917 in poi e per la recente guerra ha peggiorato la sua produzione cerealicola. Noi constatiamo che essa non è più in grado di mandarci il grano duro « Taganrod » dell'Ucraina che destina ai propri bisogni; ci manda grano tenero di modesta qualità come quello in corso di scarico nei porti italiani.

Del resto, il prezzo che la Russia ci può fare non è conveniente. Ed una volta che altre Nazioni, come l'America, ci possono fornire grani duri, noi abbiamo interesse di risollevare l'industria del pastificio, specialmente quella meridionale, che manca di materie prime.

Da qui l'Accordo di Washington, con il quale abbiamo cercato di colmare la nostra deficiente produzione di grani duri.

In quale situazione ci saremmo venuti a trovare senza questo Accordo? Saremmo stati costretti ad acquistare in tutte le zone, come l'Argentina e la Russia, ad un prezzo maggiore, ottenendo qualità inferiori.

Dichiaro pertanto che voterò a favore del disegno di legge perchè esso non ha una base politica, ma una base tecnica ed economica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Carboni. Ne ha facoltà.

CARBONI. L'Accordo di cui ci occupiamo è stato definito un accordo rigido, quindi un accordo che ci vincola, secondo l'onorevole Spezzano, all'acquisto per un determinato numero di anni, di una quantità di grano determinata, ad un prezzo stabilito. Questo è inesatto perchè l'articolo 10 dell'Accordo prevede la possibilità da parte di tutti gli Stati, di dichiarare che non possono far fronte ai propri impegni e di chiedere la revisione dell'Accordo stesso. È vero che l'onorevole Spezzano ha detto che siccome sono 32 gli Stati importatori, essi si troveranno in minoranza di fronte ai 5 Stati esportatori. Ma io dico che finchè le cifre avranno un loro significato ciò non sarà possibile, e se noi che siamo degli importatori, ci lasciamo mettere in minoranza da quelli che vogliono esportare, allora la colpa sarà la nostra. Quindi questa elasticità contenuta nell'articolo 10 permette a noi di fare non dirò i nostri comodi, ma di far presenti le nostre necessità, e sarà il Consiglio a discutere su questo. E nel Consiglio noi Paesi importatori abbiamo 32 voti su 37: questa elasticità, che è il fondamento di tutti gli accordi a lungo termine e che anche il nostro Codice civile prevede, fa sì che il pericolo di essere obbligati a importare a tutti i costi, sia un pericolo inesistente. Per queste ragioni io voterò a favore.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano, firmato a Washington il 23 marzo 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLÉ

Les Gouvernements parties au présent Accord,

Soucieux de surmonter les sérieux dommages causés aux producteurs et aux consommateurs par de lourds excédents comme par de graves pénuries de blé, et

Ayant décidé qu'il est désirable de conclure à cet effet un accord international sur le blé,

Sont convenus de ce qui suit:

PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE I.

Objet.

Le présent Accord a pour objet d'assurer des approvisionnements de blé aux pays importateurs et des marchés de blé aux pays exportateurs, à des prix équitables et stables.

ARTICLE II.

Definitions.

1. - Pour les besoins du présent Accord:

« Comité Consultatif des Équivalences de Prix » désigne le Comité créé en vertu de l'article XV.

« Bushel » équivaut à soixante livres avoirdupois.

« Frais de détention » désigne les frais de magasinage, d'intérêt et d'assurance du blé en attente d'expédition.

« C. et f. » signifie coût et fret.

« Conseil » désigne le Conseil International du Blé créé par l'article XIII.

« Année agricole » désigne la période du 1er août au 31 juillet, à l'exception de l'article VII, où ce terme désigne, pour l'Australie et l'Uruguay, la période du 1er décembre au 30 novembre, et, pour les Etats-Unis, d'Amérique, la période du 1er juillet au 30 juin.

« Comité Exécutif » désigne le Comité créé par l'article XIV.

« Pays exportateur » désigne, suivant le contexte, soit (*i*) le Gouvernement d'un pays figurant à l'annexe *B* de l'article III qui a accepté le présent Accord ou y a accédé et ne s'en est pas retié, ou (*ii*) ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations de son Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article XXIII.

« Faq » signifie qualité moyenne marchande.

« Fob » signifie franco bord navire de mer.

« Quantité garantie » désigne, lorsque cette expression se rapporte à un pays importateur, ses achats garantis pour une année agricole donnée, et,

lorsqu'elle se rapporte à un pays exportateur, ses ventes garanties pour une année agricole donnée.

« Pays importateur » désigne, suivant le contexte, soit (*i*) le Gouvernement d'un pays figurant à l'annexe *A* de l'article III qui a accepté le présent Accord ou y a accédé et ne s'en est pas retiré, ou (*ii*) ce pays lui-même et les territoires auxquels s'appliquent les droits et obligations de son Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article XXIII.

« Organisation Internationale du Commerce » désigne l'Organisation prévue dans la Charte de la Havane en date du 24 mars 1948, ou, en attendant la création définitive de cette Organisation, la Commission Intérimaire établie par une résolution adoptée par la Conférence du Commerce et de l'Emploi des Nations Unies, tenue à La Havane du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948.

« Frais de marché » désigne tous les frais usuels d'acquisition, de commercialisation, d'affrètement, ainsi que les frais du transitaire.

« Tonne métrique » équivaut à 36,74371 « bushels ».

« Blé de l'ancienne récolte » désigne le blé récolté plus de deux mois avant le début de l'année agricole en cours par le pays exportateur intéressé.

« Territoire », lorsque cette expression se rapporte à un pays exportateur ou à un pays importateur, comprend tout territoire auquel s'appliquent les droits et obligations du Gouvernement de ce pays aux termes du présent Accord, conformément aux dispositions de l'article XXIII.

« Transaction » désigne, suivant le contexte, une vente pour importation dans un pays importateur, de blé exporté ou destiné à être exporté par un pays exportateur, ou la quantité de ce blé ainsi vendu. Lorqu'il existe dans le présent Accord une référence aux transactions entre un pays exportateur et un pays importateur, on devra l'interpréter comme désignant non seulement les transactions entre le Gouvernement d'un pays exportateur et le Gouvernement d'un pays importateur, mais aussi les transactions entre négociants et les transactions entre un négociant et le gouvernement d'un pays exportateur ou d'un pays importateur. Dans cette définition, le terme « Gouvernement » sera considéré comme comprenant le Gouvernement de tout territoire auquel s'appliquent les droits et obligations de tout Gouvernement acceptant le présent Accord ou y accédant conformément aux clauses de l'article XXIII.

« Engagement non rempli » désigne la différence entre les quantités inscrites sur les registres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article IV, au compte d'un pays exportateur ou d'un pays importateur, pour une année agricole donnée, et la quantité garantie de ce pays, pour cette année agricole.

« Blé », sauf à l'article VI, comprend, outre le blé en grain, la farine de ble (*a*).

2. - Soixante-douze unités en poids de farine de blé seront considérées comme équivalentes à cent unités en poids de blé en grain, dans tous les calculs relatifs aux « achats garantis » ou aux « ventes garanties », à moins que le Conseil n'en décide autrement.

(*a*) « Blé » signifie « froment »; « farine de blé » signifie « farine de froment »

DEUXIÈME PARTIE - DROITS ET OBLIGATIONS

ARTICLE III.

Achats garantis et ventes garanties.

1. – Les quantités de blé figurant à l'annexe *A* du présent article pour chaques pays importateur représentent, sous réserve de toute augmentation ou déduction effectuées conformément aux dispositions de la troisième Partie du présent Accord, les « achats garantis » de ce pays pour chacune des quattre année agricoles couvertes par le présent Accord.

2. – Les quantités de blé figurant à l'annexe *B* du présent article pour chaque pays exportateur représentent, sous réserve de toute augmentation ou déduction effectuées conformément aux dispositions de la troisième Partie du présent Accord, les « ventes garanties » de ce pays pour chacune des quatre années agricoles couvertes par le présente Accord.

3. – Les « achats garantis » d'un pays importateur représentent la quantité maximum de blé que le Conseil, sous réserve de déduction du montant des transactions inscrites sur ses registres, conformément aux dispositions de l'article IV, au titre de ses « achats garantis »,

(*a*) pourra demander à ce pays importateur, conformément à l'article V, d'acheter aux pays exportateurs à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article,

(*b*) ou pourra demander aux pays exportateurs, conformément à l'article V, de vendre a ce pays importateur à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

4. – Les « ventes garanties » d'un pays exportateur représentent la quantité maximum de blé que le Conseil sous réserve de déduction du montant des transactions inscrites sur ses registres, conformément à l'article IV, au titre de ces « ventes garanties »,

(*a*) pourra demander à ce pays exportateur, conformément à l'article V, de vendre aux pays importateurs à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article,

(*b*) ou pourra demander aux pays importateurs, conformément à l'article V, d'acheter à ce pays exportateur à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

5. – Si un pays importateur éprouve des difficultés à exercer son droit d'acheter les quantités représentant ses « engagements non remplis » à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou bien si un pays exportateur éprouve des difficultés à exercer son droit de vendre les quantités représentant ses « engagements non remplis » à des prix compatibles avec les prix minima ainsi stipulés ou déterminés, il pourra recourir à la procédure prévue par l'article V.

6. – Les pays exportateurs ne sont soumis, aux termes du présent Accord, à aucune obligation de vendre du blé, à moins qu'ils ne soient requis de le faire, ainsi que le prévoit l'article V, à des prix compatibles avec les prix maxima

stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article. Les pays importateurs ne sont soumis, aux termes du présent Accord, à aucune obligation d'acheter du blé, à moins qu'ils ne soient requis de le faire, ansi que le prévoit l'article V, à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

7. – La quantité de farine de blé que fournira, le cas échéant, le pays exportateur et qu'acceptera le pays importateur, au titre de leurs quantités garanties respectives, sera, sous réserve des dispositions de l'article V, déterminée par accord entre le vendeur et l'acheteur, pour chaque transaction.

8. – Les pays exportateurs et les pays importateurs seront libres de remplir leurs engagements au titre de leurs quantités garanties par les voies du commerce privé ou autrement. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme dispensant un négociant privé de se conformer aux lois ou réglements auxquels il est soumis par ailleurs.

ANNEXE *A* DE L'ARTICLE III.

Achats garantis.

PAYS	ANNÉE AGRICOLE 1er AOÛT AU 31 JUILLET				Equivalent en « bushels » pour chaque année agricole
	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	
	(milliers de tonnes métriques) (*a*)				
Arabie Saoudite	50	50	50	50	1.837.185
Autriche	300	300	300	300	11.023.113
Belgique	550	550	550	550	20.209.040
Bolivie	75	75	75	75	2.755.778
Brésil	360	360	360	360	13.227.736
Ceylan	80	80	80	80	2.939.497
Chine	200	200	200	200	7.348.742
Colombie	20	20	20	20	734.874
Cuba	202	202	202	202	7.422.229
Danemark	44	44	44	44	1.616.723
Egypte	190	190	190	190	6.981.305
Equateur	30	30	30	30	1.102.311
Gréce	428	428	428	428	15.726.308
Guatemala	10	10	10	10	367.437
Inde	1.042	1.042	1.032	1.042	38.286.946
Irlande	275	275	275	275	10.104.520
Israël	100	100	100	100	3.674.371
Italie	1.100	1.100	1.100	1.100	40.418.081
Liban	65	65	65	65	2.388.341
Libéria	1	1	1	1	36.744
Mexique	170	170	170	170	6.246.431
Nicaragua	8	8	8	8	293.950
Norvège	210	210	210	210	7.716.179
Nouvelle-Zélande	125	125	125	125	4.592.964
Panama	17	17	17	17	624.643
Paraguay	60	60	60	60	2.204.623
Pays-Bas (*b*)	700	700	700	700	25.720.597

(*a*) A moins que le Conseil n'en décide autrement, 72 tonnes métriques de farine de blé seront considérées comme équivalant à 100 tonnes métriques de blé pour l'établissement du rapport entre les quantités de farine de blé et les quantités spécifiées dans la présente annexe.

(*b*) La quantité inscrite pour les Pays-Bas comprend, pour chaque année agricole 75.000 tonnes métriques, soit 2.755.778 « bushels » pour l'Indonésie.

Suite ANNEXE *A* DE L'ARTICLE III.

PAYS	ANNÉE AGRICOLE 1er AOÛT AU 31 JUILLET				Equivalent en « bushels » pour chaque année agricole
	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	
	(milliers de tonnes métriques)				
Pérou	200	200	200	200	7.348.742
Philippines	196	196	196	196	7.201.767
Portugal	120	120	120	120	4.409.245
République Dominicaine	20	20	20	20	734.874
Royame-Uni	4.819	4.819	4.819	4.819	177.067.938
Salvador	11	11	11	11	404.181
Suède	75	75	75	75	2.755.778
Suisse	175	175	175	175	6.430.149
Union Sud-Africaine	300	300	300	300	11.023.113
Venézuela	90	90	90	90	3.306.934
Totale (37 pays)	12.418	12.418	12.418	12.418	456.283.389

ANNEXE *B* DE L'ARTICLE III.

Ventes garanties

PAYS	ANNÉE AGRICOLE 1er AOÛT AU 31 JUILLET				Equivalent en « bushels » pour chaque année agricole
	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	
	(milliers de tonnes métriques) (*a*)				
Australie	2.177	2.177	2.177	2.177	80.000.000
Canada	5.527	5.527	5.527	5.527	203.069.635
Etats-Unis d'Amérique (*b*)	4.574	4.574	4.574	4.574	168.069.635
France	90	90	90	90	3.306.934
Uruguay	50	50	50	50	1.837.185
Total	12.418	12.418	12.418	12.418	456.283.389

(*a*) A moins que le Conseil n'en décide autrement, 72 tonnes métriques de farine de blé seront considérées comme équivalant à 100 tonnes métriques de blé pour l'établissement du rapport entre les quantité de farine de blé et les quantités spécifiées dans la présente annexe.

(*b*) Si en raison d'une récolte insuffisante, les dispositions de l'article X sont invoquées, il sera reconnu que ces « ventes garanties » ne comprennent pas les besoins minima en blé de toute zone occupée de l'approvisionnement de laquelle les États-Unis d'Amérique détiennent ou pourraient assumer la responsabilité, et que la nécessité de satisfaire à ces besoins constituera l'un des facteurs dont il sera tenu compte pour déterminer la capacité des États-Unis d'Amérique à livrer leurs « ventes garanties » aux termes du présent Accord.

ARTICLE IV.

Enregistrement des transactions au titre des quantités garanties.

1. – Le Conseil tiendra, pour chaque année agricole, des registres pour les transactions et parties de transactions en blé qui font partie des quantités garanties figurant aux annexes *A* et *B* de l'article III.

2. – Une transaction ou partie de transaction en blé en grain conclue entre un pays exportateur et un pays importateur sera inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties de ces pays pour une année agricole:

(*a*) sous réserve (*i*) que le prix ne soit ni supérieur au maximum ni inférieur au minimum stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article pour cette année agricole, et (*ii*) que le pays exportateur et le pays importateur n'aient pas convenu que cette transaction ne sera pas imputée sur leurs quantités garanties; et

(*b*) dans la mesure où (*i*) le pays exportateur et le pays importateur intéressés ont l'un et l'autre des « engagements non remplis » pour cette année agricole, et où (*ii*) la période de chargement spécifiée dans la transaction est comprise das cette année agricole.

3. – Si le pays exportateur et le pays importateur intéressés en conviennent, une transaction ou partie de transaction effectuée en vertu d'un accord sur l'achat et la vente du blé et conclue avant l'entrée en vigueur de la deuxième Partie du présent Accord sera également, sans que les prix entrent en ligne de compte mais sous réserve des conditions fixées à l'alinéa (*b*) du paragraphe 2 du présent article, inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties de ces pays.

4. – Si un contrat commercial ou un accord gouvernemental sur la vente et l'achat de farine de blé contient une stipulation, ou si le pays exportateur et le pays importateur intéressés informent le Conseil qu'ils sont convenus que le prix de ladite farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent en blé en grain de cette farine de blé sera, sous réserve des conditions prescrites aux alinéas (*a*) (*ii*) et (*b*) du paragraphe 2 du présent articel, inscrit sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties de ces pays. Si le contrat commercial ou l'Accord gouvernemental ne contient pas de stipulation de cette nature, et si le pays exportateur et le pays importateur intéressés ne reconnaissent pas que le prix de la farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'un ou l'autre de ces pays pourra, à moins qu'ils ne soient convenus que l'équivalent en blé en grain de cette farine de blé ne sera pas inscrit sur les registres du Conseil au titre de leurs quantités garanties, prier le Conseil de trancher la question. Si le Conseil, après avoir examiné cette requête, décide que le prix de ladite farine de blé est compatible avec les prix stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent en blé en grain de ladite farine de blé sera inscrit au titre des quantités garanties des pays exportateurs et des pays importateurs intéressés, sous réserve des conditions fixées à l'alinéa (*b*) du paragraphe 2 du présent article. Si le Conseil, après avoir examiné cette requête, décide que le prix de ladite farine de blé est incompatible avec

les prix stipulés à l'article VI, ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, l'équivalent en blé en grain de la farine de blé ne sera pas ainsi enregistré.

5. – Le Conseil établira un règlement intérieur, conformément aux dispositions qui suivent, s'appliquant à la notification et à l'enregistrement des transactions qui font partie des quantités garanties:

(*a*) Toute transaction ou partie de transaction, entre un pays exportateur et un pays importateur, réunissant les conditions prescrites aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article pour faire partie des quantités garanties de ces pays sera notifiée au Conseil, ainsi que le Conseil en aura décidé dans son règlement intérieur, dans les délais et avec les renseignements prévus, et par un seul ou par l'un et l'autre de ces deux pays.

(*b*) Toute transaction ou partie de transaction notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa (*a*) sera inscrite sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties du pays exportateur et du pays importateur entre lesquels cette transaction est conclue.

(*c*) L'ordre dans lequel les transactions et parties de transactions seront inscrites sur les registres du Conseil au titre des quantités garanties sera fixé par le Conseil dans son règlement intérieur.

d) Le Conseil, dans un délai qui devra être prescrit dans son règlement intérieur, notifiera à chaque pays exportateur et à chaque pays importateur l'inscription sur ses registres de toute transaction ou partie de transaction au titre des quantités garanties de ce pays.

(*e*) Si, dans un délai que prescrira le Conseil dans son règlement intérieur, le pays importateur ou le pays exportateur intéressé présente, pour une raison quelconque, une objection au sujet de l'inscription d'une transaction sur les registres du Conseil au titre de ses quantités garanties, le Conseil procédera à un nouvel examen de la question et, s'il décide que l'objection est fondée, rectifiera ses registres en conséquence.

(*f*) Si un pays, qu'il soit exportateur ou importateur, estime que la quantité totale de blé déjà inscrite sur les registres du Conseil au titre de ses quantités garanties pour l'année agricole en cours, ne sera probablement pas chargée dans le cours de cette année agricole, ce pays peut demander au Conseil d'apporter des réduction appropriées aux montants inscrits sur ses registres. Le Conseil examinera la question et, s'il décide que la requête est justifiée, rectifiera ses registres en conséquence.

(*g*) Toute quantité de blé achetée par un pays importateur à un pays exportateur et revendue à un autre pays importateur pourra, par voie d'accord entre les pays importateurs intéréssés, être inscrite au titre de la partie non couverte des « achats garantis » du pays importateur auquel ce blé est finalement revendu, à condition qu'une réduction correspondante soit apportée au montant inscrit au titre des « achats garantis » du premier pays importateur.

(*h*) Le Conseil adressera à tous les pays exportateurs et importateurs, chaque semaine, ou à tout autre intervalle qu'il pourra prescrire dans son règlement intérieurs, un relevé des montants inscrits sur ses registres au titre des quantités garanties.

(*i*) Le Conseil adressera notification immédiate à tous les pays exportateurs et importateurs lorsque les engagements relatifs à la quantité garantie d'un pays exportateur ou d'un pays importateur, pour une année agricole donnée, auront été remplis.

6. – Chaque pays exportateur et chaque pays importateur pourra bénéficier, dans l'accomplissement de ses engagements, au titre des quantités garanties d'une marge de tolérance que le Conseil déterminera pour ce pays, en prenant pour base le volume de ses quantités garaties et les autres facteurs en jeu.

ARTICLE V.

Exercice des droits.

1. – (*a*) Tout pays importateur qui éprouve des difficultés à acheter les quantités représentant « ses engagements non remplis » pour une année agricole donnée, à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu dudit article, peut demander au Conseil de l'aider á effectuer les achats désirés.

(*b*) Dans les trois jours qui suivent la réception d'une requête formulée en vertu de l'alinéa (*a*), le Secrétaire du Conseil notifie à ceux des pays exportateurs qui ont des « engagements non remplis » pour l'année agricole en question le montant des quantités représentant les « engagements non remplis » du pays importateur qui a demandé l'aide du Conseil, et les invite à offrir le blé à des prix compatibles avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

(*c*) Si, dans les quatorze jours de la notification effectuée par le Secrétaire du Conseil en vertu de l'alinéa (*b*), le total des « engagements non remplis » du pays importateur intéressé, ou telle part de ce total que le Conseil estimera raisonnable au moment où la demande en a été faite, n'a pas été mis en vente, le Conseil, tenant compte de toutes les circonstances que les pays exportateurs et les pays importateurs desireraient soumettre à son examen, et en particulier des programmes de développement industriel de tout pays, ainsi que du volume traditionnel et normal et du pourcentage des importations de farine de blé et de blé en grain effectuées par le pays importateur intéressé, décide, dans les sept jours, les quantités, ainsi que, s'il est prié de le faire, la qualité et le type commercial du blé en grain ou de la farine de blé (ou du blé en grain et de farine de blé) dont il convient que chacun ou l'un des pays exportateurs effectue la vente à ce pays importateur, et dont le chargement doit avoir lieu au cours de l'année agricole en cause.

(*d*) Tout pays exportateur qui est requis, sur décision du Conseil prise en vertu de l'alinéa (*c*), de proposer à un pays importateur la vente de quantités de blé en grain ou de farine de blé (ou de blé en grain et de farine de blé) doit, dans les trente jours de cette décision, offrir de vendre à ce pays importateur ces quantités, qui doivent être chargées au cours de l'année agricole en cause, à des prix compatible avec les prix maxima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, et, à moin que ces pays n'en décident autrement, aux conditions généralement pratiquées par eux à cette époque, pour le choix de la devise à utiliser pour le règlement. S'il n'y a pas eu jusq'alors de relations commerciales entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés, et si ces pays ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la devise à utiliser pour le règlement, le Conseil tranche le différend.

(*e*) En cas de désaccord entre un pays exportateur et un pays importateur sur la quantité de farine de blé qui doit être comprise dans une transaction donnée, négociée en exécution de la décision prise par le Conseil en

vertu de l'alinéa (*c*), ou sur la relation entre le prix de ladite farine de blé avec les prix maxima du blé en grain stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou sur les conditions auxquelles le blé en grain ou la farine de blé (ou le blé en grains et la farine de blé) doivent être achetés et vendus, la question est déférée au Conseil pour décision.

2. – (*a*) Tout pays exportateur qui éprouve des difficultés à vendre les quantités représentant ses « engagements non remplis » pour une année agricole donnée, à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, peut demander au Conseil de l'aider à effectuer les ventes désirées.

(*b*) Dans les trois jours qui suivent la réception d'une requête formulée en vertu de l'alinéa (*a*), le Secrétaire du Conseil notifie à ceux des pays importateurs qui ont des « engagements non remplis » pour l'année agricole en question le montant des quantités représentant les « engagements non remplis » du pays exportateur qui a demandé l'aide du Conseil, et les invite à acheter le blé à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article.

(*c*) Si, dans les quatorze jours de la notification effectuée par le Secrétaire du Conseil en vertu de l'alinéa (*b*), le total des engagements non remplis du pays exportateur intéressé, ou telle part de ce total que le Conseil estime raisonnable au moment où la demande en a été faite, n'a pas été acheté, le le Conseil, tenant compte de toutes les circonstances que les pays exportateurs et les pays importateurs désireraient soumettre à son examen, et en particulier des programmes de développement industriel de tout pays, ainsi que du volume traditionnel et normal et du pourcentage des importations de farine de blé et de blé en grain, effectuées par le pays importateur en question, décide, dans les sept jours, les quantités, ainsi que, s'il est prié de le faire, la qualité et le type commercial du blé en grain ou de la farine de blé (ou du blé en grain et de la farine de blé) dont il convient que chacun ou l'un des pays importateurs effectue l'achat à ce pays exportateur, et dont le chargement doit avoir lieu au cours de l'année agricole en cause.

(*d*) Tout pays importateur qui est requis, sur décision du Conseil prise en vertu de l'alinéa (*c*), de proposer à un pays exportateur l'achat de quantités de blé en grain ou de farine de blé (ou de blé et de farine de blé) doit, dans les trente jour de cette décision, demander d'acheter à ce pays exportateur ces quantités, qui doivent être chargées au cours de l'année agricole en cause, à des prix compatibles avec les prix minima stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, et, à moins que ces pays n'en décident autrement, aux conditions généralement pratiquées par eux à cette époque, pour le choix de la devise à utiliser pour le règolement. S'il n'y a pas eu jusqu'alors de relations commerciales entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés, et s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la devise à utiliser pour le règlement, le Conseil tranche le différend.

(*e*) En cas de désaccord entre un pays exportateur et un pays importateur sur la quantité de farine de blé qui doit être comprise dans une transaction donnée, négociée en exécution de la décision prise par le Conseil en vertu de l'alinéa (*c*), ou sur la relation entre le prix de ladite farine de blé avec les prix minima, du blé en grain, stipulés à l'article VI ou déterminés en vertu des dispositions dudit article, ou sur les conditions auxquelles le blé en grain ou la farine de blé (ou le blé en grain et la farine de blé) doivent être achetés ou vendus, la question est déférée au Conseil pour décision.

ARTICLE VI.

Prix.

1. – Pendant la durée du présent Accord, les prix de base minima et maxima seront:

ANNÉE AGRICOLE —	MINIMUM $	MAXIMUM $
1949-50	1,50	1,80
1950-51	1,40	1,80
1951-52	1,30	1,80
1952-53	1,20	1,80

en dollars canadiens, par « bushel », à la parité du dollar canadien, déterminée pour les besoins du Fond Monétaire International à la date du 1er mars 1949, pour le blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William–Port Arthur. Les prix de base minima et maxima, et leurs équivalents mentionnés ci-après, ne comprendront pas les frais de détention et de marché que l'acheteur et le vendeur seraient convenus de fixer.

2. – Les prix maxima équivalents du blé en vrac:

(*a*) pour le blé Manitoba Northern No. 1 en magasin Vancouver, seront les prix maxima du blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William–Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article;

(*b*) pour le blé « faq » fob Australie, pour le blé de France, échantillon (poids spécifique minimum soixante-seize kilogrammes par hectolitre; teneur minimum en protéine: dix pour cent; maximum d'impuretés et d'humidité: deux pour cent et quinze pour cent respectivement), fob ports français, et pour le blé « faq » qualité supérieure, fob Uruguay, seront les plus bas des suivants:

(*i*) les prix maxima du blé Manitoba Northern No. 1 en magasin Fort William–Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, convertis: en devise australienne, française ou uruguayenne, selon le cas, au cours du change en vigueur; ou

(*ii*) les prix fob Australie, France ou Uruguay, selon le cas, équivalents aux prix « c. et f. » pays de destination des prix maxima du blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William–Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, et calculés en utilisant les frais de transport et les taux de change en vigueur, et en operant, dans ceux des pays importateurs où sont reconnues des différences de qualité, les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité qui pourraient être acceptés d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur interessés;

(*c*) pour le blé Hard Winter No. 1 fob ports des États-Unis d'Amérique Golfe–côte Atlantique, seront les prix équivalents des prix « c. et f. » pays de destination des prix maxima pour le blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William–Port Arthur stipulés au paragraphe 1 duprésent article, et calculés en utilisant les frais de transport et les taux de change en viguer, et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité qui pourraient être acceptés d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés; et

(*d*) pour le blé Soft White ou pour le blé Hard Winter No. 1 en magasin ports de la côte Pacifique des États-Unis d'Amérique, seront les prix maxima

au blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William–Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, calculés en utilisant le taux de change en vigueur, et en opérant les ajustements de prix correspondant aux différences de qualité qui pourraient être acceptés d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés.

3. – Les prix minima équivalents du blé en vrac:

(*a*) pour le blé Manitoba Northern No. 1 en magasin fob Vancouver,

(*b*) pour le blé « fac » fob Australie,

(*c*) pour le blé de France, échantillon (poids spécifique minimum: soixante–seize kilogrammes par hectolitre; teneur minimum en protéine: dix pour cent; maximum d'impuretés et d'humidité: deux pour cent et quinze pour cent respectivement), fob ports français,

(*d*) pour le blé « faq » qualité supérieure, fob Uruguay,

(*e*) pour le blé Hard Winter No. 1 fob ports des États–Unis d'Amérique Golfe–côte Atlantique, et,

(*f*) pour le blé Soft White ou pour le blé Hard Winter No. 1 fob ports de la côte du Pacifique des «États–Unis d'Amérique,

seront respectivement:

les prix fob Vancouver, Australie, France, Uruguay, ports des États–Unis d'Amérique Golfe–côte Atlantique et ports de la côte du Pacifique des États–Unis d'Amérique, équivalents aux prix « c. et f. » dans le Royaume–Uni de Grande–Bretagne et d'Irlande du Nord des prix minim a du blé Manitoba Northern No. 1 en vrac en magasin Fort William–Port Arthur stipulés au paragraphe 1 du présent article, calculés en utilisant les frais de transport et les taux de change en vigueur, et en opérant, dans ceux des pays importateurs où sont reconnues des différences de qualité, les ajustments de prix correspondant aux différences de qualité qui pourraient être acceptés d'un commun accord entre le pays exportateur et le pays importateur intéressés.

4. – Le Comité Exécutif peut, en consultation avec le Comité Consultatif des Équivalences de Prix, reconnaître, à toute date postérieure au 1er août 1949, toute formule de définition de blé autre que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ci–dessus, et en déterminer les prix minima et maxima équivalents, étant entendu que, pour toute nouvelle formule de définition de blé dont les prix équivalents n'ont pas encore été déterminés, les prix minima et maxima seront provisoirement détermines d'après les prix minima et maxima de la formule de définition de blé spécifiée au présent article, ou reconnue ultérieurement par le Comité Exécutif en consultation avec le Comité Consultatif des Équivalences de Prix, qui se rapproche le plus de ladite nouvelle définition, par l'addition d'une prime appropriée ou par la déduction d'un escompte approprié.

5. – Si un pays exportateur ou un pays importateur fait remarquer au Comité Exécutif qu'un prix équivalent établi conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article n'est plus, à la lumière des tarifs de transport, des taux de change, des primes ou des escomptes en vigueur, un prix équitable, le Comité Exécutif examinera la question et pourra, en consultation avec le Comité Consultatif des Équivalences de Prix, opérer tel ajustement qu'il jugera souhaitable.

6. – En cas de contestation sur le choix de la prime ou de l'escompte approprié pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, en ce qui concerne toute formule de définition de blé spécifiée aux para-

graphes 2 ou 3, ou reconnue en vertu du paragraphe 4 du présent article, le Comité Exécutif, en consultation avec le Comité Consultatif des Équivalences de Prix, tranchera le différend à la demande du pays exportateur ou du pays importateur intéressé.

7. – Toutes les décisions du Comité Exécutif prises en vertu des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article lieront tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs, étant entendu que tout pays qui se considérera désanvantagé par quelqu'une de ces décisions pourra demander qu'une session du Conseil soit convoquée pour en reprendre l'examen.

8. – Afin d'encourager et d'accélérer, entre eux, la conclusion de transactions sur le blé à des prix mutuellement acceptables à la lumière de toutes les conditions du moment, les pays exportateurs et les pays importateurs, tout en se réservant une complète liberté d'action dans la fixation et l'application de leur politique intérieure en matière d'agriculture et de prix, s'efforceront de ne pas faire usage de cette politique, en ce qui concerne les transactions sur le blé que les pays exportateurs et les pays importateurs sont disposés à effectuer, de telle façon que le libre jeu des prix entre le prix maximum et le prix minimum en soit entravé. Si un pays exportateur ou un pays importateur estime qu'il est lésé dans ses intérêts par suite d'une telle politique, il pourra porter le cas à l'attention du Conseil, qui procédera à une enquête et établira un rapport sur la plainte dont il est saisi.

ARTICLE VII.

Stocks.

1. – Afin d'assurer des fournitures de blé aux pays importateurs, chaque pays exportateur s'efforcera à la fin de son année agricole, de maintenir les stocks de blé de l'ancienne récolte, à la fin de l'année agricole, à un niveau suffisant pour assurer qu'il exécutera, au cours de chaque année agricole, ses engagements au titre des ventes garanties aux termes du présent Accord.

2. – Au cas où un pays exportateur aurait fait une récolte insuffisante, le Conseil devra consacrer une attention particulière aux effort déployés par ce pays exportateur pour maintenir des stocks suffisants, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 du présent article, avant de relever ce pays de l'une des obligations que lui impose l'article X.

3. – Afin d'éviter, au début et à la fin d'une année agricole, des achats disproportionnés de blé, qui pourraient porter préjudice à la stabilisation des prix visée par le présent Accord et rendre difficile l'accomplissement des obligations de tous les pays exportateurs et de tous les pays importateurs, les pays importateurs s'efforceront d'assurer le maintien, à toute époque, des stocks suffisants.

4. – Au cas où un pays importateur ferait appel en vertu de l'article XII, le Conseil devra consacrer une attention particulière aux efforts déployés par ce pays importateur pour maintenir des stock suffisants ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 du présent article, avant de se prononcer favorablement sur ce recours.

ARTICLE VIII.

Information à fournir au Conseil.

Les pays exportateurs et les pays importateurs notifieront au Conseil, dans les délai que celui-ci aura prescrits, telle information qu'il pourra demander pour les besoins de l'administration du présent Accord.

TROISIÈME PARTIE - AJUSTEMENT DES QUANTITÉS GARANTIES

ARTICLE IX.

Ajustement dans le cas de non participation ou de retrait de certains pays.

1. - S'il résulte une différence quelconque entre le total des « achats garantis » figurant à l'annexe *A* de l'article III et le total des « ventes garanties » figurant à l'annexe *B* de l'article III, du fait qu'un ou plusieurs pays figurant à l'annese *A* ou à l'annexe *B*, (*a*) n'auront pas signé l'Accord, ou (*b*) n'auront pas dèposé un instrument d'acceptation, ou (*c*) se seront retirés du présent Accord en vertu des dispositions des paragraphes 5, 6 ou 7 de l'article XXII, ou (*d*) auront été exclus du présent Accord, en vertu de l'article XIX, ou (*e*) auront été déclarés par le Conseil, selon les dispositions de l'article XIX, en défaut pour tout ou partie de leur quantités garanties aux termes du présent Accord, le Conseil, sans préjudice du droit reconnu à tout pays, par le paragraphe 6 de l'article XXII, de se retirer du présent Accord, ajustera les quantités garanties restantes de façon que le total d'une annexe soit égal à celui de l'autre annexe.

2. - A moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité des deux, tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, l'ajustement prévu par le présent article sera effectué par la réduction, au prorata des quantités garanties à l'annexe *A* ou à l'annexe *B*, selon le cas, du montant nécessaire pour que le total d'une annexe soit égal à celui de l'autre annexe.

3. - En opérant l'ajustement prévu par le présent article, le Conseil ne devra pas perdre de vue que, d'une manière générale, il est désirable de maintenir le total des « achats garantis » et le total des « ventes garanties » à un niveau aussi élevé que possible.

ARTICLE X.

Ajustement en cas de récolte insuffisante ou de nécessité de sauvegarder la balance des paiements ou les réserves monétaires.

1. - Tout pays exportateur ou tout pays importateur craignant qu'une récolte insuffisante, dans le cas d'un pays exportateur, ou que la nécessité de sauvegarder sa balance des paiements ou ses réserves monétaires, dans le cas d'un pays importateur, l'empêche d'exécuter ses obligations en vertu du présent Accord, pour une année agricole donnée, en référera au Conseil.

2. – Si la question déférée au Conseil porte sur la balance des paiements ou les réserves monétaires, le Conseil s'enquerra et tiendra compte, en même temps que de tous les éléments qu'il jugera afférents à la situation, de l'avis du Fond Monétaire International, dans la mesure où la question intéresse un pays membre du fond, quant à l'existence et à l'étendue de la nécessité à laquelle se réfère le paragraphe 1 du présent article.

3. – Le Conseil discutera avec le pays en cause la question qui lui est déférée en vertu du paragraphe 1 du présent article, et décidera si la requête de ce pays est fondée. S'il estime que cette requête est fondée, il décidera si, et dans quelle mesure et à quelles conditions, le pays qui lui en a référé pourra être dispensé d'exécuter intégralement les engagements pris au titre de se quantités garanties pour l'année agricole en question. Le Conseil informera de sa décision le pays qui lui en aura référé.

4. – Si le Conseil décide que le pays qui lui en a référé doit être exempté de tout ou partie de ses quantités garanties pour l'année agricole en question, la procédure suivante sera appliquée:

(*a*) Le Conseil invitera, si le pays qui lui en a référé est un pays importateur, les autres pays importateurs, ou, si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, les autres pays exporteurs, à augmenter leurs quantités garanties pour l'année agricole en question jusqu'a concurrence du montant de la quantité dont aura été exempté le pays qui en aura référé au Conseil; toutefois, une augmentation des quantités garanties d'un pays exportateur nécessitera l'approbation du Conseil, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, si un pays importateur, dans tel délai que le Conseil prescrira, formule des objections à l'égard de cette augmentation, en se fondant sur le fait qu'elle aurait pour rèsultat d'aggraver les problèmes de balance des paiements de ce pays importateur.

(*b*) Si le montant de la quantité dont a été exempté le pays importateur ne peut être complètement compensé suivant la procedure prévue à l'alinéa (*a*) du présent paragraphe, le Conseil invitera les pays exportateurs, si le pays qui lui en a référé est un pays importateur, ou les pays importateurs, si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, à accepter une réduction de leurs quantités garanties pour l'année agricole en question, à concurrence de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé, compte tenu de tous ajustements opérés en vertu de l'alinéa (*a*) du présent paragraphe.

(*c*) Si le total des offres reçues par le Conseil de la parte des pays exportateurs et importateurs, à l'effet soit d'augmenter leurs quantités garanties en vertu de l'alinéa (*a*) du présent paragraphe, soit de réduire leurs quantités garanties en vertu de l'alinéa (*b*) du présent paragraphe, dépasse le montant de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé au Conseil, leurs quantités garanties seront, à moins que le Conseil n'en décide autrement, augmentées ou réduites, selon le cas, au prorata, pourvu que l'augmentation ou la réduction de la quantité garantie d'un de ces pays ne dépasse pas son offre.

(*d*) Si le montant de la quantité garantie dont est exempté le pays qui en a référé au Conseil ne peut être complétement compensé de la façon prevue aux alinéas (*a*) et (*b*) du présent paragraphe, le Conseil réduira les quantités garanties pour l'année agricole en question, figurant à l'annexe *A* de l'article III, si le pays qui lui en a référé est un pays exportateur, ou à l'annexe *B* de l'arti-

cle III, si le pays qui lui en a référé est un pays importateur, du montant nécessaire pour que le total d'une annexe soit égal à celui de l'autre annexe. A moins que le pays exportateurs, en cas de réduction à l'annexe *B*, ou les pays importateurs, en cas de réduction à l'annexe *A*, n'en décident autrement, la réduction sera effectuée au prorata compte tenu de toute réduction déjà effectuée en vertu de l'alinéa (*b*) du présent paragraphe.

ARTICLE XI.

Augmentation par consentement mutuel des quantités garanties.

Le Conseil peut, à tout moment, à la demande d'un pays exportateur ou d'un pays importateur, approuver une augmentation des chiffres figurant à l'une des annexes, pour le reste de la période couverte par le présent Accord, si une augmentation égale est apportée à l'autre annexe pour la même période, sous réserve de l'accord des pays exportateurs et importateurs dont les chiffres seraient modifiés de ce fait.

ARTICLE XII.

Achats supplémentaires en cas de besoins critiques.

En vue de subvenir à des besoins critiques qui se manifestent ou menacent de se faire sentir sur son territoire, un pays importateur peut faire appel au Conseil pour lui demander de l'aider à obtenir des approvisionnements de blé en supplément de ses « achats garantis ». Après examen de cette demande, le Conseil, à condition qu'il reconnaisse qu'une telle crise ne peut être résolue d'autre manière, pourra réduire au prorata les quantités garanties des autres pays importateurs, afin de fournir la quantité de blé qu'il jugera nécessaire pour remédier à la situation critique créée par cette pénurie. La majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs sera nécessaire pour décider toute réduction des « achats garantis », effectuée en vertu du présent paragraphe.

QUATRIÈME PARTIE — ADMINISTRATION

ARTICLE XIII.

Le Conseil.

A) *Acte constitutif.*

1. - Il est créé par les présentes un Conseil International du Blé pour administrer le présent Accord.

2. - Chaque pays exportateur et chaque pays importateur est membre votant du Conseil et peut être représenté aux réunions par un délégué, un suppléant et des conseillers.

3. - Tout pays reconnu par le Conseil comme n'exportant pas regulièrement ou n'important pas regulièrement du blé peut devenir membre du Conseil sans droit de vote, pourvu qu'il accepte les obligations imposées par l'arti-

cle VIII et consente à payer la cotisation fixée par le Conseil. Tout pays membre du Conseil sans droit de vote est autorisé à envoyer un représentant aux réunions.

4. - L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies, l'Organisation Internationale du Commerce, le Comité Intérimaire de Coordination des Ententes Internationales sur les Produits et, sur décision du Conseil, toute autre organisation intergouvernementale, peuvent chacune déléguer un représentant n'ayant pas le droit de vote aux réunions du Conseil.

5. - Pour chaque année agricole, le Conseil élit un Président et un Vice-Président.

B) *Pouvoirs et fonctions du Conseil.*

6. – Le Conseil établit son règlement intérieur.

7. – Le Conseil tient les registres nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et peut réunir toute autre documentation qu'il juge souhaitable.

8. – Le Conseil publie un rapport annuel et peut publier toute autre information relative à des questions relevant du présent Accord.

9. – Le Conseil, après consultation avec la Commission Consultive du Blé créée en vertu du Memorandum d'Accord approuvé en juin 1942 et amendé en juin 1946, pourra reprendre les archives, l'actif et le passif de cet organisme.

10. – Le Conseil a tous autres pouvoirs et exerce toutes autres fonctions qu'il peut estimer nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions du présent Accord.

11. – Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, déléguer l'exercice de n'importe lesquels de ses pouvoirs ou fonctions. Le Conseil peut, à tout moment, révoquer une telle délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégues par le Conseil, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sera sujette à révision de la part du Conseil, sur la demande qui en aura été présentée par tout pays exportateur ou tout pays importateur, dans les délais que le Conseil prescrira. Toute décision au sujet de laquelle aucune demande de révision n'aura été présentée dans les délais prescrits liera tous les pays exportateurs et tous les pays importateurs.

C) *Vote.*

12. – Les pays importateurs détiennent 1.000 voix, qui sont réparties entre dans le rapport entre leurs « achats garantis » respectifs pour l'année agricole en cours et le total des « achats garantis » pour cette année agricole. Les pays exportateurs détiennent également 1.000 voix, qui sont réparties, entre eux dans le rapport entre leurs « ventes garanties » respetives pour l'année agricole en cours et le total des « ventes garanties » pour cette année agricole. Tout pays exportateur ou pays importateur dispose d'au moins une voix: il n'y pas de fraction de voix.

13. – Chaque fois qu'une modification se produit dans les « achats garantis » ou les « ventes garanties » pour l'année agricole en cours, le Conseil redistribue les voix, conformément aux dispositions du paragraphe 12 du present article.

14. – Si un pays exportateur ou un pays importateur est déchu de son droit de vote en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article XVII, ou en cas de suspension de son droit de vote en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article XIX, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, comme si ledit pays n'avait aucune quantité garantie pour l'année agricole en cours.

15. – Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées.

16. – Tout pays exportateur peut autoriser un autre pays exportateur, et tout pays importateur peut autoriser un autre pays importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou à toutes les réunions du Conseil. Une preuve de cette autorisation acceptable par le Conseil doit être soumise au Conseil.

D) *Sessions.*

17. – Le Conseil se réunit au moins une fois par semestre au cours de chaque année agricole et à toute date que le Président peut fixer.

18. – Le Président convoque une session du Conseil à la demande (*a*) de cinq délégués de pays exportateurs et pays importateurs ou (*b*) du délégué ou des déléguès de tout pays exportateur ou pays importateur ou de tous pays exportateurs ou pays importateurs détenant au moins dix pour cent du total de voix, ou (*c*) du Comité Exécutif.

R) *Quorum.*

19. – A toute réunion du Conseil, la présence des délégués possédant la majorité des vois dètenues par les pays exportateurs et la majorité des voix détenues par les pays importateurs est nècessaire pour constituer le quorum.

F) *Siège.*

20. – Le Conseil choisira, en juillet 1949, le lieu de son siège provisoire. Le Conseil choisira, dès qu'il le jugera opportun, le lieu de son siège permanent, après consultation avec les organismes appropriées et les institutions spécialisées des Nations Unies.

G) *Capacité juridique.*

21. – Le Conseil a, sur le territoire de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur, la capacité juridique nécessaire à l'exercice des fonctions que lui confére le présent Accord.

H) *Décisions.*

22. - Chaque pays exportateur et chaque pays importateur s'engage à se considérer comme lié par toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions du présent Accord.

ARTICLE XIV.

Le Comité exécutif.

1. - Le Conseil créera un Comité exécutif. Ce Comité exécutif sera composé de trois pays exportateurs, élus chaque année par les pays exportateurs, et de sept pays importateurs au plus, élus chaque année par les pays importateurs. Le Conseil nommera le Président du Comité exécutif et pourra nommer un Vice-Président.

2. - Le Comité exécutif sera responsable devant le Conseil et fonctionnera sous la direction générale du Conseil. Il aura tels pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par le présent Accord, et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil pourra lui déléguer en vertu du paragraphe 11 de l'article XIII.

3. - Les pays exportateurs siégeant au Comité exécutif auront le même nombre total de voix que les pays importateurs. Les voix des pays exportateurs seront réparties entre eux, ainsi qu'ils le décideront, pourvu qu'aucun pays exportateur ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix des pays exportateurs. Les voix des pays importateurs seront réparties entre eux, ainsi qu'ils le décideront, pourvu qu'aucun pays importateur ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix des pays importateurs.

4. - Le Conseil prescrira le règlement intérieur relatif à la procédure de vote du Comité exécutif, et pourra prescrire telles autres clauses qu'il jugera appropriées pour le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif devra être prise à la même majorité de voix que celle que le présent Accord exige du Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

5. - Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce pays sont en cause.

ARTICLE XV.

Le Comité Consultatif des Equivalences de Prix.

Le Conseil créera un Comité Consultatif des Équivalences de Prix composé de représentants de trois pays exportateurs et de trois pays importateurs.

Le Comité donnera son avis au Conseil et au Comité Exécutif sur les questions visées aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article VI et sur telles autres questions que le Conseil ou le Comité Exécutif pourront lui référer. Le Président du Comité sera nommé par le Conseil.

ARTICLE XVI.

Le Secrétariat.

1. - Le Conseil dispose d'un Secrétariat composé d'un Secrétaire et du personnel que pourront nécessiter les travaux du Conseil et de ses comités.

2. - Le Conseil nommera le Secrétaire et déterminera ses attributions.

3. - Le personnel sera nommé par le Secrétaire, conformément au règlement établi par le Conseil.

ARTICLE XVII.

Dispositions financières.

1. – Les dépenses des Délégation au Conseil, des représentants au Comité Exécutif et des représentants au Comité Consultatif des Équivalences de Prix seront couverts par les Gouvernements représentés. Les autres dépenses entraînées par l'administration du présent Accord, y compris celles du Secrétariat et toute rémunération que le Conseil pourra décider de verser à son Président ou à son Vice-Président, seront couvertes par voie de cotisation annuelle des pays exportateurs et des pays importateurs. La cotisation de chacun de ces pays pour chaque année agricole sera proportionnelle au nombre de voix qu'il détiendra au moment où est arrêté le budget de ladite année agricole.

2. – Au cours de sa première session, le Conseil votera son budget pour la période se terminant le 31 juillet 1950 et fixera la cotisation mise à la charge de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur.

3. – Le Conseil, lors de sa première session pendant le second semestre de chaque année agricole, votera son budget pour l'année agricole suivante et fixera la cotisation de chaque pays exportateur et de chaque pays importateur pour ladite année agricole.

4. – La cotisation initiale de tout pays exportateur ou de tout pays importateur accédant au présent Accord conformément aux dispositions de l'article XXI sera fixée par le Conseil, sur la base du nombre de voix que détiendra ce pays et de la période restant à courir dans l'année agricole en cours; toutefois, les cotisations fixées pour les autres pays exportateurs et pour les autres pays importateurs au titre de l'année agricole en cours ne seront pas modifiées.

5. – Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui omettra de régler le montant de sa cotisation dans l'année qui en suivra la fixation perdra son droit de vote jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ladite cotisation, mais il ne sera ni privé des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé des obligations que celui-ci lui impose. Si un pays exportateur ou un pays importateur perd son droit de vote aux termes du présent paragraphe, les voix seront redistribuées conformément aux dispositions du paragraphe 14 de l'article XIII.

6. – Le Conseil publiera, au cours de chaque année agricole, une situation certifiée de ses recettes encaissées et de ses dépenses engagées au cours de l'année agricole précédente.

7. – Le Gouvernement du pays où est situé le siège temporaire ou permanent du Conseil accordera une exemption d'impôts sur les appointements versés par le Conseil à son personnel; toutefois, cette exemption ne s'appliquera pas aux ressortissants de ce pays.

8 – Le Conseil devra, avant sa dissolution, prendre toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives, au moment où le présent Accord cessera d'être en vigueur.

ARTICLE XVIII.

Coopération avec d'autres Organisations intergouvernementales.

1. – Le Conseil prendra toutes dispositions utiles pour assurer l'échange d'informations et la coopération nécessaires avec les organismes appropriés des Nations Unies et leurs institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisarions intergouvernementales.

2. – Si le Conseil constate que certaines dispositions du présent Accord sont matériellement incompatibles, avec telles obligations que les Nations Unies, leurs organismes compétents et leurs institutions spécialisées pourraient établir en matière d'accords intergouvernementaux sur les produits, cette incompatibilité sera considérée comme une circonstance nuisant au fonctionnement du présent Accord, et la procédure prescrite par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article XXII sera appliquée.

ARTICLE XIX.

Contestations et réclamations.

1. – Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aura pas été réglé par voie de négociation, et toute plainte formulée contre un pays exportateur ou un pays importateur qui n'aura pas rempli les obligations qui lui sont imposées par le présent Accord, seront, sur la demande de tout pays exportateur ou de tout pays importateur partie au différend ou auteur de la plainte, déférés au Conseil, qui prendra une décision en la matière.

2. – Aucun pays exportateur ou pays importateur ne pourra être déclaré avoir enfreint le présent Accord qu'à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs. Toute constatation qu'un pays exportateur ou un pays importateur a enfreint le présent Accord devra spécifier la nature de l'infraction, et, si cette infraction comporte une défaillance de ce pays à l'égard de ses quantités garanties, elle devra spécifier l'étendue de cette défaillance.

3. – Si le Conseil constate qu'un pays exportateur ou un pays importateur a enfreint le présent Accord, il peut, à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, soit priver le pays en question de son droit de vote jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations, soit l'exclure de l'Accord.

4. – Si un pays exportateur ou un pays importateur est déchu de son droit de vote en vertu du présent article, ses voix seront redistribuées selon les dispositions du paragraphe 14 de l'article XIII. Si un pays exportateur ou un pays importateur a été déclaré en défaut pour tout ou partie de ses « quantités garanties », ou est exclu du présent Accord, les quantités restantes seront ajustées selon les dispositions de l'article IX.

CINQUIÈME PARTIE – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE XX.

Signature, acceptation et entrée en vigueur.

1. – Le présent Accord sera ouvert jusqu'au 15 avril 1949 à la signature des Gouvernements des pays figurant aux annexes *A* et *B* de l'article III.

2. – Le présent Accord devra faire l'objet de l'acceptation des Gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les instruments d'acceptation devront être déposés auprés du Gouvernement des États-Unis d'Amérique au plus tard le 1ei juillet 1949.

3. – A condition que les Gouvernements des pays figurant à l'annexe *A* de l'article III et responsables d'au moins 70 pour cent des « achats garantis », et que les Gouvernements des pays figurant à l'annexe *B* de l'article III et responsables d'au moins 80 pour cent des « ventes garanties », aient accepté le présent Accord entreront en vigueur au 1ei juillet 1949 entre les Gouvenements qui l'auront accepté. Le Conseil fixera une date, qui ne devra pas dépasser le 1ei septembre 1949, à laquelle la deuxième Partie du présent Accord entrera en vigueur entre les Gouvernemetns qui l'auront accepté.

4. – Tout Gouvernement signataire qui n'aura pas accepté le présent Accord à la date du 1er juillet 1949 pourra, après cette date, obtenir du Conseil une prolongation du délai de dépôt de son instrument d'acceptation. Les première, troisième, quatrième et cinquième Parties du présent Accord entreront en vigueur, pour ce Gouvernement, à la date de dépôt de son instrument d'acceptation, et la deuxième Partie du présent Accord entrera en viguaur, pour ce Gouvernement, à la date fixée en vertu du paragraphe 3 du présent article pour l'entrée en vigueur de cette Partie.

5. – Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifiera à tous les Gouvernements signataires chaque signature et chaque acceptation du présent Accord.

ARTICLE XXI.

Accession.

Le Conseil pourra, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les pays exportateurs et des deux tiers des voix exprimées par les pays importateurs, approuver l'accession au présent Accord de tout Gouvernement qui n'en fait pas déjà partie, et fixer les conditions de cette accession. Cette accession sera réalisée par le dépôt d'un instrument d'accession auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui notifiera chacune de ces accessions à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements accédants.

ARTICLE XXII.

Durée, amendement, retrait, achèvement.

1. – Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 juillet 1953.

2. – Le Conseil adressera aux pays exportateurs et aux pays importateurs, au plus tard le 31 juillet 1952, ses recommandations concernant le renouvellement du présent Accord.

3. – Si des circonstances se produisent qui, de l'avis du Conseil, nuisent ou menacent de nuire au fonctionnement du présent Accord, le Conseil pourra, à la majorité des voix détenues par les pays exportateurs et à la majorité des voix détenues par les pays importateurs, recommander aux pays exportateurs et aux pays importateurs un amendement au présent Accord.

4. – Le Conseil pourra fixer un délai dans lequel chaque pays exportateur et chaque pays importateur devra notifier au Gouvernement des États-Unis

d'Amérique son acceptation ou son refus de l'amendement. L'amendement prendra effet dès son acceptation par les pays exportateurs détenant les deux tiers des votes des pays exportateurs et par les pays importateurs détenant les deux tiers des votes des pays importateurs.

5. – Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui n'aura pas notifié au Gouvernement des États-Unis d'Amérique son acceptation d'un amendement à la date à laquelle celui-ci prendra effet pourra, après avoir donné par écrit au Gouvernement des États-Unis d'Amérique le préavis de retrait que le Conseil pourra exiger dans chaque cas, se retirer du présent Accord à la fin de l'année agricole en cours, mais ne sera de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant du présent Accord, et non exécutées avant la fin de la même année agricole.

6. – Tout pays exportateur qui considère que ses intérêts sont gravement compromis par la non participation au présent Accord ou par le retrait d'un pays figurant à l'annexe *A* ou à l'annexe *B* de l'article III et responsable de plus de cinq pour cent des quantités garanties de cette annexe, ou tout pays importateur qui considère que ses intérêts sont gravement compromis par la non participation au présent Accord ou par le retrait d'un pays figurant à l'annexe *B* de l'article III et responsable de plus de cinq pour cent des quantités garanties de cette annexe, pourra se retirer du présent Accord, en donnant par écrit un préavis de retrait au Gouvernement des États-Unis d'Amérique avant le 1er septembre 1949 ou à telle date plus rapprochée que pourra fixer le Conseil à la majorité des deux tiers des vois émises par les pays exportateurs et des deux tiers des voix émises par les pays importateurs.

7. – Tout pays exportateur ou tout pays importateur qui considère sa écurité nationale comme mise en danger par l'ouverture d'hostilités peut se retirer du présent Accord, en donnant par écrit un préavis de retrait de trente jours au Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

8. – Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique portera à la connaissance de tous les Gouvernements signataires et accédants chaque notification et chaque préavis reçus aux termes du présent article.

ARTICLE XXIII.

Application territoriale.

1. – Tout Gouvernement peut, au moment où il donne sa signature, son acceptation ou son accession au présent Accord, déclarer que ses droits et obligations aux termes du présent Accord ne s'appliquent pas à tout ou partie des territoires d'Outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.

2. – A l'exception des territoires au sujet desquels une déclaration a été faite en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations créés à tout Gouvernement par le présent Accord s'appliquent à tous les territoires dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité dudit Gouvernement.

3. – Après son acceptation ou son accession au présent Accord, tout Gouvernement peut, à tout moment, déclarer, par voir de notification au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, que ses droits et obligations aux termes

du présent Accord s'appliquent à tout ou partie des territoires au sujet desquels il a fait une déclaration, en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4. – Par notification de retrait donnée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, tout Gouvernement peut, en ce qui concerne tout ou partie des territoires d'Outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité, procéder à un retrait séparé du présent Accord.

5. – Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique portera à la connaissance de tous les Gouvernements signataires et de tout les Gouvernements accedants toute déclaration ou notification faites en vertu du présent article.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord aux dates figurant en regard de leurs signatures.

FAIT à Washington, le vingt-trois mars 1949, en langue anglaise et en langue française, l'une et l'autre faisant également foi, l'original devant être déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque Gouvernement signataire et à chaque Gouvernement accédant.

Pour l'Australie:
EDWING MC CARTHY

Pour l'Autriche:
L. KLEINWAECHTER

Pour la Belgique:
SILVERCRUYS

Pour la Bolivie:
R. MARTINEZ VARGAS

Pour le Brésil:
WALDER LIMA SARMANHO

Pour le Canada:
CHARLES F. WILSON

Pour Ceylan:
G. C. S. COREA

Pour la Chine:
V. K. WELLINGTON KOO

Pour la Colombie:
E. GALLEGO

Pour Cuba:
R. SARABASA

Pour le Danemark:
A. F. KNUDSEN

Pour la République Dominicaine:
JOAQUIN E. SALAZAR

Pour l'Equateur:
A. DILLON

Pour l'Egypte:
A. HASSAN

Pour le Salvador:
SALVADOR JAUREGUI

Pour la France:
H. BONNET

Pour la Grèce:
COSTAS P. CARANICAS

Pour le Guatemala:
I. GONZALES AREVALO

Pour l'Inde:
N. G. ABHYANKAR
R. R. SAKSENA

Pour l'Irlande:
TIMOTHY O' CONNEL

Pour Israël:
I. SAMUEL
ARTHUR C. A. LIVERHANT

Pour l'Italie:
ALBERTO TARCHIANI

Pour le Liban:
EMILE MATTAR

Pour la Liberia:
W. R. TOLBERT

Pour le Mexique:
C. M. CINTA

Pour les Pays-Bas:
J. B. RITZEMA VAN IKEMA

Pour la Nouvelle-Zélande:
R. W. MARSHALL

Pour le Nicaragua:
ALFREDO J. SACASA

Pour la Norvège:
WILHELM MUNTHE MORGENSTIERNE

Pour le Panama:
O. A. VALLARINO

Pour le Pérou (Subject to the reservation that the guaranteed purchases in the case of Peru, specified in Annex *A* to article III, shall changed from 200.000 to 150.000 metric tons):
C. DONAYRE

Pour la République des Philippines:
EMILIO ABELLO
URBANO A. ZAFRA
JUSTIANO D. QUIRINO

Pour le Portugal:
ANTONIO FERREIRA D'ALMEIDA

Pour l'Arabie Saoudite:
AHMED ARDUL JABBAR

Pour la Suède:
A. AMINOFF

Pour la Suisse:
WERNER FUCHSS

Pour l'Union Sud-Africaine:
W. A. HORROCKS

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
F. S. ANDERSON

Pour les États-Unis d'Amérique:
CHARLES F. BRANNAN
ALBERT J. LOVELAND

Pour l'Uruguay:
JUAN FELIPE YRIART

Pour le Venezuela:
SANT E. VERA

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Utilizzazione dei fondi E.R.P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna » (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione dei fondi E.R.P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario, legge lo stampato n. 432.*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Onorevoli senatori, l'argomento che tratta la legge che è presentata alla nostra approvazione è di tale importanza per la mia Isola, che io sento il bisogno di dire brevi parole sull'argomento. Dirò subito che questo progetto di legge costituisce un atto di politica economica tra i più importanti per la nostra Sardegna, e affermo che è un atto di politica economica perchè il relatore non è di questa opinione. Egli dice che non è un atto di politica ma di solidarietà umana; ora noi democratici cristiani riteniamo che tutti gli atti di politica devono essere atti di solidarietà umana. Fra i due termini non vi è antitesi, per noi che crediamo nel fondamento morale e etico di ogni atto giuridico dell'attività dello Stato in quanto tale, e riteniamo che la solidarietà umana debba essere a base di ogni atto politico; che questo sia atto politico lo dimostra il fatto che la politica economica – come è definita dalla dottrina più recente – è quell'attività dello Stato la quale cerca di influire sui fatti economici, perchè sia stimolata la produzione e perchè ne sia equamente ripartito il frutto; essa considera appunto la politica rivolta ad aumentare la popolazione, a permettere ad essa un più alto livello di vita, ad assicurarle uno sviluppo fisico e morale come un atto di politica economica. Anzi, secondo alcuni autori, proprio l'intervento dello Stato nella politica democratica rappresenta uno degli atti di politica economica più vecchi e più giusti. Soprattutto per noi democristiani che teniamo l'uomo in tale considerazione da porlo al centro di tutto lo Stato, questo atto è un atto di politica economica che ha il più grande significato.

Per quel che riguarda l'importanza che ha per la Sardegna questo atto, nella relazione del senatore Cavallera, ed anche in quella presentata dal Governo, ci sono dei dati che ci debbono far riflettere. Noi abbiamo avuto in Sardegna nel 1946, circa 75 mila casi di malaria; nel 1945 abbiamo avuto 246 morti, nel 1946, 167. Questi dati, che sono di per sè molto eloquenti, non ci dicono la verità della vita in Sardegna, perchè io vi posso dire che tutti i comuni situati ad un livello più basso di 600 metri sul mare erano colpiti da malaria. Chi vi parla appartiene ad un collegio nel quale solo due comuni, tra i tanti che lo compongono, erano esenti dalla malaria. Io vengo da una terra dove la malaria era così grave ed infieriva in una forma così terribile, che nessuno ne era immune, perchè era impossibile liberarsi da essa.

L'ho avuta io, l'hanno avuta le persone a me più care, ed è purtroppo in noi una tradizione dolorosa, che soltanto in questo momento riusciamo felicemente a spezzare. Quindi la malaria era una malattia che colpiva tutta la Sardegna; e vi posso dire che sopra tutto le regioni più fertili: i campidani di Oristano e di Cagliari, la Marmilla e la Trexenta, regioni tra le più granifere della nostra isola, erano quelle più colpite, in esse la malaria costituiva un assillo, nel senso vero del termine. Ci sentivamo come braccati da una malattia da cui non ci si riusciva a difendere. La piccola implacabile zanzara ci dava un morbo terribile, e ci colpiva in momenti in cui era richiesto un maggiore sforzo fisico, cioè durante il periodo della raccolta e della trebbiatura. Noi tutti in quel momento venivamo assaliti da questo male, sicchè si è avuto questo fenomeno tristissimo: che le classi che hanno potuto, si sono allontanate dalle campagne, e queste mostrano oggi quell'aspetto desolato e triste che il senatore Spallicci ha descritto con tanta poesia e tanta verità.

Nel 1946 si iniziava questa campagna che venne svolta in forma perfetta. A me non interessa – perchè è stato largamente esposto – di quali mezzi economici, finanziari, chimici essa si sia potuta giovare, a me interessa solo mettere in luce lo spirito che l'ha animata.

Noi abbiamo visto tecnici di tre diverse nazioni – italiani, inglesi e americani – uniti tutti in uno sforzo tenace contro questo flagello biblico della Sardegna. Io debbo sottolineare questo lato. Di fronte ad un male come questo non ci debbono essere divisioni di razza, di stirpe, ma tutti debbono sentirsi uniti dal sentimento profondo di difesa dell'uomo.

Quali i risultati raggiunti? Molto consolanti, direi quasi che costituiscono un miracolo. Noi stessi non ci crediamo ancora, ci pare impossibile che in quelle case in cui vivevamo come asserragliati dietro le reti metalliche, febbricitanti, possiamo oggi tranquillamente svolgere la nostra attività. Oggi vediamo i lavoratori più sereni, tranquilli perchè liberi ormai dal tremendo malanno. Nel 1948 non vi è stato in Sardegna nessun nuovo caso di malaria.

Sarebbe a me facile far qui della retorica, invocare le tradizioni della Sardegna, dire il perchè e il per come, noi abbiamo diritto a questo aiuto. Ma non voglio farlo. Tutti gli onorevoli colleghi, di qualunque settore, portano, io penso, alla mia terra lo stesso amore che porto io, perchè la considero una parte integrante dell'Italia e vedo tra essa e il Continente un vincolo così profondo che l'autonomia non potrà affievolire o spezzare, ma consoliderà.

Però faccio delle domande precise al Governo. Gradirei anzitutto che la lotta continuasse fino alla completa vittoria sul male. So che la lotta continuerà fino al 1950 e spero che entro quell'anno non si possa più parlare di malaria in Sardegna. Ma gradirei che questo E.R.L.A.A.S. continuasse la sua attività, non più per estirpare un male, che non dovrebbe più esistere, ma per sorvegliare che non riapparisca. Non è mio compito indicare gli accorgimenti tecnici e organizzativi che dovranno presiedere a questa attività, ma ritengo indispensabile l'esistenza di un ente di sorveglianza che possa in ogni momento vedere come e dove nasce il male, e possa tempestivamente provvedere a stroncarlo fin dall'inizio.

Gradirei che l'ente conservasse la sua autonomia, cioè che non diventasse un organo dello Stato, perchè solo conservando la forma autonoma dell'ente noi possiamo ottenere la collaborazione di nazioni diverse, possiamo fondere queste volontà differenti e operanti; solo lasciando che l'E.R.L.A.A.S. viva come Ente noi possiamo assicurargli una vita utile e feconda. L'articolo 5 della legge che ci vien sottoposta aumenta i poteri dell'Alto Commissario sulla sorveglianza; noi non abbiamo nulla in contrario; gradiremmo però che questa sorveglianza venisse esercitata sentita la Regione che oggi è nata e che su questo campo può e' deve dire la sua parola, anche perchè, secondo lo statuto speciale della Sardegna, essa ha la competenza di fare ciò.

Desidero inoltre essere assicurato su questo punto: esiste (io non la conosco) una legge sull'azione sanitaria che permetta di difenderci dalla importazione, parola inesatta ma espressiva, di questo male? Gradiremmo che gli aerei, che le navi che toccano la nostra isola fossero obbligati a sottoporsi ad un severo controllo sanitario, perchè non avvenga a noi quel che è avvenuto al Brasile, dove la malaria è giunta sulle ali, ma non sulle sue ali, bensì sulle ali di un aeroplano. Vorremmo quindi che gli aerei e le navi – come già avviene per tanta altra parte dell'attività sanitaria – fossero controllati in forza di una precisa norma di legge.

Detto questo debbo esprimere il mio ringraziamento come sardo per questa attività governativa, e questo lo faccio, non per compiere un dovere, ma per soddisfare un sentimento vivo e profondo dell'animo mio e dell'animo dei miei conterranei. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlinguer, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno: « Il Senato approva il disegno di legge e fa voti perchè nella assegnazione dei terreni bonificati si tengano presenti le cooperative di lavoratori agricoli ».

Il senatore Berlinguer, ha facoltà di parlare.

BERLINGUER. Non è senza significato che la relazione a questo disegno di legge, relazione insieme serena e appassionata, sia stata stesa dal venerando decano dei senatori sardi, da colui che tutta la Sardegna, da cinquanta anni a questa parte, riconosce come un apostolo del socialismo, il collega Cavallera. La posizione politica dell'onorevole Cavallera dispensa me, il mio gruppo e tutta la minoranza del Senato dal dichiarare che noi voteremo il disegno di legge. E le poche mie considera-

zioni son fatte appunto a nome della minoranza e particolarmente dei senatori sardi di questi banchi, fra cui anche il collega Oggiano che me ne ha dato anch'egli incarico. Considerazioni brevissime. Prima: dinanzi a certe teorie di rapido ripopolamento dell'Isola che hanno forse avuto soltanto un valore contingente in periodo elettorale, noi consideriamo questo disegno di legge come un fatto concreto, degno di incondizionato plauso.

GENCO. Finalmente l'onorevole Berlinguer è soddisfatto !

BERLINGUER. Lei è in grave errore: noi siamo sempre sereni e credo che queste dichiarazioni ne diano la riprova.

Secondo punto: L'E.R.L.A.A.S. e specialmente la fondazione Rockefeller hanno acquistato grandi benemerenze in questa lotta condotta in Sardegna. E quando io parlo di lotta ne parlo anche in senso proprio perchè questa campagna per debellare il flagello secolare della nostra Isola ha avuto anche i suoi caduti ai quali è giusto che il Senato tributi il suo omaggio. È questa una lotta non circoscritta nell'ambito della Sardegna, ma, come ha già accennato il collega Carboni, una lotta che assume valore anche sul piano nazionale.

Ecco perchè noi approveremo questo disegno di legge, il quale risponde ad una esigenza assoluta ed indilazionabile, quella di proseguire questa lotta per debellare una piaga della mia Isola fino a raggiungere la vittoria definitiva.

A queste considerazioni brevissime aggiungerò due parole per illustrare il mio ordine del giorno. L'ho formulato in forma generica di semplice raccomandazione, come pura espressione di un voto, proprio perchè esso potesse avere anche il consenso di tutto il Senato ed essere accettato dal Governo. Il voto consiste in questo, che nell'assegnazione dei terreni che potranno esser bonificati da questa campagna antimalarica si tengano presenti le cooperative di lavoratori agricoli. Penso che il Senato possa accogliere unanime questo ordine del giorno il quale parte dalla esplicita premessa dell'approvazione del disegno di legge. Noi confermiamo perciò di voler dare il nostro voto favorevole a questa legge veramente provvida e sentiamo di poter dire ciò come socialisti, come sardi e come italiani. (*Vivi, generali applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Cavallera.

CAVALLERA, *relatore*. Onorevoli senatori, permettetemi che anzi tutto ringrazi i componenti della 11ª Commissione che mi hanno nominato relatore di questo disegno di legge, tenendo conto della mia duplice qualità di medico e di sardo di elezione. Essi hanno così permesso di chiudere in bellezza la mia modesta carriera di medico, la quale è cominciata presentando per la tesi di laurea il tema: « La malaria e la sua profilassi » nel lontano novembre 1887 e si conclude oggi con la relazione che ho avuto l'onore di presentarvi e con questo breve intervento. Mi è di suprema gioia constatare che la fisionomia della Sardegna dal punto di vista malariologico in questi 52 anni si è andata capovolgendo di sana pianta. Dai 1200 morti in media all'anno nel quinquennio 1895-1900 si arriva adagio adagio agli 872, media dei morti di malaria in Sardegna nel decennio 1903-1912, e ciò per effetto di un lento lavoro di bonifica terriera ed umana, quest'ultima conseguita da una somministrazione più larga e razionale dei sali di chinino in seguito ai provvedimenti legislativi circa il chinino di Stato. Ma la situazione è sempre gravissima. La percentuale dei morti per malaria in Sardegna su 10 mila abitanti nel 1913 è sempre del 10,25, mentre nel resto d'Italia varia dal 7,46 per la Basilicata, all'1,53 per il compartimento di Roma, al 0,09 per il Piemonte, al 0,13 per la Lombardia e al 3,80 in media per la Sicilia e la Calabria. Sui 256 Comuni della provincia di Cagliari nel 1913 tutti i 256 sono malarici; sui 107 Comuni della provincia di Sassari, 106 sono malarici. L'unico non malarico è La Maddalena posto su un isolotto quarzoso sufficientemente lontano dall'isola madre. Circa i due terzi dell'intera popolazione sarda sono o sono stati colpiti dalle febbri malariche. Specialmente nelle campagne la situazione era triste e dolorosa. Ovunque migliaia di stimmate della malaria: sono bambini macilenti, scheletriti, dalle occhiaie profonde, dallo

sguardo spento, dalla pelle itterica, dal grosso ventre tumido. I più piccoli invano si attaccano ai vuoti seni, giallastri e penduli, della povera madre febbricitante che a 25 anni appare come una povera vecchia disfatta; gli uomini sono sfiniti, la zappa casca loro di mano, non hanno forza nè fisica nè psichica, rassegnati al male che li travaglia e che poi inesorabilmente li finisce con morte precoce. Tutt'attorno squallore di terre abbandonate, di miseria nera, masserizie lercie, cenci luridi di paria senza speranze e senza desideri, capanne e tuguri, in cui il tracoma e la tubercolosi trovano il loro naturale alimento. I villaggi sono radi e tristi, le stesse città, salvo Cagliari, Sassari e Nuoro, hanno aspetto melanconico e non accogliente. Oristano, situata al centro di una delle regioni che potrebbero essere fertilissime, è chiamata la tomba dei forestieri. Davanti a tanta rovina uomini generosi ed eminenti si commuovono e dedicano la loro vita per porvi riparo. Nell'Università di Pavia il professor Golgi, in quella di Roma Marchiafava, Grassi, Celli e Baccelli e diecine di altri studiano indefessamente, scoprono l'essenza della malaria, il modo con cui l'uomo viene contagiato e fissano in poche specie di zanzare anofeli il nemico da combattere. Il ciclo è scoperto: l'anofele punge e succhia il sangue infetto dell'uomo ammalato e poi punge il sano e gli inocula il germe della malattia.

Se non c'è malarico la zanzara è innocua, se non c'è la zanzara l'uomo non può essere infestato. Per combattere e far scomparire la malaria occorre dunque o guarire contemporaneamente tutti i malarici difendendoli in pari tempo dalle punture delle zanzare o distruggere le zanzare malariche.

Comincia così la grande battaglia: i medici intensificano la cura dei malarici, gli ingegneri agrari bonificano terreni limitando in tal modo lo sviluppo larvale delle zanzare. Si ottengono buoni effetti, ma insufficienti: la malaria non si distrugge.

Intanto maturano i tempi, si scopre il D.D.T., la sostanza chimica sterminatrice degli insetti e innocua per gli altri animali, la si perfeziona, la si fabbrica a migliaia di tonnellate e si adopera su vasta scala durante la guerra con soddisfazione generale. Applicata in Sardegna può compiere il miracolo della smalarizzazione. Ci sono già esempi della completa eradicazione delle zanzare malarigene in Egitto e in Brasile.

L'audace progetto viene studiato dai funzionari della Fondazione Rockfeller unitamente al nostro Alto Commissario dell'igiene e della sanità pubblica. Quello offre il personale dirigente, i primi fondi e l'attrezzatura iniziale, e si fanno i primi esperimenti.

Il 12 aprile 1946 viene emanato il decreto luogotenenziale n. 174 con il quale si costituisce l'Ente Regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, (E.R.L.A.A.S.) con sede a Cagliari con un finanziamento di 300 milioni da prelevarsi sul fondo assistenza e ricostruzione dell'UNRRA. L'opera grandiosa della eradicazione della zanzara dalla Sardegna viene condotta con grande accortezza e tenacia e prosegue per oltre due anni inesorabilmente. Centinaia, migliaia di tonnellate di D.D.T. sono state sparse dovunque con vero criterio scientifico. Le zanzare sono scovate in ogni angolo più remoto, anzi si avvelena il luogo dove esse un dì probabilmente andranno a posarsi. Le loro larve depositate nelle acque tiepide e tranquille degli stagni, delle pozzanghere e delle paludi, sono anch'esse scovate ed irrorate con lo spruzzo mortale.

Nel pieno della campagna antianofelica sono ben 25 mila gli addetti a questa minuziosa ed implacabile lotta. Lavora il Centro di Miscelazione, lavorano gli aeroplani spruzzatori, lavorano i manovali per le bonifiche e il drenaggio. La Sardegna negli anni 1947 e 1948 è tutta un vero campo di battaglia. Tanta armonia di lavoro e tanta tenacia hanno ottenuto effetti che superarono le più rosee aspettative. Basti dire che nel 1948 per la prima volta da millenni non vi è stato alcun caso di malaria primitiva.

Questa grande battaglia e questi splendidi risultati sono costati molto denaro. La fondazione Rockfeller ha dato generosamente, oltre che un numero sufficiente di valenti tecnici e medici già esperti per la lotta antianofelica, combattuta in Brasile e in Egitto, un contributo di 335 mila dollari e gli amministratori del fondo lire U.N.R.R.A. d'accordo con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità approvarono il progetto per il finanziamento E.R.P.

con le seguenti assegnazioni: per il 1946-47, 300 milioni, per il 1948, un miliardo 79 milioni 396.350 lire e, per il 1949 lire 214.994.375, aumentate poi di un altro miliardo per nuove necessità.

Ora siamo alla fine, occorre consolidare e assicurare per sempre i frutti preziosi di tanto lavoro. Guai se per gretta economia si dovesse rinunciare all'ultimo controllo, all'irrorazione supplementare! Si potrebbe compromettere tutto e veder rinnovarsi in breve tempo la deprecata situazione precedente. Basterebbe che pochi nuclei di zanzare o di larve sopravvivessero e tutto sarebbe perduto. Bisogna dunque avere i mezzi per assicurarci il buon esito assoluto. Costi quel he costi, direbbe un autorevole parlamentare, e qui avrebbe perfettamente ragione.

L'Alto Commissario per l'igiene e sanità, che ha la responsabilità di fronte al Parlamento della perfetta esecuzione della lotta antianofelica in Sardegna, domanda al Parlamento lo stanziamento di lire 3.376.485.545 sul fondo E.R.P., diviso in tre annualità cioè fino all'esercizio 1950-51. Tale somma va spesa in grandissima parte per gli oneri al personale, impegnato nei molteplici lavori della gigantesca opera. Sui 2 miliardi e 25 milioni richiesti per il corrente esercizio 1948-49 le spese per la mano d'opera in genere sono di lire 1 miliardo e 389 milioni, nel 1949-50, su 1 miliardo e 200 milioni, le spese per il personale sono di 825 milioni, restando appena lire 365 milioni per tutte le altre spese. Infine lire 165 milioni richieste per il 1950-1951 sono tutte per il personale. Da che si vede che, mentre si combatte la lotta antianofelica, si porta pure un grande contributo contro la disoccupazione. Il Senato è invitato dunque ad approvare unanimamente questa legge, che se è un atto di solidarietà nazionale è anche un atto di riparazione all'abbandono, in cui è stata tenuta per tanti anni la Sardegna. Essa è anche un grande contributo per la rinascita del Mezzogiorno; mentre la redenzione della Sardegna dalla malaria avrà una eco internazionale e darà prestigio al nostro Paese.

Una raccomandazione desidero fare all'onorevole Segni d'accordo con quella che ha fatto l'amico Berlinguer. Siccome molti terreni prima abbandonati diverranno coltivabili e fertili, dovranno essere quotizzati ed affidati a piccoli proprietari o, meglio ancora, a cooperative fra contadini, tanto più che questi terreni dovranno essere coltivati immediatamente per contribuire al miglior esito della lotta. In più, oggi potrà essere consigliata e favorita l'immigrazione di contadini in Sardegna, cosa che fino a ieri era impossibile a causa del pericolo mortale della malaria.

Onorevoli colleghi, ho davanti ai miei occhi una grande visione. A me pare di vedere – – e mi commuovo allo spettacolo solenne io, che non credo nell'al di là – a me pare di vedere i sardi, ricchi e poveri, colti e analfabeti, contadini e pastori, minatori e pescatori, radunati nelle chiese, nelle case, nei campi, con austera esultanza, alzare le mani al Cielo ed esclamare: « Signore, sii lodato, tu finalmente hai esaudito la preghiera millenaria dei nostri padri e nostra: a malaria libera nos Domine ». (*Applausi vivissimi*). Ringraziamo anche gli Americani ed il Parlamento. La nostra mortale nemica, la malaria, è vinta, è scomparsa. La Sardegna è salva. I nostri campi liberi e fecondi ora daranno pane, non solo a noi, ma a milioni di italiani. Viva la Repubblica ! (*Applausi vivissimi e generali; molte congratulazioni*).

BUONOCORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Onorevoli colleghi, con la approvazione di questo disegno di legge il Parlamento d'Italia dà prova della sua solidarietà alla valorosa Isola dei Sardi, la quale nella guerra di liberazione del 1915-18 non ebbe un solo disertore. Noi dell'11ª Commissione volemmo indicare quale relatore l'onorevole collega Cavallera, in omaggio appunto ai sentimenti dai quali ci sentiamo legati alla nobile Sardegna altrice di forti ingegni e di eroiche tempre. Ho sentito che siamo sulla buona via per la totale distruzione del flagello della malaria. La notizia ci riempie di gioia perchè siamo certi che per effetto di tale totale distruzione la Sardegna rivivrà una nuova vita. Scomparirà del tutto il triste fenomeno dell'urbanesimo e sorgeranno i villaggi rurali dove i contadini in case igieniche, vivranno accanto alla loro terra, ai loro armenti, all'ombra del campanile della propria chiesetta

rustica. Di fronte alla importanza ed alla nobiltà dei fini io sono certo che il Senato darà al disegno di legge, unanime e con entusiasmo, il suo suffragio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'entusiasmo che ha vibrato nelle parole del relatore e degli altri senatori Carboni, Berlinguer e Buonocore, si ripercuote con vivo consenso nei nostri cuori.

La prima volta che andai in Sardegna e vidi al lavoro l'E.R.L.A.A.S., ebbi una tal sensazione che si espresse poi in vari articoli che scrissi in giornali o in riviste, per i quali qualcuno mi rinfacciò un eccessivo lirismo. Confesso che fui preso allora da una viva commozione vedendo in atto il lavoro di redenzione dell'isola. Se noi ci commoviamo di fronte ad un preparato che può distruggere l'umanità, come non dovremmo sentire questo impeto di esaltazione di fronte ad un altro preparato, quale è il D.D.T. e l'Oktaclor che ci libera da quella millenaria maledizione che infesta l'Isola qual'è la malaria ? Giungendo in quei luoghi, dicevo, avevo notato come il problema non potesse essere ristretto nei limiti angusti nè della E.R.L.A.A.S., cioè della fondazione per la lotta antianofelica, nè tanto meno oggi in un disegno di legge. Il finanziamento che il Senato è chiamato a fare non è esclusivamente nè per l'Alto Commissariato di Igiene e Sanità, nè per l'E.R.L.A.A.S., nè per un esclusivo problema igienico e sanitario, ma trascende, come hanno accennato gli oratori precedenti, tutto ciò. È tutto un avvenire che si apre all'Isola per l'agricoltura, per l'industria; quindi non si creda che stanziando quei 3 miliardi e 386 milioni si debba esclusivamente pensare ad un problema di carattere igienico-sanitario. Vi sono ancora lacune e ostacoli da superare. Tra gli altri, per esempio, vi è il mancato coordinamento della lotta in Sardegna colla lotta che il Governo francese ha appena abbozzato in Corsica. Io mi sono preoccupato di quel fatto ed andando a Parigi avevo invitato il Ministro della Sanità pubblica francese a visitare insieme i luoghi in questione. Della cosa abbiamo riparlato a Roma, in occasione del Congresso mondiale della sanità, ma degli impegni sopravvenuti hanno impedito al Ministro francese di fare questa visita che abbiamo rimandato a settembre. In ogni modo è necessario che il coordinamento ci sia perchè la Francia ha rivolto le sue attenzioni solo ad una parte dell'Isola. È indubbio che la configurazione geografica della Corsica non è da paragonarsi a quella della Sardegna. La Corsica è più montuosa e più piccola e la distribuzione dell'anofele non è identica nella parte settentrionale e in quella meridionale.

Oggi noi dobbiamo insistere nella quarantena, come ha sostenuto il senatore Carboni. Dobbiamo avere la garanzia che i navigli e gli aerei che vengono in Sardegna non portino a noi quelle zanzare che abbiamo distrutto nelle terre di Sardegna. Posso garantire che il servizio di quarantena è iniziato. Nell'ultimo bollettino dell' E.R.L.A.A.S., si dice: « Il giorno 5 aprile ultimo scorso ha avuto inizio nel porto di Cagliari il lavoro di quarantena consistente nel trattamento di D.D.T. (e di altri insetticidi) di tutti i natanti in arrivo d'oltre mare. Successivamente il lavoro si è esteso ai porti di Santa Teresa di Gallura, La Maddalena, Alghero e Olbia ».

Però dobbiamo considerare che c'è anche il traffico di piccolo cabotaggio e di contrabbando che può sfuggire al controllo regolare e dobbiamo intensificare la vigilanza. Non solo i natanti o i piroscafi che vengono d'oltre mare, ma anche il piccolo contrabbando tra le due isole ci può portare qualche ospite sgradito.

Ma quello che è confortevole è che le infezioni primarie non si notano quasi più nell'isola sarda. Gli ultimi tre casi che erano stati segnalati telegraficamente, sono infatti risultati non di malaria. In uno si trattava di broncopolmonite, in un altro di malaria recidiva ed il terzo era una febbre di cui il paziente è subito guarito prima che il telegramma giungesse a destinazione. Facendo gli strisci sanguigni dei casi denunciati come sospetti, si vide in conclusione che non si trattava di malaria.

Gli inconvenienti cui accennavo sono dati dalle distruzioni totali di insetti causati dalle irrorazioni dei disinfestanti. Non solo le zanzare e le mosche sono rimaste uccise,

ma anche le api. Perciò gli apicultori si sono lamentati della strage dei loro alveari. Tutto questo è stato fatto in un primo tempo. D'altra parte valeva la pena di uccidere delle api per salvare gli uomini. Gli apicultori hanno ragioni da far valere ed hanno intentato processi allo Stato. Altrettanto vorrebbero fare gli itticultori, ma in Sardegna realmente, una grande abbondanza di pesce negli stagni non sembra ci sia mai stata. D'altra parte gli esperimenti fatti hanno dimostrato che in conclusione la specie che può essere distrutta dalla irrorazione del D.D.T in fondo non è neanche molto redditizia. Bisogna poi ricordare che se la specie viene distrutta in un periodo di tempo non lungo, in un secondo tempo quando le cause della distruzione vengono a cessare, riesce a moltiplicarsi in una maniera prodigiosa. Vediamo per esempio che le vespe che attorniavano i grappoli di uva nei nostri vigneti si sono moltiplicate da quando abbiamo distrutto le mosche e le zanzare per l'assenza di nemici, di concorrenti nella gara della voracità. Dunque una ragione di più per accogliere quello che è stato il consiglio del senatore Carboni, di continuare cioè nell'opera di disinfestazione. Non spaventatevi, onorevoli colleghi, perchè non è la stessa somma che chiederemo per la continuazione di questa opera. Ma se è vero che avremo bisogno del solfato di rame, per combattere ad ogni stagione la peronospera, avremo bisogno del D.D.T. da irrorare nei tuguri della povera gente sarda, nelle case e nei covili, perchè è lì che si annida la anofele dopo aver punto l'uomo; quindi le irrorazioni le facciamo esclusivamente nelle case. In questo periodo continueremo a fare la lotta anti-larvale; dopo avere ucciso le alate bisognerà eliminare le larve che producono le zanzare. E se questo esperimento riuscirà sarà tanto di guadagnato, altrimenti continueremo ad irrorare sopra tutto le case, gli abituri, i posti dove stazionano gli armenti, che purtroppo sono bradi in Sardegna. Anche questo è uno dei problemi che si risolveranno nel domani; l'armento brado non porta alla stabilizzazione, alla concimazione, alla fertilizzazione della terra, quindi nella vita di domani dovremmo tenere conto della possibilità che il contadino viva sulla terra ed abbia il suo armento come avviene in tutte le regioni d'Italia.

Quanto al senatore Berlinguer, alle sue parole mi associo sia per la lode che ha tributato al nostro Cavallera, che è stato un pioniere come medico condotto nella Sardegna, sia per l'omaggio riverente ad un aviatore caduto nell'adempimento del suo dovere. Costui con un piccolo aeroplano è precipitato vicino ad uno stagno su cui doveva irrorare il disinfettante, poco lontano da Cagliari, nei pressi di Muravera. Per un impeto di vento è andato a cozzare contro un roccione e l'urto è stato fatale.

Qui è stato espresso il voto di affidare il latifondo sardo o a coperative, o a singoli lavoratori candidati alla piccola proprietà (vi ha accennato lo stesso relatore onorevole Cavallera); noi lo accettiamo come tale e lo trasmettiamo al Ministero dell'Agricoltura. Per parte nostra metteremo tutto il fervore perchè questo voto sia esaudito.

Vorrei inoltre aggiungere qualche cosa perchè nell'accorata descrizione dell'onorevole Cavallera, le condizioni igieniche e sanitarie dell'isola appaiono a tinte così fosche che possono avere indubbiamente spaventato ed attristato l'Assemblea. Noi siamo convinti che il carattere stesso della razza sarda cambierà domani con una nuova possibilità di vita. Non vedremo più quei visi macilenti ed anche quei colori subitterici che conferisce la malaria. E il giovamento non sarà limitato ai redenti della malaria, ma lo vedremo anche per altre malattie. Indubbiamente anche i malati di tubercolosi se ne avvantaggeranno. Avremo una razza migliore e avremo ragioni di più per vedere ed augurare una razza che adeguerà alla statura fisica l'altezza morale che abbiamo sempre ammirato nel passato. Vedremo gli agricoltori sardi pari ai soldati sardi della brigata Sassari che ammirammo sul Carso accanto ai nostri battaglioni, e potremo davvero aprire una èra nuova alla Sardegna. Sarà rinnovata l'agricoltura, uguagliata a quella piccola oasi di Arborea in cui i nostri corregionali sono andati con criteri nuovi ad aprire vie nuove all'agricoltura sarda. La densità della popolazione e il tono di vita aumenteranno notevolmente, così attraversando quella magnifica isola, tanto piena di suggestione, non ci sentiremo più stringer il cuore vedendo chilo-

metri e chilometri di terre quasi deserte. Sarà esaudito quel voto che io ho sentito formulare un giorno a Nuoro di erigere sulla vetta più alta del Gennargentu un ricordo marmoreo, una specie di piramide che dica: la terra sarda è stata redenta dalla malaria. In quel giorno, sentiremo di avere sciolto il debito di riconoscenza verso i nostri fratelli sardi e vedremo le ombre di Sebastiano Satta e di Grazia Deledda accanto ai pastori ed ai contadini alzare le mani e benedire la nuova èra che si apre per la Sardegna, per la nostra dimenticata e bella Sardegna che deve essere uguale a tutte le altre regioni d'Italia in seno alla grande famiglia della Repubblica Italiana. (*Vivi, generali applausi*).

AZARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

AZARA. Farò una semplice dichiarazione di voto, ma vorrei chiedere alla bontà del Presidente che mi consentisse di dire prima una parola di ringraziamento. Sono d'accordo col senatore Mazzoni, che si debba dire: « Abbasso la malaria, abbasso la retorica », ma non posso astenermi senza retorica dal ringraziare vivamente, anche a nome di tutti i colleghi sardi, l'onorevole Cavallera, l'onorevole Buonocore e l'onorevole Spallicci per le nobilissime e benevole parole che hanno detto per la Sardegna. Dichiaro che voto a favore della legge e dell'ordine del giorno Berlinguer e voto non solo come sardo che vede finalmente, con questa provvida legge, splendere un raggio di sole benefico sulla terra amata; ma voto anche come uomo, che ama il suo prossimo come se stesso e che assiste, con infinita commozione, alla approvazione di una legge che porta redenzione in una plaga rattristata da un terribile male; e voto soprattutto come italiano, che formula fervido il voto che questa sia la prima di una serie di leggi, che portino non solo in Sardegna ma anche in Basilicata, anche in Calabria ed in Sicilia, dovunque (*vivi applausi*), dovunque in Italia la malaria ha recato rovina e lutti, leggi che rechino invece salute, benessere e felicità. (*Vivi generali applausi e congratulazioni*).

ALBERTI GIUSEPPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Parlo per dichiarazione di voto, specialmente come tecnico, perchè in seno all'11ª Commissione, della quale ho l'onore di far parte, già ho manifestato il mio plauso generico al collega Cavallera. Vorrei aggiungere che pur torcendo il collo alla retorica, senatore Mazzoni, possiamo rivendicare un certo diritto di prelazione nel far occupare – specialmente attraverso cooperative di coltivatori – quelle terre sottratte al regno della malaria ai nostri contadini sardi, che hanno pagato per migliaia di anni il loro contributo di morti alla loro terra noverca. Questo diritto di prelazione noi lo caldeggiamo e lo sosteniamo perchè mille volte si è denegata la cosiddetta malaria– infortunio, tristissima realtà dell'Italia dell'800.

E faccio un altro voto: si prenda sul serio la ricerca scientifica anche quando non sembra approdare a risultati pratici immediati. La scoperta del D.D.T. è stata opera di un sessantennio di studi e certo non si pensava in principio che quegli studi teoricissimi avrebbero portato a questi risultati.

Faccio poi l'augurio che questo sia il primo passo verso la redenzione totale della Sardegna dalle altre miserie sociali che Filippo Turati diceva che il socialismo supererà finalmente e per sempre. (*Vivi applausi*).

CIASCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Dichiaro che voto con entusiasmo la legge per la lotta antimalarica, anche perchè la Sardegna, dopo la mia terra natia, è la regione d'Italia alla quale mi lega tanta onda di ricordi e di vita da me passata laggiù, da insegnante e studioso. Voto questo provvedimento invocandone uno uguale anche per la mia Basilicata, dove la lotta antimalarica deve essere condotta con intensità, con tutti i mezzi, costi quel che costi, come ha detto poco fa il relatore, perchè la vittoria sulla malaria costituirà, anche per la Basilicata, come per tanta parte dell'Italia meridionale ed insulare, la premessa fondamentale per qualunque riforma e trasformazione fondiaria ed agraria e pel risorgimento sociale e civile del Mezzogiorno. Eliminare la malaria significa debellare quel male secolare

ed ignoto che ha fatto e fa della Basilicata la cenerentola dell'Italia.

In nome della giustizia umana e divina, io vi chiedo, o senatori, quel provvedimento che debelli finalmente il flagello della malaria in Basilicata e nella rimanente Italia del Mezzogiorno. Solo a questo patto, su quelle terre ora sacre all'abbandono, alla solitudine e alla morte potrà tornare a pulsare la vita, e con essa il fecondo lavoro umano, premessa ed arra di risurrezione e di redenzione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Domando all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica se accetta l'ordine del giorno Berlinguer.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'accetto poichè si tratta di una raccomandazione.

BERLINGUER. Chiedo che il mio ordine del giorno sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Berlinguer.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per il completamento del programma di eradicazione degli anofeli malarigeni da tutto il territorio della Sardegna è autorizzata la spesa di lire 3.386.500.000 da inscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) in ragione di lire 2.023.500.000 nell'esercizio 1948-49, di lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1949-50 e di lire 163.000.000 nell'esercizio 1950-51.

Alla spesa di cui sopra viene fatto fronte con prelievo dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 saranno stanziate, nei limiti dei fondi che affluiranno in ognuno dei suindicati esercizi, al bilancio dell'entrata col prelievo dal fondo speciale, indicato al precedente articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti in conto delle somme di cui al ripetuto articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il programma di cui all'articolo 1 sarà svolto con la direzione dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, e sotto la vigilanza dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha la facoltà ed i poteri:

a) di disporre – ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 – un organico ed assiduo controllo sulla attività amministrativa e sanitaria dell'Ente regionale per la lotta antimalarica in Sardegna;

b) di controllare il programma per la campagna antimalarica in Sardegna, promuovendone e contenendone l'attuazione in aderenza agli obiettivi sanitari e nei limiti delle disponibilità finanziarie;

c) di disporre la restituzione delle somministrazioni godute, temporaneamente erogate dall'Amministrazione degli aiuti internazionali (gestione fondo lire U.N.R.R.A.) per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, in base alle dichiarazioni rilasciate dal sovraintendente del predetto Ente attestanti la ricezione delle somministrazioni stesse.

(*È approvato*).

Art. 6.

È data facoltà al Ministro del Tesoro di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si grida: Viva la Sardegna! Viva l'Italia! (*Vivi e prolungati applausi da tutti i settori*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-1950 » (296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-50.

È iscritto a parlare il senatore Conci. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevoli senatori, onorevole Ministro, non intendo punto parlare delle cifre del bilancio, nè dei princìpi direttivi della politica dei trasporti nei cui riguardi noi abbiamo piena e completa fiducia nell'onorevole Ministro Corbellini. Intendo limitarmi a brevi parole su una semplice modesta linea tramviaria, linea però meritevole di particolare considerazione e di particolare interessamento da parte del Senato e dell'onorevole Ministro.

Verso la fine del secolo XIX, quando non pochi dei colleghi non erano ancora nati, io tenevo nella Camera dei deputati di Vienna il mio primo discorso che vi si chiamava " Iungferrede " e che era inteso a cercare di ottenere l'appoggio da parte del Parlamento e del Ministro delle ferrovie austriache di quella epoca, Vitek, per l'attuazione del programma tramviario della città di Trento, comprendente in particolare la linea Trento-Malè di congiunzione del capoluogo con la Valle del Noce, con l'Anaunia.

Certo allora non avrei pensato che un giorno, dopo più di un cinquantennio, mi toccasse di riprendere sullo stesso argomento la parola nel Senato elettivo della Repubblica italiana! Ma è passato, egregi colleghi, nel frattempo il rullo della storia inesorabilmente travolgendo e schiacciando imperi, dinastie, regimi, istituzioni!

Se oggi noi, rappresentanti politici del Trentino, domandiamo al Governo la ricostruzione della infortunata linea Trento-Malè, lo facciamo in base a titoli concreti e precisi. Vario tempo dopo il preaccennato mio discorso alla Camera, il Ministro Vitek convocava nel suo Gabinetto il rappresentante della città di Trento e me, quale deputato al Parlamento per la Anaunia, Anaunia che ancora oggi ho l'onore di rappresentare in quest'Aula e che, sia detto tra parentesi, è sempre stata fieramente italiana, giustamente orgogliosa di possedere nella così detta « Tavola clesiana » un antico prezioso documento di sua cittadinanza romana!

Il Ministro ci faceva la comunicazione ufficiale essere il Governo austriaco intenzionato di promuovere l'esecuzione del progetto della linea Trento-Malè, ponendo però l'esplicita condizione che costruzione ed esercizio della stessa fossero riservati allo Stato. Questi « Staats bau » e «Staats betrieb» erano i precisi termini, molto significativi, usati dal Ministro. Noi a quella condizione abbiamo aderito e dalla nostra accettazione è risultato un accordo bilaterale, in base al quale lo Stato austriaco, cui per nostra fortuna è poi subentrato lo Stato italiano, assumeva l'impegno di provvedere alla regolare conservazione della linea, premessa e condizione questa indispensabile per poter attuare il pattuito esercizio statale. Ecco perchè, se in seguito agli eventi bellici e per effetto anche della trascurata manutenzione della linea da parte di una società privata di speculazione, alla quale il Governo fascista ne aveva imprudentemente affidato l'esercizio, la linea stessa oggi è pericolosa e solo parzialmente efficiente, incombe manifestamente allo Stato l'obbligo di effettuare tutti i lavori necessari per rendere la linea sicura e pienamente efficiente. La ricostruzione della linea Trento-Malè ci è del resto stata espressamente, vorrei dire solennemente, promessa in occasione del dibattito sullo statuto speciale della regione Trentino-

Alto-Adige, svoltosi nell'Assemblea Costituente. La promessa fu anche rinnovata in varie formali assicurazioni di rappresentanti del Governo. Mi sia a questo proposito consentito di ricordare che l'onorevole Terracini, in un pubblico comizio elettorale da lui tenuto a Trento, ammoniva i trentini di non prestare fede alla promesse del Governo relative alla ricostruzione della nostra linea. Il Governo, egli diceva, è facile a promettere in periodo elettorale, affatto dimentico, ad elezioni avvenute, degli impegni assunti. Io sono grato all'onorevole ex presidente della Costituente di avere, col parlarne, messo anche da parte sua in rilievo la importanza di quel nostro problema tramviario, per quanto il nostro apprezzamento riguardo al valore e all'attendibilità delle dichiarazioni governative sia diametralmente opposto a quello da lui espresso. Chè noi siamo pienamente sicuri della perfetta lealtà del Governo, siamo sicuri che le accennate affermazioni dell'onorevole Terracini troveranno nei fatti recisa, netta smentita. Io vorrei dirvi, onorevoli colleghi: venite a visitare la nostra terra, ne rimarrete indubbiamente contenti; una persona molto seria, che rivestiva la carica di sindaco di una delle più importanti città dell'Alta Italia e che aveva preso parte ad una spedizione per il giro del mondo durato circa un triennio, mi diceva non avere mai visto nel suo viaggio una valle così bella e attraente come l'Anaunia. Se voi la visiterete, vi troverete una popolazione intelligente, industre, largamente ospitale. Voi ne riporterete il preciso e sicuro convincimento essere la ricostruzione tramviaria da noi domandata, assolutamente e strettamente doverosa ed urgente. Ma io mi riprometto non essere lontano il giorno in cui i miei convalligiani e i cittadini di Trento, oggi trepidi e preoccupati, guarderanno all'onorevole Ministro Corbellini con compiacenza, con soddisfazione, con gratitudine, mentre saremo alla sua opera debitori, se finalmente ci sarà dato, con piena tramquillità e sicurezza e con considerevole beneficio economico, di fruire di una linea tramviaria di importanza vitale, di assoluta necessità per la nostra popolazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovanni il quale nel corso del suo intervento illustrerà il seguente ordine del giorno.

« Il Senato della Repubblica, considerato che il problema della deviazione della linea ferraviaria Catania-Siracusa nel suo ultimo tratto (Scala Greca-Stazione Centrale), nel fine di eliminare la barriera che divide in due la città, bloccando i traffici negli insufficienti passaggi a livello S. Lucia e via Catania ed interrompendo continuamente le comunicazioni fra la vecchia città ed i suoi popolosi quartieri, è degno della maggiore considerazione e costituisce un obiettivo di fondamentale importanza per la città di Siracusa eminentemente turistica;

considerato che esso è legato all'altro problema della elettrificazione di tutta la linea ferroviaria della Sicilia orientale, da Messina a Siracusa, e che con la progettata deviazione, abbreviandosi il percorso di oltre cinque chilometri, lo Stato verrà a risparmiare notevolmente sulla spesa occorrente per la costruzione e successivamente su quella di consumo dell'energia e dell'impiego di personale e materiale, e pertanto il minor costo di esercizio potrà affrancare in un breve periodo di anni la spesa occorrente per il nuovo tracciato;

considerato che alla spesa occorrente bisogna provvedere con stanziamenti nel bilancio del Ministro dei trasporti in successivi esercizi, ove non possono preferibilmente utilizzarsi i fondi E.R.P.;

accoglie la proposta del senatore Di Giovanni ed altri perchè nello stato di previsione della spesa del Ministero trasporti per l'esercizio finanziario 1949-50, e nei successivi, sia stanziata una prima assegnazione di fondi per la deviazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa, nel suo ultimo tratto ».

Hà facoltà di parlare il senatore Di Giovanni.

DI GIOVANNI. Onorevoli senatori, breve sarà il mio intervento, come è mio costume, quasi per una norma che mi sono imposta in questa Aula, perchè penso che spesso quanto si guadagna in estensione si perde in intensità. Con ciò, non intendo disconoscere la necessità dei lunghi e congrui interventi, quando si tratti di svolgere una tesi programmata, o quando si tratti di dimostrare documentalmente la bontà di una critica. Ma io non ho

nessuna critica da fare sull'argomento; chè anzi vorrei cogliere l'occasione per un onesto riconoscimento: fra tutte le amministrazioni dello Stato, quella dei Trasporti è stata la prima ad espletare un lavoro grandioso ed intenso, che ha potuto rimettere in efficienza la vasta rete ferroviaria del Paese. Questo riconoscimento è dovuto personalmente al Ministro e a tutti i suoi collaboratori, fino all'ultimo agente del personale ferroviario, perchè tutti si sono prodigati per rimettere in piena efficienza il servizio ferroviario.

Non sembri questo riconoscimento una interessata adulazione diretta a propiziarmi la benevolenza del Ministro; chè, se la maliziosa interpretazione dovesse a questo pervenire, potrei sempre dire che non è un interesse subiettivo quello che mi spinge, ma l'interesse per il bene della mia Isola e particolarmente della mia città.

E vengo subito all'argomento, attenendomi a quel monito che raccomanda, nel tempo in cui l'elettrico domina, di ritener superflue le due parole quando una basti; ed è solo questa parola che intendo dire al Ministro.

Mi riferisco all'argomento che fu già oggetto di una mia interrogazione prima e di una mia interpellanza poi, il problema di Siracusa strozzata da un anello ferroviario che la cinge, che la divide in due, perchè stacca la vecchia città, Ortigia, dai nuovi popolosi quartieri, e che interrompe continuamente il suo traffico. Siracusa, città eminentemente turistica, anche per questo merita una particolare considerazione. E non vorrò stancare il Senato con una elencazione di tutti gli apporti della stampa locale, insulare, continentale su questo problema che è di attualità pulsante nell'interesse di Siracusa; vorrei solo mettere in evidenza un aspetto particolare di questo problema. Si dovrà provvedere alla elettrificazione della linea per la Sicilia orientale, dico per la Sicilia orientale, perchè è tutta la rete da Messina a Siracusa che va elettrificata. Ora, quando si pensi che con la variante da me proposta, già controllata dagli studi dei tecnici del Ministero dei trasporti, si abbrevierebbe la linea di oltre sei chilometri (perchè ad un percorso di circa 11 chilometri, quale è attualmente quello dell'ultimo tratto della linea da Catania a Siracusa, si sostituirebbe un percorso di appena tre chilometri e mezzo o quattro) è evidente che questa economia di sviluppo della linea, il giorno in cui si dovrà provvedere alla elettrificazione (e non è lontano, auguriamocelo) apporterà un notevole risparmio di spesa d'impianto (palificazione, fili metallici, ecc.) e di spese d'esercizio (carburanti, energia elettrica, materiale, personale ecc.). Tutto questo fa prevedere da un canto la necessità attuale dell'opera, perchè o si provvede ora o non si provvederà più a questa deviazione quando si sarà elettrificata la linea; e dall'altro canto, l'utilità del provvedimento che abbiamo invocato, per la economia nella spesa di costruzione e successivamente delle spese di esercizio. Pochi anni basteranno per affrancare la spesa che occorre per attuare la deviazione. Ed io prego l'onorevole Ministro di rendersi conto che non bisogna fare solamente questione di spesa quando c'è di fronte la possibilità di risolvere un problema angoscioso per una città come Siracusa, che, ripeto, ha un suo radioso avvenire (e non parlo del suo passato, della sua storia millenaria, delle sue bellezze artistiche e naturali) per tutto ciò che costituisce attrazione artistica e sviluppo culturale ed economico e quindi ne fa un centro turistico della maggiore importanza. Non si può trascurare la soluzione di questo problema quando esso si presenta su un piano di possibile realizzazione e quando non costituisce per il bilancio un aggravio finanziario insopportabile. Ecco perchè mi sono permesso di concretare questa nostra aspirazione in un ordine del giorno, che è firmato da me e da molti altri colleghi, invocando che nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1949-1950 e nei successivi, rateizzando l'onere come sarà possibile per le esigenze del Tesoro, si provveda all'impostazione della spesa occorrente, ove non si pensi di poterla tutta allocare nella utilizzazione dei fondi E.R.P., che pure sono destinati al miglioramento delle linee ferroviarie in Sicilia; e questo mi sembra appunto uno di quei miglioramenti che è dettato dalla necessità poichè si riferisce agli interessi di una grande città.

E con questo credo di avere esaurito nell'argomento le miemodeste osservazioni. Un'altra osservazione mi permetto di fare poichè

ho la parola, sul tema delle ferrovie secondarie.

Traggo conforto dalla relazione dell'onorevole Genco, il quale riferendosi alla possibilità di riesaminare il problema delle ferrovie secondarie ed affermando il concetto che il binomio strada-rotaia debba camminare di pari passo, elenca le necessità alle quali si è dovuto provvedere per le ferrovie secondarie del Mediterraneo, Calabro-Lucane, e suggerisce la possibilità del riscatto.

C'è una ferrovia secondaria in provincia di Siracusa (ed anche su questo argomento ho avuto l'onore di intrattenere il Senato alcuni mesi or sono) la Siracusa-Vizzini, che serve tre provincie e che è l'unica ferrovia secondaria che esista nella provincia di Siracusa, ferrovia che ha servito egregiamente e che ha funzioni turistiche, perchè serve all'accesso alla importantissima zona archeologica di Pantàlica dove altrimenti non si andrebbe. La ferrovia percorre tutta la ubertosa vallata dell'Anapo, risale fino a Vizzini e lega la ferrovia statale alla ferrovia secondaria attraverso la stazione di Vizzini. Attualmente si è adottata una soluzione di compromesso: la ferrovia si è mantenuta fino a Buscemi-Palazzolo e per il resto si è sospeso l'esercizio, per seguire i risultati di questo esperimento temporaneo e contingente, e provvedere successivamente secondo convenienza.

Ma io invoco il ripristino nella sua totalità della linea ferroviaria. Noi abbiamo così poche linee ferroviarie in Sicilia che sentiamo la necessità di accrescerle, non di sopprimerle. Si pensa invece di sopprimere la sola che abbiamo nella provincia di Siracusa; dico sopprimere, perchè la soluzione di un parziale esercizio può preludere ad una futura soppressione.

Penso che sia da conservare l'intera linea riattivandola, migliorandola e potenziandola. Ebbi allora assicurazione che si sarebbe provveduto alla costruzione di automotrici adatte per la linea secondaria a scartamento ridotto, la quale è però in condizione di poter essere benissimo adattata alla trazione delle automotrici. Quindi mi auguro che possa provvedersi alla riattivazione dell'intera linea e che si possano trovare nelle pieghe del bilancio i fondi occorrenti. Verrebbe attuata in tal modo una vecchia aspirazione, che è anche accennata nella relazione: assorbire queste ferrovie secondarie, considerando che lo Stato non solo deve corrispondere il sussidio chilometrico stabilito con il contratto di concessione, ma deve colmare i *deficit* annuali dei bilanci delle società concessionarie. Ed allora perchè non devolvere addirittura allo Stato tali linee, regolandole, migliorandole, potenziandole, secondo le esigenze più moderne? Questa è una raccomandazione che io faccio al Ministro; mentre per la prima parte la mia invocazione si riassume nella presentazione dell'ordine del giorno che io passerò alla Presidenza, perchè su di esso sia richiesto il voto del Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tommasini. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la discussione del bilancio dei trasporti potrebbe sembrare incompleta se non prendesse la parola un ferroviere. Ecco la ragione per la quale io intervengo in questa discussione. Mi riferirò a particolari piuttosto amministrativi che tecnici, lasciando alla competenza specifica dei colleghi tecnici la trattazione di questi ultimi. L'onorevole Ministro avrà la bontà di ascoltarmi e se qualcosa dirò di critica contro o nei riguardi dell'amministrazione della quale mi onoro di aver fatto parte per oltre 40 anni, egli, come credo non ebbe discara la mia collaborazione nell'attività di servizio, così penso che avrà cara la mia parola di fraterna collaborazione da questo seggio.

Mi dispiace di non veder qui presente l'illustre collega ingegner Ferrari, il cui discorso indiscutibilmente è apparso serio, importante per le sue considerazioni, ed intonato a quello spirito di obbiettività al quale sempre, per dire il vero, si informano la parola e le considerazioni del collega Ferrari. Ciò vediamo in Commissione e ciò vediamo in Senato. Delle sue considerazioni dovranno tenere il debito conto e il relatore e il Ministro. Io, peraltro, ascoltandolo, ho sentito che egli ha toccato qualche settore nel quale e per il quale credo di avere qualche cosa da dire, anzi qualcosa che avrà dei rapporti di solidarietà con questo cavalleresco oppositore e nello stesso tempo qualcosa che tenda a precisare quelli che sono i fatti e le circostanze.

L'onorevole Ferrari ha accennato, tra l'altro, ai contrattisti ed ha perfettamente ragione quando parla di questa categoria di varie migliaia di agenti ferroviari, sui quali abbiamo fatta ricadere la responsabilità dell'esercizio durante la guerra, e che, nonostante abbiano dalla loro, da due anni, una legge che provvidamente li sistema a ruolo, pur tuttavia questa sistemazione ancora attendono e, – l'onorevole Ferrari dice bene – l'attendono in parecchi. Quello che è più grave è il fatto che la sistemazione di questi agenti ha luogo con effetto da quando viene deliberata e quindi io prendo occasione da questo dibattito per pregare il Ministro di studiare la maniera affinchè il ritardo, non dovuto certo a colpa o a negligenza degli interessati, sia riparato, mantenendo per lo meno a tutti una decorrenza che non sia troppo posteriore al decreto ministeriale 1778 che li riguarda.

Premesso tutto questo, onorevoli colleghi, debbo dire che se è vero che, nella maggior parte, gli agenti contrattisti aspettano sempre l'invocata sistemazione, non è men vero che questa sistemazione, diciamo così, ha cominciato a funzionare. Ho avanti a me alcuni bollettini delle Ferrovie dello Stato, e precisamente il bollettino n. 6 in data 31 marzo, il quale, a pagina 169 e seguenti della parte prima, porta la sistemazione a ruolo del personale contrattista e precisamente la graduatoria degli alunni d'ordine degli uffici, che sono ben 729; dei segretari che sono 255; dei conduttori che sono 72; dei sorveglianti lavori che sono 191; degli aiutanti disegnatori che sono 117. Questi sono dati positivi che non possono essere dimenticati. Nel bollettino n. 7, in data 15 aprile, troviamo a pagina 189 e seguenti la pubblicazione della graduatoria dei disegnatori, 71 posti; la sistemazione a ruolo dei capi-tecnici di terza classe, 87 posti; la sistemazione a ruolo della categoria di sotto capi delle stazioni fino alla cifra di 362. Mancano tutti gli alunni delle stazioni, mancano quindi migliaia e migliaia di agenti. Questo alla data del 15 aprile e debbo lamentare che da allora non sia più avvenuta pubblicazione alcuna.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Il 30 giugno ho tenuto un'ultima seduta proprio allo scopo di sistemare altri 300 di questi agenti.

TOMMASINI. Questo ritardo è dovuto forse a quella benedetta forma burocratica. Burocratica ho detto e non ho detto certo per sbaglio; a questa forma, che dobbiamo dire invece democratica della elezione delle varie commissioni paritetiche, i cui lavori spesso durano così a lungo perchè spesso i loro componenti vengono avvicendati e sostituiti o perchè pensionati o perchè traslocati, e quindi la nomina dei successori implica una quantità di decreti ministeriali. Comunque io vorrei che fosse accelerato questo provvedimento, questa sistemazione, anche preoccupato del fatto, che il signor Ministro certamente non ignora, che mentre questa gente attende la propria sistemazione, può accadere loro un incidente comune di esercizio, può accadere loro un incidente per una causa disciplinare qualunque, per la quale, se fossero a ruolo, sarebbero passibili di una punizione pari a 10-12 giorni di sospensione, mentre il fatto di non essere a ruolo può implicare per essi la perdita del posto, il licenziamento, mentre la loro posizione attuale risulta virtualmente stabile.

Quindi, chiarite così le cose e chiarito come il movimento sia già avviato, io sono d'accordo su questo acceleramento e prendo atto e ringrazio il signor Ministro della assicurazione che pochi restano ancora da sistemare.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Pochi no !

TOMMASINI. Indiscutibilmente sono d'accordo con il senatore Ferrari – questo l'ho detto anche l'anno scorso nella posizione di relatore – sulla necessità di aumentare il fondo per sussidi. Guardate, onorevoli colleghi, noi abbiamo il trattamento economico dei ferrovieri che è quello che è, ma la necessità di elargire sussidi si fa ognora più pressante. L'ho detto l'anno scorso e lo dico quest'anno, e il Ministro lo deve sapere meglio di me essendo al vertice della scala gerarchica; i casi di miseria delle categorie di tutti i lavoratori oggi, e quindi anche e sopratutto dei ferrovieri, sono invero numerosissimi e pietosissimi, e vi garantisco, onorevoli colleghi, come difficile sia per quel disgraziato di superiore che deve elargire un sussidio, quanto amara e tremendamente delicata sia la compilazione di una graduatoria della miserabilità, per essere poi costretto su cento miserie a

sollevarne, alleviarne con qualche migliaio di lire solo una, due, tre, cinque per compartimento o per sezione. Quindi sono d'accordo con il senatore Ferrari nel chiedere all'amministrazione di aumentare il fondo per i sussidi.

Anche sugli assuntori è d'uopo che io dica una parola a completamento del quadro fatto apparire dal senatore Ferrari. Egli sostiene da lungo tempo la tesi del passaggio a ruolo di questi assuntori; ma debbo dire che il mio convincimento è che se gli assuntori avessero avuto la pratica applicazione della legge che li riguarda, e cioè l'applicazione del trattamento economico che è stato approvato fin dal febbraio del corrente anno (la legge porta infatti la data del 14 febbraio 1949 e prevede un miglioramento economico per 12.000 persone circa, il quale miglioramento economico porta un onere allo Stato non indifferente, riconoscendo a questi assuntori il diritto, per esempio, alla 13ª mensilità con effetto retroattivo da diversi anni) se gli assuntori, dicevo, avessero avuto l'applicazione di tale legge, allora, caro Ferrari – mi dispiace che non sia qui a sentirmi – credo che la lamentela degli assuntori sarebbe assolutamente superata. Quindi io alle pressioni verbali che ho fatto in sede amministrativa e cioè al direttore generale ed anche, in altra occasione, all'onorevole Ministro, accogliendo anche una parola dell'onorevole Azara, aggiungo un nuovo sollecito, nel senso che la emanazione di queste norme esecutive non sia ulteriormente ritardata, perchè non è giusto che dal 4 febbraio una legge, che ha effetto anche retroattivo, non sia ancora applicata. Si faccia in modo che questa categoria di agenti sia compensata come si deve. L'abbiamo paragonata economicamente al personale di ruolo, ma – ecco dove sono in disaccordo con l'onorevole Ferrari – passarla a ruolo sarebbe pericoloso, considerata soprattutto la finalità per la quale gli assuntori furono creati, e considerata la possibilità che possono sostituirsi con personale di ruolo senza bisogno di nuove assunzioni. Niente passaggio a ruolo anche per un'altra considerazione, come ho avuto occasione di dire a diversi assuntori: troppo intima è la parentela tra assuntori delle stazioni ferroviarie e ricevitori postali, perchè si possa affrontare il problema del passaggio a ruolo degli assuntori. Ciò significherebbe sollevare analogo desiderio da parte dei ricevitori postali. Voi che conoscete il pericolo che deriverebbe per il bilancio dal passaggio a ruolo dei ricevitori postali, potete considerare anche il pericolo del passaggio a ruolo degli assuntori. Io sostengo quindi che si debba solo regolarizzare la loro posizione economica e con questo avremo soddisfatto una categoria di agenti indiscutibilmente benemerita.

Ho qui il resoconto sommario di quel che ha detto l'onorevole Ferrari a proposito delle ferrovie concesse alla industria privata. Fin dallo scorso ottobre nella nostra relazione noi dicevamo: « Nè possiamo non richiamare l'interessamento del Ministro per quanto ha riferimento ai sussidi integrativi per l'esercizio di ferrovie e tramvie affidate a private imprese. Si può a questo proposito far nostro il pensiero del relatore alla Camera dei deputati, il quale a conclusione della sua critica ravvisa la necessità che le aziende concessionarie traggano, nella maggiore misura possibile, dalle loro linee i mezzi per la prosecuzione dell'esercizio». In ogni modo alla tutela dell'interesse pubblico sia nei confronti del servizio, come nei confronti dell'erario bene corrisponderà la auspicata costituzione del Consiglio superiore dei trasporti ».

La costituzione di questo Consiglio superiore dei trasporti è stata sollecitata anche dal senatore Ferrari e lo stesso onorevole Ministro ha detto che ha pronto uno schema di progetto da sottoporre al Consiglio dei Ministri. È certo che questo Consiglio superiore dei trasporti darà risultati indiscutibilmente tangibili, perchè è troppo evidente la necessità di un organo che disciplini tutta la materia dei trasporti.

Ora però devo dire subito il mio pensiero, tanto più che è anche presente il segretario generale del sindacato dei ferrovieri, onorevole Massini. È bene che parliamo chiaro a proposito del riscatto delle ferrovie secondarie, perchè avevo quasi un dubbio sul pensiero dell'onorevole Ferrari, ma il resoconto sommario dice: « A suo avviso la tesi della decadenza delle concessioni è perfettamente giusta, ed il Governo, per attuarla, potrebbe richiamarsi

sia all'articolo 43 della Costituzione, che parla di espropriazione di determinate imprese interessanti servizi pubblici, sia al testo unico del 1912 che, regolando la materia, prevede la fine delle concessioni con la decadenza, la scadenza ed il riscatto. Ritiene che oggi il momento sarebbe particolarmente propizio, date le condizioni dei salari sul mercato e date le richieste di ulteriori sussidi integrativi da parte delle società concessionarie ». Ma io che ho fatto più di 40 anni di servizio, ed ho assistito a diversi riscatti di ferrovie, vorrei porre al senatore Ferrari questa domanda: che cosa intendiamo per riscatti ? Tenete conto di quello che abbiamo osservato tante volte, che cioè il personale delle ferrovie secondarie è meglio retribuito di quello che non sia il personale delle Ferrovie dello Stato ? Noi dunque non possiamo assorbire una categoria di 77 mila ferrovieri (quanti sono quelli delle linee in concessione a industrie private) nelle ferrovie dello Stato, per dare loro uno stipendio inferiore, perchè voi vi ribellereste ed a ragione acchè avessero una decurtazione di stipendio. Noi non possiamo mettere il deviatore, o qualsiasi altro agente impiegato nelle Ferrovie dello Stato, in una stazione come Mestre o Roma con uno stipendio minore: sarebbe un contrasto stridente che noi non possiamo tollerare. D'altra parte noi ci preoccupiamo della eccedenza del personale (di cui parleremo dopo) e, supposto che noi potessimo assorbire le ferrovie senza assorbire i ferrovieri, ciò servirebbe ad aumentare le brigate, le divisioni, i corpi di armata e le armate dei disoccupati. Io sono contrario al riscatto; però, in occasione dell'esame di una legge, recentemente portata dinanzi al Senato, ebbi un'altra discussione con l'amico Ferrari proprio perchè lo trovai in una evidente contraddizione. E una contraddizione vi è nel discorso di ieri, che ho seguito nel resoconto sommario. Infatti, mentre l'onorevole Ferrari invoca dal Ministro il riscatto delle ferrovie che vanno male (e vorrei che fossero presenti i colleghi Ziino, Ricci ed altri che hanno parlato di tagliare i rami secchi anzichè farli alimentare dall'I.R.I., che rappresenta l'apporto di tutti i contribuenti); poi cambia immediatamente opinione e dice al Ministro: non date ulteriori sussidi integrativi alle ferrovie private, riscattate le ferrovie che vanno male. Così pure a proposito di un'altra legge, ripeto, egli non voleva il controllo dello Stato per le amministrazioni municipalizzate, in quanto diceva che ciò sonava sfiducia nelle amministrazioni municipali, nelle amministrazioni per le quali noi riconosciamo il sussidio integrativo per la ricostruzione del materiale rotabile e del materiale fisso rovinato dalla guerra. Dopo aver invocato il riscatto e la non concessione di sussidi integrativi alle Aziende private, egli ha richiamato « l'attenzione del Ministro sulla grave situazione di molte Aziende municipalizzate le quali, private delle integrazioni statali hanno bilanci fortemente passivi. Raccomanda che si renda efficace un decreto dell'aprile 1948 che garantiva alle aziende municipalizzate un concorso dello Stato fino alla concorrenza di 8 miliardi, e sottolinea la necessità che il Ministro dei trasporti e il Ministro del tesoro obblighino taluni enti a concedere a dette aziende i mutui necessari a che il citato decreto divenga operante ». Onorevoli colleghi, a me sembra addirittura paradossale tutto ciò; come consigliere comunale di Venezia, ho sott'occhio continuamente la gestione amministrativa della Compagnia della navigazione lagunare interna di Venezia. Conosco le sue condizioni finanziarie, che sono disastrose. Ho anche letto una relazione di una inchiesta che stabilisce le ragioni per le quali questa amministrazione è fortemente passiva, inchiesta alla quale io volli che partecipassero due egregi ingegneri ferroviari, e vi garantisco che pensare che i concetti amministrativi di una azienda municipalizzata, in confronto ai concetti amministrativi di una azienda privata, siano più saggi è per lo meno azzardoso, nè io posso ammetterlo.

State pur sicuri che le aziende municipalizzate (e l'ho visto) naturalmente, prima di tutto, immettono forti quantitativi di personale e ingigantiscono la loro amministrazione.

Ecco, quindi, dove non posso essere d'accordo con l'onorevole Ferrari, sul criterio cioè di togliere i sussidi integrativi alle aziende private, e di darli, invece, alle aziende municipalizzate. Io dico, viceversa, che le aziende vanno risanate e riaffermo quello che affermavo l'anno scorso, con le parole che vi ho letto.

Quindi, sotto questo punto di vista, sia ben chiaro quali sono le nostre idee.

Ma vengo brevemente al capitolo del bilancio che più mi interessa, e cioè vengo a parlare del personale. Onorevole Ministro, alla dolente nota dei contrattisti, di cui tanto si lamenta la ritardata sistemazione, io un'altra nota debbo far seguire, non dirò triste, ma perlomeno preoccupante. E mi riferisco agli esonerati politici. Degli esonerati politici parlammo anche – l'onorevole Massini è uno di essi – nel bilancio 1948-49 e degli esonerati politici parliamo tuttora. Anche qui siamo di fronte a diverse migliaia di agenti i quali aspettano il perfezionamento della loro posizione. Non parlo di quelli che sono fuori, i quali possono preoccuparci fino a un certo punto, cioè dal lato morale, ma mi riferisco alla terribile condizione di incertezza in cui vengono a trovarsi coloro che sono in servizio, onorevole Ministro (e lei lo sa) da ben otto anni, perchè si tratta di agenti che, subito dopo scoppiata la guerra, ebbero l'ordine di mobilitazione civile e come tali furono chiamati in servizio. Cessata la guerra, intervenuta la liberazione, la loro posizione cambiò da riutilizzati per mobilitazione civile a riutilizzati in attesa di esame dei loro ricorsi per esonero politico; di questi ricorsi, ripeto, sono molte le migliaia ancora sospese e mi preoccupo non dei « sì » che verranno dalla Commissione unica, ma dei vari « no » che purtroppo sono venuti a questi ricorsi. Ora lasciate che io spezzi una lancia a favore di questa gente, anche se di colore politico nettamente contrario al mio, perchè penso che sono degli onesti lavoratori e penso che se domani deve venire un no, sia saggezza, tenuto conto che da otto anni servono l'Amministrazione delle ferrovie, di tenerli in servizio, magari come avventizi ma non si buttino sul lastrico, considerando che essi per spirito di corpo ferroviario hanno magari abbandonato posti migliori per rispondere a un dovere dettato dalla loro coscienza.

Ma qui voglio anche cogliere l'occasione per accennare ad un'altra questione. Ho sentito parlare in diverse sedi, e mi limito a parlare della zona di mia competenza, della lentezza dei nostri lavori. Ebbene, un esempio di questa lentezza l'ho qui sott'occhio e faccio appello alla cortesia dell'amabile nostro Presidente perchè si renda interprete presso l'onorevole Presidente della Camera per ottenere che anche l'altro ramo del Parlamento approvi quella piccola legge di iniziativa dell'onorevole Terracini, con la quale si estendono i benefici della legge per gli esonerati politici a tutti coloro che furono esonerati anteriormente al 1° ottobre 1922. E badate che questa leggina, per la quale abbiamo dimostrato la nostra solidarietà col senatore Terracini, è stata da noi approvata fin dal 10 marzo 1949 ed oggi, 8 luglio, esattamente a distanza di quattro mesi, non è ancora stata approvata dall'altro ramo del Parlamento ed in questi quattro mesi i lavori della Commissione unica sono necessariamente paralizzati e molti di noi ricevono sollecitazioni da parte degli interessati e non possiamo dir loro altro se non che siamo in attesa della legge. Signor Presidente, raccolga questo mio appello e lo rivolga al suo collega dell'altra Camera, affinchè questa legge diventi una buona volta esecutiva.

A proposito di esonerati politici io non voglio rimanere insensibile ad una categoria di agenti facenti parte del personale femminile, che, in forza del decreto n. 153, n. 1923, furono anch'essi esonerati dal servizio per motivi politici. Vero è che questi motivi politici non trovano appoggio nello sciopero dell'agosto del 1922 e negli altri precedenti, ma non è men vero – e lo dico per conoscenza personale, perchè ero in servizio nel 1923 e nel 1945 – che la ragione politica in questi esoneri delle nostre colleghe donne vi fu. Ed allora, anche in considerazione del fatto che si tratta di pochi casi, perchè non rendiamo loro giustizia ? Perchè, laddove è accertata la ragione politica dell'esonero – anche se non vi sia stata la partecipazione allo sciopero del 1922 (e in quel tempo sarebbe stata cosa rara veder marciare come scioperanti le donne degli uffici) non rendiamo giustizia a questo piccolo numero di donne, tanto più che nel ramo similare dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni questa giustizia è già stata resa con la loro riassunzione ? Perchè non facciamo altrettanto per le donne ex-ferroviere, in modo da evitare che esse siano trattate diversamente dalle donne ex-postelegrafoniche ?

Una parola ancora devo dire sui concorsi. I concorsi sono una piaga Si dilungano troppo, durano degli anni, sono snervanti. Abbiamo dei concorsi che sono di un'epoca che oserei dire superata, perchè moltissimi concorrenti hanno ormai trovato altra occupazione. Lentissimo è il funzionamento delle Commissioni, lentissima è la compilazione delle graduatorie, che non sono perfette se non recano la firma del Ministro, e lentissime sono tutte le procedure inerenti all'assunzione comportando la presentazione di un numero senza fine di documenti.

Voglio richiamare su ciò l'attenzione del signor Ministro e vostra, onorevoli colleghi.

Voglio entrare ora, e per un momento solo e come parentesi, in quella che è la vera o presunta eccedenza del personale delle Ferrovie dello Stato. Lei sa, onorevole signor Ministro, che pochi giorni fa in un grande giornale lombardo una penna, che trae le sue origini da un albero genalogico ferroviario, quella di Maternini, scriveva che abbiamo 50.000 agenti in soprannumero.

Guardiamo in fondo a questa realtà. Come si fa a dire ciò quando siamo costretti a fare concorsi per cantonieri, per conduttori e per altre categorie, senza parlare dei funzionari ?

Rivolgo quest'altra domanda all'onorevole Ministro: Noi stiamo facendo tutte linee nuove che speriamo abbiano il tempo di diventare vecchie senza che siano bombardate. Quando queste linee avranno bisogno della manutenzione occorrente come si provvederà ? La manutenzione totalitaria, che abbiamo subito in forma di appalti, non dovrebbe essere fatta; oppure, se si vuol fare, bisognerà aumentare le squadre. Nel caso che si debbano mantenere od aumentare le squadre bisogna tener presente la lamentela di tanti lavoratori che hanno lavorato per conto di grandi imprese private per 25 anni, alcuni godendo del beneficio dell'alloggio e che oggi sono stati estromessi per ragioni inesorabili di economia di bilancio. Se è ancora possibile riallacciare con loro un rapporto d'impiego, in questo senso, facciamolo ed avremo compiuto un'altra opera di giustizia.

L'onorevole Ricci e l'onorevole Ziino, parlando sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, hanno avuto una parola di riferimento alla nostra azienda « La Provvida» L'anno scorso io chiedevo che fosse presentato un bilancio di questa azienda e non l'ha dimenticata nella sua pregevole ed analitica relazione il senatore Genco. Non sappiamo che cosa ci costi « La Provvida », ma comunque stiano le cose, debbo rilevare che Ciano, che fu quello che fu, inventò « La Provvida », uccidendo le Cooperative. Noi che cosa abbiamo fatto ? Manteniamo le Cooperative e manteniamo la Provvida. Ma delle due l'una, ed io allora sono per le Cooperative. Il nostro Ministro viene da Firenze e sa che in quella località i cooperatori ferroviari con atto di forza si impossessarono dei locali de « La Provvida », che oggi non esiste più, mentre in suo luogo esiste fiorentissima una « Cooperativa di consumo ». Noi sappiamo della collisione quotidiana che avviene nei centri ferroviari tra la Cooperativa e « La Provvida », noi conosciamo quale è la natura di questa collisione. La questione de « La Provvida » va studiata e messa a fuoco in maniera da essere definita. « La Provvida » ha un'organizzazione che ha servito magnificamente durante la guerra, e ciò senza discussione; ma oggi è un'istituzione superata. Pensate, per esempio, che l'azienda de « La Provvida » di Venezia vendeva cappelli e vestiario e non c'era uno specchietto di dieci centimetri quadrati in quei locali. Può uno andarsi a comprare un cappello senza vedersi nello specchio ? Ed allora i cappelli finirono con l'andare a male nei magazzini de « La Provvida » dove sono sepolti ed ammuffiti. Occorre quindi chiarezza di idee anche per quanto riguarda questo punto.

Tocco ora un argomento di cui spero che il Ministro non si abbia a male. Il Ministro dei Trasporti, lo abbiamo detto l'anno scorso nella nostra relazione, deve essere Ministro dei trasporti, cioè ferroviere, cioè aviere, cioè automobilista, cioè navigatore di piccolo cabotaggio. L'attuale Ministro è un ingegnere e professore ordinario di università. Tutte belle cose, ma io mi urtai una volta con un amico ingegnere, da me e dal Ministro molto stimato, avendogli detto: « L'ingegnere faccia l'ingegnere e l'avvocato faccia l'avvocato ». Vedo che il Ministro ha già capito a chi accenno. Che cosa è successo ? È successo che il Ministro ferroviere ha messo un ingegnere a capo del servizio di ragioneria. Si tratta di un bravissimo inge-

gnere, di un ingegnere di grandissimo valore, che forse il Ministro è stato – dico forse – costretto a mettere a capo del servizio ragioneria all'unico scopo di garantirgli il posto per dargli una promozione (non è un'insinuazione, badate, può essere la verità !). Ora io dico che, in questi casi, il Ministro deve avere carta bianca e promuovere l'ingegnere a capo dei servizi tecnici, ma non deve mettere questo ingegnere a capo dei servizi di ragioneria.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Ma il Ministro deve avere anche il benestare del Tesoro. Per questa persona il benestare vi è stato, perchè si tratta di un buon amministratore: non sono io che lo dico, ma lo dice il ragioniere generale dello Stato.

TOMMASINI. Io intendo dire che l'ingegnere avrebbe assicurato il migliore sfruttamento del suo patrimonio tecnico facendo l'ingegnere in un'altra parte. Vi è dell'altro, onorevole Ministro. Alla direzione dell'Ufficio di disciplina, dal 1906 fino al 1948, c'è stato un amministrativo, non un tecnico, per la disciplina amministrativa, cioè di quella disciplina che riguarda i reati comuni: furti, liti, rifiuti di obbedienza, ecc. Al posto dell'elemento amministrativo ora va un ingegnere. Questa mattina, onorevole Ministro, sono stato a Villa Patrizi – dove la tensione era molto più alta di quella dei nostri ascensori – e mi hanno detto: « Onorevole Tommasini, se lei parla al Senato consigli il Ministro di evitare che un ingegnere (signori avvocati, state in ascolto !) sia messo a dirigere l'ufficio legislativo al Ministero dei trasporti ! »

Nella relazione al bilancio dell'anno scorso io accennai alle forme di decentramento amministrativo e sarebbe a me caro che delle osservazioni fatte l'anno scorso fosse tenuto il debito conto.

Vengo finalmente a parlare della liquidazione delle pensioni. A questo proposito, (guardate, onorevoli colleghi, non parlo solo dei pensionati ferrovieri, ma di tutti i pensionati) presenterò un'interrogazione con risposta scritta. Prima di Pasqua approvammo la legge sui pensionati, perchè ci rendemmo conto dell'importanza morale di essa. Questa legge che porta la data del 20 aprile, non è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* che il 20 maggio, cioè un mese dopo. È stato fissato il limite del 31 dicembre di quest'anno per la liquidazione degli arretrati e la regolarizzazione delle pensioni. Ci riusciremo ? Io dico che forse ci riusciranno le Ferrovie dello Stato (dell'organizzazione delle quali ho preso atto) le quali hanno istituito un ufficio apposito; ma anche esse incontrano degli ostacoli comuni a tutte le amministrazioni statali. Nella legge, e precisamente all'articolo 17, si dice: « Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assegnazione dei gradi, della posizione di stipendio o degli altri assegni pensionabili, l'Amministrazione liquidatrice provvederà su conforme parere di un Comitato per la perequazione delle pensioni. In base ai princìpi stabiliti dalla presente legge, il Comitato è composto da un Presidente di Sezione della Corte dei Conti che lo presiede e da sei membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte di grado non inferiore al quinto, due funzionari del Ministero del tesoro e due rappresentanti delle associazioni sindacali interessate ».

Signori, il 20 aprile è stata approvata la legge ed oggi, 6 luglio, io posso denunciare al Senato che questo Comitato non è stato ancora creato e che vi sono delle Amministrazioni le quali hanno il 50 per cento di pensionati da regolarizzare. Questo lo dico non per i ferrovieri (anzi do atto al Ministro che con una sua lettera recente ha sollecitato il Ministero del tesoro a provvedere alla costituzione di questo famoso Comitato); ma il fatto è che il Comitato non è ancora stato costituito. Occorre sollecitare la sua costituzione perchè questi disgraziati vengono da noi ogni momento per reclamare la liquidazione sperando che si effettui prima che essi vengano a morire. Io ho voluto spezzare una lancia in favore di questi vecchi che mi precedono di età e che mi superano certamente in miseria.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, c'è un altro tasto da toccare ed ha riferimento alle promozioni. Le promozioni di grado procedono troppo lentamente. L'ex Ministro Ferrari si diletta, da quel furbacchione che è, a prendere « Il Globo » e, girandolo, ha spunti polemici, anche felici, con il Ministro. Io non giro « Il Globo », ma giro le circolari, e le circolari dicevano molti anni fa: «Sapete, siamo in arretrato con le promozioni». Ormai è diventata una cosa da ridere per i capi degli

uffici personale quando leggono tutti gli anni: « È mia intenzione che questo anno le promozioni siano approvate tempestivamente ». Noi ci mettiamo a ridere ed andiamo avanti . . . come gli altri anni. Siamo a luglio e quelle del 1949 non sono state ancora approvate, caro Ministro; perchè ? Perchè non c'è possibilità di far funzionare le Commissioni locali e le Commissioni centrali d'avanzamento a causa del mosaico delle organizzazioni sindacali. È questo l'ostacolo che impedisce che si approvino le promozioni: è proprio questo; ma di fronte agli ostacoli non arretra una amministrazione come quella delle Ferrovie. Deve superare gli ostacoli, deve fare le promozioni, e soprattutto deve fare queste promozioni del 1949 quando, forse con scarsa sensibilità politica, si sono fatte le promozioni al 1° gennaio 1949 per i gradi 1° e 2°. Il Ministro mi dirà che per quelli si aveva la rappresentanza sindacale e quindi esisteva la possibilità di funzionamento per le commissioni di avanzamento. Ma io oppongo la mia riserva: le promozioni che hanno la stessa decorrenza devono avere una stessa data di deliberazione, una stessa data di comunicazione e per il capo servizio e per il manovale.

Vi è un accenno del nostro relatore alla E.N.P.A.S. Poche parole a questo riguardo. L'E.N.P.A.S. – e gli onorevoli Massini e Ferrari lo sanno – fu desiderio di una organizzazione sindacale e come tale fu concessa. Ora io mi domando: siete convinti voi che l'E.N.P.A.S. corrisponda bene alle aspettative ? È convinto il Ministro, che ha i suoi organi informatori, che l'E.N.P.A.S. adempia adeguatamente il suo ufficio ?

L'E.N.P.A.S. non è altro che una delle tante mutue, delle quali i medici non sono certo entusiasti. L'E.N.P.A.S. è diventata una delle tante mutue nelle quali la scienza medica alle volte può essere subordinata a comandi e direttive inpartite da elementi che non hanno la dovuta competenza. Ma con un corpo sanitario come abbiamo noi e con un'opera di previdenza che funziona dal 1910 non era forse possibile averę un migliore ente sanitario, nel senso che il rapporto tra ciò che si paga e ciò di cui si fruisce fosse meno oneroso per il personale, di quel che è oggi ? La risposta me la darà l'onorevole Ministro, se lo crede. La sua parola soddisferebbe non la curiosità mia, ma un desiderio di diversi ferrovieri.

A questo punto voglio dar lode all'onorevole Ministro per aver istituito una scuola di apprendistato presso le officine di Vicenza, Verona ed altre. L'onorevole Ministro ha voluto che a quella scuola fossero ammessi gli orfani dei ferrovieri che hanno già superato determinati studi. In quest'Aula si è tanto parlato di apprendistato. Ebbene perseguiamo questa opera, divulghiamo e facciamo in modo che tutti gli orfani dei ferrovieri, senza alcuna speciale condizione, possano essere ammessi a queste scuole. La mancanza dell'apprendistato è una delle cause dirette del grande numero di disoccupati che esiste oggi in Italia. Troppa è la gente che oggi dice « so far di tutto » ed invece non sa far nulla.

Occupiamoci dell'apprendistato. La direzione delle ferrovie che vuole essere locomotiva e non rimorchio, che vuol essere cioè avanguardia per tutto ciò che suona progresso tecnico, dia anche in questo settore nobilissimo esempio.

Ho finito, signori, e scusate se troppo vi ho tediato.

Ho sentito parlare questa sera contro la retorica ed io non farò retorica. Ho cominciato dicendo che da ferroviere non mi sarei potuto esentare dal dovere morale di parlare di argomenti ferroviari; così da ferroviere non posso fare a meno di mandare il mio saluto a tutti i miei colleghi di ieri e di associarmi a tutte le parole dette in loro lode.

Ho qui sott'occhio l'ultimo bollettino ufficiale pubblicato in data 30 giugno, nel quale trovo la concessione di tre medaglie al valore civile e nove encomi. Tra questi encomi (senza parlare delle medaglie al valore) voglio leggervi la motivazione di quello dedicato a Monferrini Luigi del compartimento di Milano, encomiato alla memoria per l'atto di coraggio compiuto a fine umanitario il giorno 8 maggio 1949: « . . . Slanciavasi senza esitare, esponendo se stesso, anche in considerazione della sua non più giovane età, in soccorso di una donna, anch'essa non più giovane, che nell'attraversare i binari stava per essere investita da un treno in arrivo. Il treno travolgeva tutti e due, la donna riportava delle lesioni e fu

giudicata guaribile, mentre il Monferrini gravemente ferito decedeva poco dopo il suo ricovero, vittima del suo generoso ardimento». Questa è la figura di un ferroviere e questo comportamento apre l'animo mio ad un sentimento che è insieme di orgoglio e di nostalgia. (*Vivi applausi*).

Onorevole Massini, onorevoli colleghi, mi chiedeva un giorno un amico: « Che ne pensi del colore dei ferrovieri? ». Io risposi: « Il colore dei ferrovieri è tendenzialmente rosso, ma al di sopra di tutto il ferroviere è solamente ferroviere e di colori ne conosce tre: il bianco, il rosso, il verde, i colori della Patria » Il ferroviere non dimentica mai di essere tale. Io potei un giorno pensare che lo scanno del Senato e l'austerità dell'ambiente avrebbero potuto far passare in seconda linea questa mia qualità di ferroviere; però debbo dire che ferroviere si diventa dopo 15 giorni e tale si rimane fino a che si ha la fortuna di restare a questo mondo. (*Vivissimi applausi, moltissime congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Bergmann, Boeri, Conti, Macrelli, Parri, Raja e Ricci Federico hanno presentato i seguenti disegni di legge:

« Concessione di pensione straordinaria alle figlie del prof. Arcangelo Ghisleri » (510):

« Contributo alla pubblicazione degli scritti di Carlo Cattaneo » (511).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Anfossi ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri » (441).

Comunico altresì che il senatore Varriale, a nome della stessa Commissione, ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686 » (479), d'iniziativa del deputato Garlato.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite. I relativi disegni di legge saranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se la denunzia del giudice popolare De Benedictis sia derivata dall'inchiesta sul dibattimento contro Valerio Borghese e se gli consti della particolare rapidità con cui il processo De Benedictis è stato avviato alla definizione.

BERLINGUER.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali agevolazioni intenda accordare alle aziende agrarie che adoperano la corrente industriale per alimentare pozzi artesiani e semi-artesiani a scopo di irrigazione.

L'interrogante si riferisce alla zona che più direttamente ha di recente avuto occasione di conoscere, e cioè a quella di destra Volturno, in tenimento dei Comuni di Bellena e Vitulazio, dove l'alto costo dell'energia industriale rende passiva l'irrigazione dei terreni, e ciò in contrasto coll'incremento della produzione agricola, che è in gran parte legata all'irrigazione medesima.

CASO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere la ragione dell'intervento provocatorio della polizia, durante la manifestazione che l'Alleanza giovanile di Catania tenne in quella città il 26 giugno u.s.

L'Alleanza giovanile aveva fatto regolare richiesta di autorizzazione per il comizio che

doveva essere tenuto a Catania in Piazza Università.

Il Questore comm. Mario Rivella negava tale autorizzazione, sotto lo specioso motivo dell'ordine pubblico, che mai in quella Provincia è stato turbato, e la concedeva solo se il comizio fosse stato tenuto in una piazza secondaria. Vane sono state le assicurazioni, le proteste, i richiami al rispetto della Costituzione.

Pertanto la manifestazione ebbe luogo in un teatro cittadino, con un imponente concorso di pubblico, che in parte ha dovuto restare fuori nella strada, anche per lo spiegamento della forza pubblica.

Parlarono gli oratori: i giovani Pagliarini e Scardavilla e il senatore Li Causi.

All'uscita del teatro, la folla formava naturalmente un corteo e si avviava verso il centro.

Senza alcun preavviso e senza alcun giustificato motivo, la polizia caricava brutalmente la folla con i manganelli, senza risparmiare donne, vecchi, bambini e cittadini che si trovavano di passaggio, ciò che è diventata una ingiusta e riprovevole prassi ordinaria delle forze dell'ordine.

Alcuni giovani furono fermati e solo grazie all'energico interessamento degli onorevoli Calandrone, D'Agostino e del senatore Li Causi e alle proteste della folla venivano rilasciati.

Gravi incidenti che avrebbero potuto sorgere in una simile circostanza, sono stati evitati solo per il senso di misura e di responsabilità degli organizzatori, senso che manca spesso alle forze di polizia.

PALUMBO Giuseppina, CASADEI, MOLÈ Salvatore, TIGNINO.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a concedere gratuitamente da alcuni anni all'Unione Donne Italiane e Ragazze d'Italia, per la sede del loro Comitato nazionale, i locali presi in affitto dal Ministero stesso in Via Giustiniani e nell'omonimo palazzo, allo scopo di trasferirvi vari uffici del suo Dicastero, che hanno invece tuttora insufficiente sistemazione a palazzo Chigi.

PASQUINI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno, per conoscere se non ritengano opportuno (in relazione a pubblicazioni apparse su periodici amministrativi e tecnici) precisare:

a) se sono esatte le notizie divulgate sul testo di uno schema di disegno di « legge anagrafica » elaborato dall'Istituto centrale di statistica il quale, sotto vari aspetti, non costituirebbe una felice modifica delle disposizioni regolamentari in vigore relative alle anagrafi, mentre tenderebbe a realizzare una riforma oltremodo onerosa per le esauste finanze comunali a causa della obbligatoria adozione di nuovi modelli con il cambiamento di tutti gli stampati ora in uso, con la creazione di registri non necessari nè utili e per la conseguente inutilizzazione delle scorte di stampati esistenti presso ciascun Comune, oltre che per l'aggravio di spese per lavoro straordinario e per l'assunzione di personale in aggiunta a quello in servizio;

b) se qualora rientrasse nei propositi del Governo di voler provvedere a modifiche e perfezionamenti delle vigenti disposizioni riguardanti la tenuta del Registro di popolazione non intendesse informare le innovazioni alle norme in vigore – le quali peraltro nella lunga esperienza si sono dimostrate fondamentalmente rispondenti alla buona organizzazione dei servizi anagrafici – a criteri di rigorosa economia di spesa; mantenendo, tuttavia, ben distinta la funzione degli atti dello stato civile da quella dei documenti anagrafici;

c) se, in ogni caso: *a*) non giudichi non rispondente a necessità effettive e ad utili fini pratici la istituzione di un progettato « registro ecografico » risultante un non indispensabile sostituto dell'attuale registro case; *b*) non consideri inopportuna la istituzione dispendiosa nella generalità dei Comuni delle anagrafi sezionali; *c*) non ritenga da scartarsi la proposta formulata della creazione di uno *schedario nazionale* delle persone senza fissa dimora da istituirsi presso il Comune di Roma, il cui impianto e tenuta determinerà appesantimenti burocratici, difficoltà di aggiornamento senza concreti vantaggi generali e particolari; *d*) non pensi che la ingente spesa che comporta la istituzione di un libretto personale ana-

grafico, proposto con il menzionato schema di disegno di legge, non giustifichi la ipotetica utilità che si vorrebbe attribuire a tale documento.

PASQUINI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quale sviluppo avrà la pratica riguardante gli annunciati provvedimenti a favore degli infortunati dell'agricoltura, ai quali si è dichiarato in precedenza di voler applicare le norme adottate a favore degli infortunati dell'industria, tradotte nella legge 3 marzo 1949, n. 52.

PASQUINI.

Al Ministro dell'interno per conoscere se ai fini di un perfezionamento delle operazioni di revisione periodica delle liste elettorali, della buona tenuta delle liste stesse e per eliminare inconvenienti in atto:

a) non ritenga opportuno rivedere le istruzioni impartite con la circolare in data 11 novembre 1948, n. 9740 R., nella parte che riguarda gli adempimenti e l'adozione di alcuni modelli stampati prescritti per l'applicazione della legge 7 ottobre 1940, n. 1058, con la circolare stessa, che nella pratica attuazione, a giudizio di numerosi funzionari comunali e di componenti di Commissioni elettorali, sono apparsi non del tutto rispondenti a criteri di semplificazione del servizio;

b) non ritenga necessario ed urgente (in accoglimento di voti da tempo formulati da esperti, da funzionari comunali, da sindaci e traducendo in pratica i risultati degli studi al riguardo compiuti dal servizio elettorale del Ministero) emanare opportune disposizioni per la unificazione delle liste elettorali generali, la istituzione presso ciascun ufficio comunale di uno schedario generale elettorale e di schedari per ciascuna sezione elettorale.

PASQUINI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

D'INCÀ (PALERMO, LUSSU, BERGMANN, LUCIFERO, ADINOLFI, BENCIVENGA). – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a dare riconoscimento giuridico all'Associazione Nazionale Reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (119).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-1950 (296).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1949-1950 (295).

IV. Discussione del disegno di legge:

BATTISTA ed altri. – Sanatoria delle scritture private relative a trasferimenti immobiliari nulle in forza della disposizione del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (161).

La seduta è tolta (ore 20,20).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CCXLII SEDUTA (6 LUGLIO 1949)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BERLINGUER. – *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se si intenda provvedere definitivamente alla corresponsione di adeguati assegni ai ciechi invalidi al lavoro e quanto meno proseguire anche dopo il 30 giugno nella corresponsione del contributo mensile di lire 2.000 che viene attualmente erogato.

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già data la sua adesione alla proposta di assegnazione all'Unione Italiana Ciechi di 400 milioni per l'esercizio 1949–1950 ed è in attesa dello schema di disegno di legge in corso di preparazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

BRASCHI. – *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere l'atteggiamento e l'orientamento del Governo in ordine al problema della libertà e della organizzazione dei Luoghi Santi in Palestina e per sapere se non ritenga opportuno svolgere azione (e quale) per arrivare al più presto al loro definitivo ordinamento sulla base del principio della extraterritorialità.

RISPOSTA. — Sino dal mese di maggio dello scorso anno 1948, e prima ancora della cessazione del mandato britannico sulla Palestina, il Ministero degli affari esteri aveva provveduto, per il tramite delle nostre Rappresentanze, ad illustrare ai vari Governi interessati il punto di vista italiano sulla soluzione del problema di Gerusalemme e dei Luoghi Santi, appoggiando la tesi della creazione di un regime internazionale atto a garantirne la tutela e la libertà di accesso ed affermando il diritto dell'Italia a farne parte quale Nazione cattolica e mediterranea.

Com'è noto, il principio dell'internazionalizzazione di Gerusalemme aveva formato oggetto di una risoluxione votata dall'Organizzazione Nazioni Unite il 29 novembre 1947 ed un'apposita Commissione, creata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel gennaio 1948, aveva preparato un progetto per uno Statuto di Gerusalemme e dei Luoghi Santi.

I successivi sviluppi del conflitto arabo–sionista e l'esito di quest'ultimo, hanno peraltro creato una situazione nuova che rende necessari nuovi studi adattati alle diverse circostanze.

In questa situazione, complicata dalla disparità di vedute esistenti tra i vari Paesi interessati, il Governo si mantiene ancora fedele alla tesi dell'internazionalizzazione come la più rispondente alle aspirazioni della cristianità e continua a sostenere, indipendentemente dalla forma che potrà assumere l'organismo destinato a garantire la tutela e la libertà di accesso ai Luoghi Santi, il principio che l'Italia debba entrare a farne parte in considerazione della sua situazione geografica e dei molteplici vincoli d'ordine spirituale e materiale che la legano alla Palestina.

Il Ministro
SFORZA.

BUFFONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere come e quando si provvederà al risarcimento dei danni causati alla popolazione dallo scoppio della polveriera di Arcisate (marzo 1498).

RISPOSTA. — Col decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato in data 6 set-

tembre 1946, n. 226, i danni causati da esplosioni di munizioni e di ordigni bellici sono stati parificati ai danni di guerra veri e propri, risarcibili cioè ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Come è noto, l'applicazione di questa legge è da tempo sospesa, nel senso che è stato fatto divieto alle Intendenze di finanza di eseguire qualsiasi pagamento a tale titolo, salvo la concessione di acconti per la perdita delle masserizie domestiche e degli strumenti di lavoro dei piccoli artigiani e dei professionisti. Anche ai danneggiati dallo scoppio della polveriera di Arcisate vengono concessi i detti acconti; invece per i danni agli altri beni – mobili e immobili – occorre attendere l'emanazione della nuova legge organica in materia di danni di guerra attualmente in preparazione.

Ciò per quanto concerne la competenza del Ministero del tesoro, Sottosegretariato di Stato per i danni di guerra; altre possibilità di intervento rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro
PELLA.

BUONOCORE. – *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga necessario un provvedimento di riassunzione dell'impiegato diurnista non di ruolo, colonnello Imperio Giuseppe, mutilato di guerra, licenziato per essere assente durante l'anno 1948 per più di novanta giorni, a causa delle ferite ulcerate alla gamba che spesso lo costringono all'immobilità, sembrando nel caso che il *summum ius* degli articoli 3 del decreto-legge 4 aprile 1947 e 4 del decreto-legge 19 marzo 1948 si traduca in *summa injuria* per un valoroso ufficiale inabile ad altro lavoro, che vive in indigenza.

RISPOSTA. — Le disposizioni vigenti in materia di trattamento spettante al personale impiegatizio non di ruolo nei casi di assenza dal servizio per malattia stabiliscono che, nei casi anzidetti «al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio e per un periodo di sei mesi se abbia una anzianità di servizio superiore a cinque anni» (articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207) e che la durata dell'assenza per malattia «è calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima assenza» (articolo 4, 1° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246).

Poichè l'impiegato diurnista del Comando militare territoriale di Napoli Imperio Giuseppe – tenente colonnello di amministrazione nella riserva – ha complessivamente superato, durante il periodo di un anno i tre mesi di assenza dal servizio per malattia, egli (che alla data dell'inizio dell'assenza non aveva ancora un'anzianità di servizio superiore a cinque anni) ha dovuto essere licenziato al termine dei detti tre mesi in ossequio alle disposizioni di legge anzidette.

Si fa presente che, al di fuori di quelle avanti citate, non esistono disposizioni particolari concernenti il trattamento agli impiegati non di ruolo in caso di assenza per malattia quando questa sia dipendente da causa di precedenti servizi; nè, d'altra parte, sussiste la facoltà di derogare dalle suddette disposizioni di legge.

Nè riesce possibile disporre l'assunzione *ex novo* dell'interessato, dato il tassativo divieto di assunzione di personale impiegatizio non di ruolo posto dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

In conseguenza di quanto sopra, spiace a questo Ministero di non poter aderire al desiderio manifestato dall'onorevole senatore interrogante.

Il Ministro
PACCIARDI.

CAPORALI. – *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali vien inconcepibilmente ritardata la rivalsa dei danni arrecati ai mobili dell'ospedale di Lanciano, quasi completamente devastato dai bombardamenti e poi saccheggiato. I danni denunciati per i mobili ammontavano alla somma di 12 milioni, oggi superati di molto dalla svalutata moneta. L'ospedale ricostruito edilizialmente ha bisogno di procedere alla ricostruzione della sua attrezzatura onde poter funzionare bene.

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, nonchè dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 20 maggio 1947, n. 649, alla ricostruzione a carico dello Stato dei beni – immobili e mobili – degli enti di beneficenza provvede il Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli uffici del Genio civile.

Il Ministero dell'interno e del tesoro sono soltanto chiamati, su richiesta di quello dei lavori pubblici, a pronunziarsi circa il riconoscimento della utilità e della idoneità al raggiungimento dei propri fini degli enti di beneficenza che non rientrano tra quelli riconosciuti come tali ai termini dell'articolo 1 della legge 17 giugno 1890, n. 6972.

Ove l'ospedale di Lanciano non rientri fra gli Enti suddetti, non è possibile, allo stato attuale dei provvedimenti disposti in materia di danni di guerra, alcun intervento, giacchè oggi è possibile provvedere solo con acconti a beni mobili di arredamento domestico e per la perdita di attrezzi e strumenti di lavoro da parte di piccole imprese artigiane, di operai e professionisti.

Il Ministro
PELLA.

CARRARA. – *Ai Ministri degli affari esteri, dell'industria e delle finanze.* — Per conoscere quali misure si intendono prendere nell'applicazione degli accordi stipulati col Trattato di pace con la Francia, circa la sostituzione, per i prodotti italiani, del nominativo francese « Cognac » con altro che nè direttamente nè indirettamente lo imiti o lo contraffaccia, la quale sostituzione deve avvenire improrogabilmente prima del prossimo 1° giugno e di conoscere altresì se non si ritenga, come sembrerebbe opportuno, di accogliere la proposta avanzata nella riunione degli industriali liquoristi di tutta Italia tenuta presso la Camera di commercio di Milano il 18 novembre (vedi « Nuovo Corriere della Sera » n. 272 del 19 novembre 1948, pag. 2, 4ª colonna), e cioè di adottare il nominativo « Arzente » seguìto dalla ragione sociale della ditta produttrice e dalla dicitura « Italiana Brandy ».

RISPOSTA.— Per quanto riguarda l'applicazione dell'Accordo italo-francese del 29 giugno 1948 concernente la reciproca protezione delle indicazioni di provenienza e la salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, detto accordo è del tutto indipendente dal Trattato di pace.

L'importanza di tale accordo è notevole per l'Italia, in quanto ottengono in Francia senza alcun differimento, protezione – col divieto di fabbricazione, circolazione, importazione, vendita, o messa in vendita all'interno e all'esportazione – molti accreditati e diffusi prodotti tipici italiani, compresi nell'elenco annesso all'accordo, quali il Chianti, il Barolo, il Grignolino, il Nebiolo, l'Asti spumante, il Vermouth di Torino, il Vermouth italiano, il Capri, il Marsala, il Parmigiano, il Gorgonzola, la Fontina, il Caciocavallo, il Provolone, lo Stracchino, i merletti di Venezia e Burano, i vetri e le vetrerie di Murano, ecc.

Fra le denominazioni di prodotti francesi protette in Italia vi è quella di « Cognac ». Tale denominazione, però, verrà ad essere tutelata soltanto a partire dal 1° giugno 1949. Questo differimento dall'inizio della protezione fu ottenuto dai negoziatori italiani dopo lunga discussione e vivissime insistenze per vincere la decisa resistenza dei delegati francesi restii ad accordare un trattamento diverso alla tutela della sola denominazione « Cognac ». Si fa presente che gli argomenti fatti valere dai delegati italiani – fra i quali la necessità di dare un lasso di tempo indispensabile per l'utilizzo dei materiali già predisposti e soprattutto delle etichette esistenti presso i fabbricanti – potevano, in massima parte, essere invocati dai delegati francesi per ottenere lo stesso trattamento per alcuni prodotti fabbricati in Francia (ad esempio per il Vermouth de Turin).

I produttori italiani di « Cognac » erano fin dal 1935 a conoscenza dell'eventualità di dover rinunciare a tale denominazione, appena l'Italia avesse aderito all'accordo ristretto di Madrid del 14 aprile 1891 (riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed in ultimo a Londra il 2 giugno 1934) sulle false indicazioni di provenienza. Detta adesione decisa in principio fin dal 1935 ed in seguito ripetutamente ed insistentemente sol-

lecitata dalle categorie interessate alla protezione di altri prodotti e specialmente dell'« Associazione italiana industriali ed esportatori di vini, liquori e derivati », fu a diverse riprese differita, nel periodo della « Autarchia », precisamente a richiesta dei produttori di « Cognac » che chiedevano una dilazione di due o tre anni. Prima dell'inizio della seconda guerra mondiale la Ditta Fratelli Ramazzotti di Milano, appunto per preparare ed abituare il pubblico ad una nuova denominazione del tipo di distillato di vino fabbricato in Italia, fece registrare, evidentemente come marchio di transizione, un'etichetta ove il nome « Arzente » figurava sovrapposto alla denominazione « Cognac » biffata in rosso. È appunto questa stessa parola « Arzente » e quella di « Italian Brandy » e « Brandy Italiano » che i produttori italiani di acquavite di vino invecchiato hanno deciso di adottare per contraddistinguere il loro prodotto. L'introduzione di tali denominazioni non richiede che sia adottato un provvedimento formale e specifico, essendo sufficiente considerare incluso, per l'avvenire, il nome « Arzente » fra le denominazioni generiche di prodotti che, ai sensi dell'articolo 18, n. 2 del decreto 21 giugno 1942, n. 929, non possono costituire oggetto di brevetto per l'uso esclusivo come marchio. Su ciò concorda anche il Ministero dell'industria e del commercio (nota n. 6012/A 34-23 del 3 dicembre u. s.).

Il Ministro
SFORZA.

CASADEI. – *All'Alto Commissario per l'alimentazione.* — Al fine di conoscere i criteri seguiti nella compilazione dei nuovi organici provinciali della « Sepral » e i motivi che hanno suggerito l'assegnazione ai singoli direttori delle varie Provincie di una massa di manovra di 65 punti coi quali, praticamente, sono state determinate le inclusioni e le estromissioni dagli organici;

chiedo inoltre, se l'Alto Commissario per l'alimentazione è a conoscenza delle proteste sollevate da tale sistema di assunzione, contrario ad ogni principio di equità e di giustizia e se intende prendere – come nel caso di Palermo – tempestivi provvedimenti atti a rettificare eventuali errori od abusi commessi dai responsabili provinciali.

RISPOSTA. — Devesi anzitutto premettere che le disposizioni emanate da parte di questo Alto Commissariato, per la formazione degli organici di cui è cenno nella interrogazione predetta, trovano origine nella inderogabile esigenza di ridurre la consistenza del personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione – ai fini di adeguarla all'attuale entità dei compiti ad esse attribuiti – e nella conseguente necessità di determinare il raggiungimento di tale scopo attraverso una selezione qualitativa del personale in servizio.

Opportune norme sono state, quindi, diramate da questa Amministrazione con sua circolare n. 2215 dell'11 marzo c. a., con la quale vengono, appunto, fissati i criteri che debbono presiedere alle operazioni di tale discriminazione comparativa.

Questi criteri sono gli stessi che risultano di comune e generale adozione ogni qualvolta trattisi di procedere ad una valutazione qualitativa di personale già in servizio, così nei casi di promozioni, come in quelli di formazione di organici o di classifiche di inquadramento.

Il fatto, poi, che attraverso l'applicazione del consueto criterio del punteggio – pur essendosi assicurata una adeguata influenza ai titoli di coltura generale e a benemerenze personali di vario ordine – siasi, tuttavia, riservata una notevole aliquota di tale punteggio ai requisiti di capacità, diligenza, operosità, ecc. non sembra possa suscitare alcun senso di sorpresa. Ciò in quanto occorre tener presente che non solo trattasi, nel caso in esame, dello scrutinio interno di un personale già in servizio, e come tale, quindi, valutabile essenzialmente in base ai vari elementi della prestazione di questo servizio; ma, più ancora, va rilevato che le assunzioni degli impiegati della Sepral, per le caratteristiche particolari delle mansioni ad essi affidate, dovevano e debbono rispondere anzitutto alla fondamentale e insopprimibile esigenza di una specifica capacità e competenza tecnica. Ciò risulta confermato anche e specialmente dal fatto che le assunzioni in parola sono state effettuate attraverso norme che consentono di prescin-

dere, in via eccezionale, dal possesso di un titolo di studio adeguato alle funzioni esercitate, anche se di grado elevato.

Senza dubbio, l'ampiezza del punteggio messo a disposizione dei collegi di amministrazione della Sepral, per quanto riguarda la valutazione dei titoli di servizio, lascia ai collegi stessi, – come sempre ha lasciato e non può non lasciare in situazioni analoghe – l'esercizio di una indispensabile facoltà discrezionale; ma discrezionalità non significa arbitrio, sibbene sta ad indicare un'equa, fondata possibilità di un complessivo apprezzamento di numerosi elementi insieme.

Ad oggi non risulta comunque, che l'applicazione delle norme di cui alla citata circolare 2215 abbia dato luogo – a Palermo od altrove – ad inconvenienti; a meno che non voglia attribuirsi carattere di anormalità alla spiegabile doglianza manifestata da quel personale che non ha potuto ottenere nella graduatoria il posto desiderato.

Ad ogni modo va precisato che, ove nella formazione delle classifiche di cui è cenno, potesse essersi verificato qualche errore od abuso, il diritto pieno di ricorso a questo Alto Commissariato, assicurato agli interessati dalla stessa circolare n. 2215, può e deve ritenersi garanzia sufficiente circa la regolarità formale e sostanziale di tutte le operazioni inerenti alla formazione delle graduatorie, sulle quali, peraltro, questa Amministrazione vigila e, se del caso, tempestivamente ed efficacemente interviene.

L'Alto Commissario
RONCHI.

CERMIGNANI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: *a*) se i ruoli transitori per il personale delle scuole secondarie andranno in vigore per il prossimo anno scolastico 1949-1950 e se per il 1° ottobre 1949 è prevedibile che siano espletati i concorsi per titoli per l'ammissione ai ruoli suddetti; *b*) se gli abilitati dei concorsi attualmente in via di espletamento potranno far valere il titolo conseguito negli esami di Stato di quest'anno agli effetti della ammissione nei ruoli transitori stessi.

RISPOSTA. — È intendimento di questo Ministero che i concorsi per i ruoli speciali transitori delle scuole secondarie siano espletati in tempo utile per procedere alla nomina dei vincitori a decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Al riguardo è, peraltro, pregiudiziale la pubblicazione – che si confida imminente – del regolamento che dovrà disciplinare i concorsi in questione.

Per ciò che concerne, poi, la seconda parte dell'interrogazione in esame, si fa presente che le idoneità e le abilitazioni che saranno conseguite nei concorsi ordinari in via di espletamento non potranno essere valutate ai fini dei concorsi ai posti di ruolo speciale transitorio se – come si confida – questi ultimi concorsi saranno banditi prima della pubblicazione delle graduatorie relative a quelli per posti di ruolo ordinario.

Il Ministro
GONELLA.

CERULLI IRELLI. – *Al Ministro delle finanze.* Per conoscere se non reputi necessario – dal momento che tutta la recente legislazione considera l'Abruzzo come appartenente all'Italia meridionale – di impartire urgenti e chiare istruzioni agli uffici finanziari della Regione affinchè accordino agli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di terreni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, relativo alle provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, le agevolazioni tributarie che il decreto stesso prevede per gli atti in questione concernenti terreni situati nell'Italia meridionale. (Com'è noto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, che estende le agevolazioni di cui trattasi al Lazio ed alla provincia di Grosseto, non fa espresso cenno all'Abruzzo essendo pacifico che questa regione appartiene all'Italia meridionale).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta rivolta dall'onorevole interrogante giova premettere che le agevolazioni tributarie della riduzione a un decimo della normale imposta di registro e dell'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si riferiscono agli atti di

compravendita e di concessione in enfiteusi di terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna. Non si ritiene pertanto che le agevolazioni in parola siano applicabili, in mancanza di una precisa disposizione di legge, anche per i terreni situati nell'Abruzzo, in quanto la suddetta regione fa parte geograficamente dell'Italia Centrale.

Si consideri inoltre che trattasi di disposizioni recanti eccezioni al principio della generalità dei tributi e che, come tali, non possono essere estese, per via di interpretazione, oltre i casi ed i tempi considerati, giusta la norma di carattere generale contenuta nell'articolo 14 delle preleggi.

Ciò tanto è vero, che per la estensione delle cennate agevolazioni agli atti di compravendita e concessione in enfiteusi di terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana che, come l'Abruzzo, fanno parte dell'Italia Centrale, è stato necessario provvedere con un'apposita disposizione di legge, cioè, con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242.

Pertanto le norme di legge in vigore non consentono di impartire ai dipendenti uffici finanziari disposizioni interpretative a favore dell'Abruzzo, nel senso richiesto dell'onorevole interrogante.

Il Ministro
VANONI

DE GASPERIS. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che il compenso per il lavoro straordinario stabilito per gli impiegati dello Stato di grado superiore al 7° si deve considerare come una vera e propria integrazione di retribuzione ispirata più che altro, nell'attuale trattamento economico degli statali ancora appiattito, al concetto di tener conto delle più elevate funzioni e quindi delle maggiori responsabilità insite nei predetti gradi direttivi, si desidera sapere dal Ministro del tesoro se non ritenga giusto provvedere ad eliminare la forte sperequazione esistente nel criterio di retribuzione di tale compenso fra i predetti impiegati di quasi tutti i Ministeri dove vige il compenso «forfetario» e quelli del Ministero dell'Africa Italiana dove tale sistema viene adottato soltanto per gli impiegati di grado 4°, mentre quelli dei gradi 5° e 6°, specie dei ruoli tecnici, o non ricevono compenso alcuno per lavoro straordinario o lo ricevono saltuariamente ed in misura irrisoria.

Poichè la sperequazione è così notevole che i dipendenti del Ministero dell'Africa del grado superiore al 7° hanno una retribuzione complessiva, anche tenuto conto dei recenti aumenti, di gran lunga inferiore a quella percepita prima degli aumenti stessi dai loro colleghi di pari grado, ma fruenti del compenso forfetario per lavoro straordinario, il Ministro del tesoro nella sua illuminata imparzialità, esaminerà la possibilità di accogliere integralmente le richieste di fondi per lavoro straordinario avanzate dal predetto Ministero dell'Africa Italiana che, invece, vengono sistematicamente falcidiate dal Ministero del tesoro stesso, contro ogni principio di equità di trattamento verso gli statali dei detti gradi.

RISPOSTA. — Si deve premettere che il decreto-legge 27 giugno 1946, n. 19, sancisce al 3° comma dell'articolo 1 l'assoluto e tassativo divieto di corrispondere compensi per lavoro straordinario al personale che non abbia effettivamente reso prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio inerenti al grado e al posto ricoperto; subordina (al quarto comma dello stesso articolo 1) la autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario al verificarsi di vere e proprie eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, e prescrive (all'articolo 7) che il mandato di pagamento dei compensi stessi a favore degli impiegati e funzionari fino al grado 5° incluso, sia documentato con la dimostrazione dell'avvenuto accertamento del numero delle ore di lavoro straordinario di fatto rese.

Si precisa inoltre che — nei termini e con le modalità previste dal cennato decreto n. 19 ed esclusa ogni ingerenza del Ministero del tesoro al riguardo — le varie Amministrazioni provvedono direttamente alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario spettante al rispettivo personale che ha compiuto prestazioni oltre l'orario normale di servizio. Ciò, ben s'intende, entro i limiti dei fondi all'uopo stanziati con l'apposita legge che approva lo stato di previsione della spesa, l'entità dei

quali fondi, peraltro, viene graduata in base alle esigenze dei servizi delle varie Amministrazioni, tenendo conto del contingente numerico dei dipendenti presenti e della necessità (ovviamente variabile per ciascuna di esse) di far compiere ai dipendenti stessi prestazioni in orario straordinario.

Giova ricordare, in proposito, che per l'esercizio 1948-49 la valutazione del fabbisogno per ogni singola Amministrazione è stata fatta dalla « Commissione per la riduzione delle spese statali » appositamente incaricata dal Consiglio dei Ministri di introdurre economie nei preventivi presentati dai Ministeri interessati. Per il Ministero dell'Africa Italiana la cennata Commissione – dopo esame comparativo con le assegnazioni inscritte per le altre Amministrazioni ed in seguito ad accurata analisi di merito – ha ridotto da lire 16.200.000 a lire 12.000.000 lo stanziamento per le spese in parola.

Premesso e debitamente chiarito che, non soltanto l'Amministrazione dell'Africa Italiana, bensì tutte le Amministrazioni statali sono tenute a limitare la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario ai soli funzionari i quali compiano, di fatto, prestazioni in orario straordinario e che le riduzioni introdotte nel bilancio dell'Africa Italiana per le spese in oggetto traggono origine dalla necessità di evitare, nell'erogazione dei compensi medesimi, l'adozione di criteri troppo larghi, non consentiti dalla lettera e dallo spirito delle disposizioni legislative vigenti in materia, appare evidente come la questione in esame non possa riportarsi ad una « disparità di trattamento » imputabile al Ministero del tesoro.

È ben nota, anche all'opinione pubblica, l'ingiustificata esuberanza, rispetto alle attuali modestissime esigenze dei servizi del Ministero dell'Africa Italiana del contingente numerico del personale dei ruoli amministrativi e tecnici, appesantito dall'imponente numero dei dipendenti non di ruolo a suo tempo assunti dai governi coloniali – tutti indistintamente mantenuti in servizio – le cui competenze fanno carico al bilancio dell'Africa Italiana, pur tenendo conto che una certa aliquota del cennato personale è stata comandata a prestar servizio presso diverse Amministrazioni statali.

Non può sorprendere pertanto se, in relazione ad una così cospicua massa di dipendenti, il tesoro non abbia accolto integralmente le richieste di stanziamento dei fondi occorrenti per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, avanzate dal Ministero dell'Africa Italiana, dovendosi, all'uopo, fondatamente ritenere che solamente per talune circostanze del tutto eccezionali sia necessario richiedere al personale dell'Africa Italiana prestazioni in orario straordinario.

Il Ministro
PELLA.

GIARDINA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non si ritenga necessario porre in atto, con i fondi del piano E.R.P. – per il miglioramento e lo sviluppo del vasto altipiano San Mauro Castelverde Gangi (Palermo), privo di ogni comunicazione – il progetto di collegamento stradale tra i detti centri urbani, che già da un cinquantennio è uno dei voti più vivi delle popolazioni interessate.

RISPOSTA. — Per andare incontro ai bisogni ed alle aspirazioni delle popolazioni agricole del territorio di San Mauro Castelverde Gangi, è stata prevista, con apposito progetto già redatto, la trasformazione in rotabile di una delle trazzere che attraversano la zona e collegano i due centri abitati.

Uno stralcio di detto elaborato, dell'importo di lire 60 milioni, trovasi ora in corso di approvazione e di finanziamento e pertanto quanto prima sarà provveduto all'inizio dei relativi lavori.

All'attuazione dei successivi lotti sarà dato corso con gli ulteriori stanziamenti di fondi che verranno disposti in favore della Sicilia per l'esecuzione di opere del genere.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GRIECO. – *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se nella imminenza del collocamento in posizione ausiliaria di ufficiali superiori del Corpo delle guardie di finanza, colpiti

dai limiti di età a soli 54-58 anni, e quasi tutti con carico di famiglia, non creda opportuno e giusto immettere quelli tra gli ufficiali che vengono a trovarsi nelle suddette condizioni, e ne abbiamo la specifica idoneità, nella costituenda formazione dei controllori finanziari.

RISPOSTA. — In merito alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante giova premettere che, in linea di principio, non sarebbe possibile immettere fra i controllori finanziari gli ufficiali superiori collocati in ausiliaria, perchè ciò costituirebbe una assunzione di personale vietata dalla legge.

Giova inoltre precisare che il personale destinato alla funzione di controllore non è raggruppato in un ruolo organico, trattandosi di funzionari dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette e delle tasse i quali rimangono nel ruolo di appartenenza.

Per i motivi sopra esposti non è possibile accedere alla richiesta avanzata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro
VANONI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere perchè da mesi si prolunga la chiusura della Cooperativa di Assago (Milano), cooperativa che ha 164 soci ed è l'erede di quella distrutta dai fascisti nel 1922; la prolungata chiusura è causa di forte malumore da parte della popolazione di Assago, assai affezionata alla sua vecchia cooperativa.

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti disposti e dagli elementi qui rimessi dal Prefetto di Milano, risulta che la mancata rinnovazione, per il corrente anno, della licenza per lo spaccio delle bevande alcooliche (concessa a sensi del decreto legge 28 giugno 1946, n. 78) in favore della Cooperativa di Assago, trova la sua causale nelle contravvenzioni alle norme regolanti tali spacci da parte della medesima.

Infatti, bevande alcooliche sono state somministrate anche ai non soci. Inoltre il 4 maggio c.a. in occasione di una visita di controllo effettuata da vigili sanitari annonari provinciali, la Cooperativa di Assago è stata riconosciuta in difetto (a' termini dell'articolo 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per vendita abusiva di superalcoolici e, di conseguenza, essa è incorsa in contravvenzione.

Debbo, comunque, comunicare alla S.V. onorevole che la situazione della Cooperativa sopra detta trovasi attualmente in stato di riesame da parte delle autorità competenti.

Il Ministro
FANFANI.

LOCATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga doveroso proporre un provvedimento legislativo che estenda ai maestri, collocati a riposo prima del primo ottobre 1948 con pensione ripartita, il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza con le norme statali anche sulla parte comunale, salvo rivalsa presso i Comuni della quota ad essi spettante.

Ciò per evitare l'assurda situazione in cui vengono a trovarsi questi maestri, che pur avendo versato maggiori contributi e adempiuto agli stessi doveri, percepiscono pensioni inferiori a quelle corrisposte ai loro colleghi sempre iscritti al Monte pensioni.

RISPOSTA. — Si fa presente che l'articolo 12 della legge 29 aprile 1949, n. 221, precisa che, nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato e in parte a carico di Comuni o di altri Enti non contemplati nell'articolo 1 della legge stessa, la riliquidazione della pensione stessa va effettuata limitatamente alla sola quota di pensione a carico dello Stato.

Poichè questa disposizione si riferisce a tutti gli impiegati civili dello Stato (fra i quali oggi sono compresi anche gli insegnanti elementari), non si ritiene opportuno che solo per questa categoria di personale possa essere adottato un principio diverso, anche se più favorevole.

Sembra, ad ogni modo, che la questione dovrebbe essere eventualmente sottoposta all'esame del Ministero del tesoro o del Ministero dell'interno, in quanto l'onere delle maggiori quote di pensione a carico dei Comuni

dovrebbe gravare, secondo le proposte dello stesso onorevole interrogante, a carico delle Amministrazioni comunali.

Il Ministro
GONELLA.

LOCATELLI. – *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non crede giusto sollecitare la Direzione generale per i servizi della finanza locale, perchè accolga la domanda del Comune di Cormano (Milano) che desidera ottenere il benestare per vincolare, con delegazioni, una quota di imposta di consumo a garanzia dell'ammortamento di un contraendo mutuo di venti milioni con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Il mutuo serve a finanziare la costruzione della fognatura, opera indispensabile che darà lavoro ai disoccupati.

RISPOSTA. — In merito a quanto disposto dall'onorevole interrogante si assicura che questo Ministero – Direzione generale finanza locale – con nota numero 2/3354, diretta alla Prefettura di Milano e, per conoscenza, al Comune di Cormano, ha inviato per l'esecuzione il decreto n. 2/2581 del 20 maggio 1949, col quale il predetto Comune è stato autorizzato a rilasciare delegazioni sul provento delle imposte di consumo, a favore della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, a parziale garanzia dell'ammortamento del contraendo mutuo di lire 20.000.000 destinato alla costruzione della fognatura comunale.

Il Ministro
VANONI.

LUCIFERO. – *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene opportuno concedere al 3° Reggimento bersaglieri (Corpo italiano di liberazione) la medaglia d'oro in commutazione di quella di argento, già concessa, per i combattimenti per la liberazione di Bari e di Monte Lungo.

Chiede altresì di conoscere le ragioni della mancata pubblicazione dell'ordine del giorno all'esercito nella ricorrenza del V anniversario della battaglia di Monte Lungo, ordine del giorno che era ormai divenuto una tradizione per l'esercito.

RISPOSTA. — 1° Questo Ministero ha già portato la propria attenzione sulla opportunità di commutare la medaglia d'argento già concessa al 3° Reggimento bersaglieri (Corpo italiano di liberazione), per il battaglione « Goito », in medaglia d'oro. La relativa pratica è già in avanzato corso di definizione e sarà quanto prima esaminata, per il prescritto parere, della Commissione unica per le ricompense al valor militare. 2° È prassi di questo Ministero di non stereotipare la rievocazione delle battaglie e degli episodi militari di maggiore importanza con celebrazioni identiche ogni anno, ma in base a modalità che vengono di volta in volta stabilite, secondo che ritengasi più opportuno.

L'ordine del giorno all'esercito in occasione della ricorrenza della battaglia venne diramato solo nell'anno 1947.

La ricorrenza del V anniversario della Battaglia di Monte Lungo è stata celebrata questo anno con una significativa e solenne cerimonia tenutasi nei tre cimiteri ove sono raccolte le salme dei gloriosi caduti in quella battaglia.

Hanno presenziato l'onorevole Rodinò, Sottosegretario di Stato, in rappresentanza del Ministro della difesa, l'Ispettore dell'Arma di fanteria, il Comandante militare territoriale di Napoli, i Prefetti di Frosinone e Caserta, rappresentanti del Prefetto e del Sindaco di Napoli, le Amministrazioni civili e le autorità religiose dei comuni di Cassino e di Mignano.

Ha prestato servizio d'onore una compagnia del 75° Reggimento fanteria « Napoli ».

Dopo aver dato lettura dei messaggi del Segretario generale per l'esercito e di altre autorità militari, l'Ispettore dell'Arma di fanteria ha commemorato le battaglie portando alle famiglie dei caduti, largamente rappresentate, il saluto delle Autorità centrali.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Rodinò, ha manifestato a sua volta l'espressione memore e riconoscente del Governo e del Ministro per la difesa.

Sono state, altresì, deposte corone di alloro in ciascuno dei tre cimiteri.

Inoltre, sono stati diramati un comunicato stampa ed uno radio rievocanti l'avvenimento ed è stato inviato – secondo le modalità in uso nell'Esercito – un messaggio all'Ente che ha ereditato le glorie di Monte Lungo e cioè al-

l'Ispettorato dell'Arma di fanteria, in quanto fu questa Arma a sostenere il peso maggiore della battaglia.

Il Ministro
PACCIARDI.

MASTINO (OGGIANO). – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, con riferimento ad un disegno di legge in corso di preparazione, che prorogherebbe per la quarta volta le disposizioni transitorie sul funzionamento dei tribunali militari, di cui al decreto legge luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, non creda che l'attuale articolo 11 sia modificato nel seguente modo:

« Per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato e sul trattamento vigenti per gli ufficiali di complemento richiamati dal congedo; per gli ufficiali di altre armi o corpi che siano magistrati di ruolo della giustizia ordinaria o amministrativa, la continuazione del trattamento militare non pregiudica il diritto al più favorevole trattamento civile non solo quanto allo stipendio, ma anche alle indennità o compensi che siano loro dovuti per le funzioni giudiziarie o per il grado più elevato rivestito nell'amministrazione civile, esclusi i cumuli di assegni secondo le disposizioni vigenti per i magistrati militari ».

Ad avviso dei richiedenti la modifica proposta si rende indispensabile per colmare una gravissima lacuna esistente nel citato articolo 11 che ha dato luogo ad una grave ed ingiusta sperequazione a danno di un certo numero di magistrati ordinari già in servizio nei tribunali militari per parecchi anni, che ha costretto parecchi magistrati a vedersi ridotte le proprie competenze mensili di oltre un terzo della misura corrisposta a parità di grado gerarchico a tutti gli altri magistrati, militari o ordinari richiamati o no alle armi.

E ciò in contrasto con i princìpi più elementari che regolano il rapporto di impiego ed i rapporti di lavoro ed in manifesta violazione di norme costituzionali.

RISPOSTA. — Premesso che la risposta viene data dal Ministero della difesa in considerazione della materia cui si riferisce l'interrogazione rivolta si comunica agli onorevoli senatori interroganti quanto appresso.

Nel 1940, all'atto della mobilitazione e della conseguente costituzione del ruolo « ausiliario » del corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare (articoli 2 e 14 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397) venne data la possibilità a tutti i magistrati ordinari in servizio attivo di chiedere l'iscrizione nel ruolo medesimo.

Quelli che chiesero ed ottennero tale iscrizione hanno beneficiato nel corso del richiamo in servizio militare presso i tribunali militari, delle particolari disposizioni riflettenti gli ufficiali del Corpo della giustizia militare, compresa l'equiparazione del grado militare e quello civile (articolo 2 del regio decreto-legge 19 aprile 1943, n. 470, articolo 1 del regio decreto-legge 31 gennaio 1945, n. 31).

I magistrati ordinari, cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, non essendo stati iscritti in alcuno dei ruoli del corpo della Giustizia militare sono stati richiamati in servizio militare – come ufficiali di complemento – col grado da essi effettivamente rivestito nelle varie armi e corpi ed applicati ai vari Tribunali militari in considerazione della loro preparazione professionale, come è avvenuto del resto per altri ufficiali di complemento che nella vita civile esplicano la professione di avvocato o procuratore legale.

Allo stato, al trattenimento alle armi dei menzionati ufficiali di complemento non è estraneo il desiderio degli interessati, alcuni dei quali sono stati infatti ricollocati in congedo quando l'hanno chiesto. Gli altri hanno preferito essere trattenuti in servizio militare per loro motivi particolari.

Trattasi in definitiva di un numero esiguo di personale che trovasi nelle anzidette condizioni e che, ripetesi, sarebbe stato già congedato ove ne avesse mostrato il desiderio, come in genere si è verificato per tutti gli altri colleghi.

Agli ufficiali in parola non può che corrispondersi il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per il grado militare da essi effettivamente rivestito.

Peraltro, in relazione alla richiesta avanzata dagli interessati circa la concessione dell'indennità di carica e di toga, prevista rispetti-

vamente dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 65, e del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, questa Amministrazione ebbe già a interessare il Ministero di grazia e giustizia per quelle iniziative che nella sua competenza ritenesse di assumere. Detto Ministero ha fatto però conoscere che allo stato della legislazione non vi è modo di soddisfare tale richiesta, nè sembra opportuno promuovere un provvedimento legislativo, sia perchè la questione si riferisce ad un numero molto esiguo di casi, sia perchè implica la modificazione di princìpi di carattere generale.

Quanto esposto ed argomentato dimostra l'impossibilità di procedere alla modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, nel senso proposto dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro
PACCIARDI.

MILILLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere perchè i seguenti benefici vengono concessi soltanto ai sottufficiali effettivi dell'Arma dei carabinieri e non anche ai trattenuti:

a) iscrizione alle opere di previdenza;

b) indennità di buona uscita;

c) assistenza E.N.P.A.S. (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Statali ».

RISPOSTA. — I benefici indicati nella interrogazione suddetta, sono stati nel passato concessi soltanto agli ufficiali in S.P.E. ed ai marescialli in c.c.

Con i decreti legislativi 12 febbraio 1948, n. 147, (articolo 4) e 15 aprile 1948, n. 1041, sono stati estesi agli altri sottufficiali raffermati nonchè agli appuntati e militari dell'Arma dei carabinieri vincolati a rafferma rispettivamente, l'assistenza sanitaria e l'iscrizione obbligatoria all'Opera di previdenza, iscrizione che comporta il diritto a godere della indennità di buonuscita.

Ciò premesso, si fa presente che i sottufficiali trattenuti non hanno diritto ai benefici indicati alle lettere *a*) e *b*) della interrogazione in quanto il servizio da essi prestato, non essendo di carriera, non è riconosciuto valido agli effetti della pensione.

Detti sottufficiali, inoltre, non hanno diritto nemmeno all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. (lettera c) della interrogazione), perchè per effetto della cessazione dal servizio permanente hanno perduto la condizione giuridica di dipendenti statali all'uopo richiesta.

Per quanto riguarda, però, detto ultimo beneficio, si assicura l'onorevole interrogante che la questione ha già formato oggetto di esame da parte di questo Ministero; essa è attualmente allo studio degli altri Ministeri competenti, e si spera di poterla risolvere in senso favorevole agli interessati.

Il Ministro
PACCIARDI.

MOSCATELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere se gli stessi non ritengano saggio e doveroso atto di giustizia verso la benemerita ed esigua schiera di ufficiali di complemento tuttora in attività di servizio presso i tribunali militari territoriali, non appartenenti *de jure* al personale civile della giustizia militare, utilizzarne le qualità tecnico-professionali assorbendoli, all'atto del congedo, tra detto personale, in conformità ed in analogia a quanto fu adottato dalle altre amministrazioni statali.

Per detti ufficiali di complemento (non più di cento), fu già preannunciato il congedo con circolare 23 settembre 1948, n. 07050 144 da parte della Direzione generale personale ufficiali (presso il Ministero della difesa-esercito) congedo che, secondo ogni previsione, dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 1949 sia per effetto della restrizione della giurisdizione militare portata dall'articolo 103 della Carta costituzionale, sia per la circostanza che la procura generale militare ha disposto, nonostante tale contrazione in atto e nel breve giro di un anno, o poco più, di bandire concorsi a posti di 44 uditori giudiziari militari ed undici cancellieri militari. Detti concorsi porterebbero inevitabilmente allo sbaraglio la summenzionata categoria di ufficiali, reduci, per lo più invalidi di guerra, combattenti, ex prigionieri, per dare posto nella sfera della giustizia a giovanissimi che non hanno, in gran parte, alcuno di detti titoli.

Un tale provvedimento a loro favore potrebbe essere adottato dall'uno o dall'altro dei due Dicasteri o da entrambi, assorbendo dette unità in base ad analogo decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1601 (*Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1948, n. 21) che conferiva funzioni giudiziarie retribuite sia ai laureati in giurisprudenza, non magistrati, ai quali dal Governo alleato erano state conferite funzioni giudiziarie che in allora ancora esercitavano, sia ai profughi giuliani ai quali non si applicarono nemmeno i limiti di età stabiliti dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352.

E potrebbe altresì essere adottato analogo provvedimento per evidenti ragioni di giustizia e di equità che ispirarono le recenti norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (*Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1948, n. 90), per la sistemazione in ruoli speciali transitori del personale maschile e femminile avventizio presso le amministrazioni statali con appena due anni di servizio e senza limiti di età.

Quando si rifletta all'assoluta carenza di personale della giustizia ordinaria sia nell'ordine dei magistrati sia dei cancellieri e alle possibilità di contribuire a colmare le lacune specie in vista della trasformazione in atto dei tribunali militari, la proposta in esame dovrebbe essere sollecitamente accolta rendendo così un utile servizio all'Amministrazione della giustizia e realizzandosi, oltre un doveroso riconoscimento, una forma minima di assistenza verso una benemerita schiera di professionisti esclusa da ogni atto di previdenza e di assistenza.

Nè va dimenticato un altro provvedimento che potrebbe, col beneplacito della Procura generale militare, essere adottato se non a favore della intera benemerita categoria accennata, quanto meno, per i migliori e più idonei appartenenti alla stessa.

Con gli articoli 24 e 25 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per coprire i posti, che in allora risultavano vacanti nel ruolo dei magistrati e per il reclutameto dei cancellieri nei Tribunali militari, vennero banditi dei concorsi per titoli fra gli ufficiali di complemento della giustizia militare e delle altre armi e corpi che avevano esercitato funzioni giudiziarie o di cancelleria, rispettivamente per almeno un anno per i magistrati e sei mesi per i cancellieri, che si trovavano in servizio presso detti uffici giudiziari.

Adottare analogo provvedimento sarebbe atto di giustizia specie per quei professionisti già anziani che, essendo rimasti per oltre dieci anni in servizio e che avendo superato il limite di età per poter partecipare ai nuovi concorsi di uditori giudiziari militari, già banditi, sarebbero all'atto del congedo buttati allo sbaraglio senza alcuna seria indennità e ciò contro ogni principio di giustizia sociale.

D'altra parte l'Amministrazione della giustizia militare ha sempre conservato un carattere di servizio civilmente ordinato e apparirebbe strano che a beneficiare di ogni provvedimento fosse il solo personale del ruolo organico, con assoluta esclusione di coloro che assolsero per anni ed anni e anche per lustri, la stessa funzione e affrontarono gli stessi rischi e responsabilità.

RISPOSTA. — Premesso che si risponde anche a nome del Ministro per la grazia e giustizia, si informa l'onorevole senatore interrogante che la questione proposta è stata più volte attentamente considerata, ma si è dovuto giungere sempre ad una conclusione negativa per le seguenti ragioni:

1° Data la particolare preparazione che si richiede per i magistrati di qualsiasi ordine, non è opportuno derogare, neppure per la scelta dei magistrati militari, dal sistema del concorso per esame. Ogni sporadica deviazione da detto sistema – contraria, del resto, alle vigenti norme legislative – ha dato in passato cattivi risultati.

2° La legge 7 aprile 1948, n. 262, riguarda la sistemazione del personale civile di ruolo in servizio presso le varie amministrazioni dello Stato e non è applicabile agli ufficiali di complemento richiamati dal congedo.

All'emanazione di un provvedimento di estensione della predetta legge agli ufficiali di complemento in servizio con funzioni giudiziarie, ostano, inoltre, i motivi esposti *sub* 1).

3° Gli ufficiali di complemento in servizio presso i tribunali militari con funzioni giudiziarie sono stati trattenuti oltre il termine dello stato di guerra con il loro gradimento, mentre sono state sempre accolte le domande

di quanti hanno manifestato il desiderio di essere ricollocati in congedo.

4° Sono attualmente in servizio 82 ufficiali di complemento d'arma, dei quali 33 con funzioni di magistrato e 49 con funzioni di cancellieri.

Poichè il ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri della giustizia militare risulterà completo dopo l'espletamento del concorso recentemente bandito per 26 posti di uditore giudiziario militare e di quello che sarà bandito per 6 posti di alunno di cancelleria, l'assorbimento proposto neppure sarebbe possibile per ragioni di organico.

5° Molti ufficiali di complemento attualmente in servizio, in possesso dei requisiti richiesti, hanno avuto modo di partecipare al concorso per 20 posti di magistrato ed a quello per 10 posti di cancelliere espletati nel decorso anno e potranno partecipare ai due concorsi indicati sub 4).

Quanto si è esposto dimostra ad esuberanza che motivi obiettivi di carattere tecnico in diretto rapporto col buon funzionamento degli uffici giudiziari militari, si oppongono all'emanazione di un provvedimento che, derogando alle norme attuali, consenta la immissione in carriera, senza concorso, degli ufficiali attualmente in servizio con funzioni giudiziarie presso i tribunali militari.

Anche per quanto riguarda il conferimento delle funzioni giudiziarie senza concorso, si fa presente che l'emanazione di un provvedimento analogo al decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, ed al successivo decreto 23 dicembre 1947, n. 1601, già scaduti, neppure sarebbe possibile, ostandovi il disposto dell'articolo 106 della Costituzione.

Il Ministro
PACCIARDI.

SANTERO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere quanto vi è di vero nelle seguenti affermazioni del sindaco di Busto Arsizio (con unanime consenso del Consiglio comunale), affermazioni che agitate frequentemente dalla stampa locale impressionano l'opinione pubblica. Fin dal 1936 è stata deliberata con provvedimento ministeriale la trasformazione delle ricevitorie postali e telegrafiche di Busto Arsizio, Acireale, Caltagirone, in uffici principali; mentre la trasformazione è stata attuata per Acireale e Caltagirone, non è ancora stata effettuata per Busto Arsizio, uno dei centri industriali più importanti della Lombardia, in continuo sviluppo, nella cui zona si sta organizzando anche un campo di aviazione internazionale. Si afferma anche che il provvedimento a favore di Busto Arsizio sarebbe tenuto in sospeso non tanto per ragioni di ordine sociale (si tratterebbe secondo il parere di competenti di pochi dirigenti da sistemare e non di 45 impiegati) quanto per ingiustificabile protezione di interessi privati ».

RISPOSTA. — In proposito le comunico che, nel 1946, fu esaminata la possibilità di trasformare nuovamente in uffici principali quegli uffici che, durante il regime fascista, erano stati ridotti a ricevitorie e, in effetti, fu attuata la trasformazione di alcune ricevitorie, fra cui Acireale e Caltagirone.

A tale data, l'Amministrazione non dovette preoccuparsi della sorte del personale addetto alle ricevitorie trasformate (personale che, come è noto, non è alle dipendenze dirette dell'Amministrazione P. T., ma a quelle del ricevitore secondo le norme del contratto di impiego privato), in quanto il personale stesso venne assunto come impiegato diurnista, e lasciato allo stesso servizio già prima disimpegnato nell'ufficio, ovvero applicato ad altro servizio o ufficio.

Ma presto, mentre non tutte le trasformazioni già studiate avevano avuto attuazione si rilevò la onerosità del provvedimento, ed il Consiglio di Amministrazione deliberò di soprassedere ad ogni nuova trasformazione.

Tale direttiva di carattere generale è tuttora in vigore, sia per attendere le conclusioni di un'apposita Commissione che studia la riforma dell'istituto della ricevitoria postale, sia, come si è accennato, per ragioni di economia, per evitare, almeno fino a quando permarranno le attuali condizioni deficitarie del bilancio, il notevole aggravio che al bilancio stesso deriverebbe dalle dette trasformazioni, aggravio che, per il caso di Busto Arsizio, si aggirerebbe sugli undici milioni e mezzo annui,

venendosi con ciò all'incirca a raddoppiare la spesa attualmente sostenuta dallo Stato per il funzionamento di quella ricevitoria.

A prescindere da ciò, l'Amministrazione si trova oggi nell'impossibilità di superare due gravi ostacoli di carattere sociale, e cioè:

1° il personale attualmente applicato alla ricevitoria in questione (14 supplenti), qualora essa fosse trasformata in ufficio principale, dovrebbe essere licenziato, non potendo essere mantenuto in servizio alle dipendenze della Amministrazione, per il divieto assoluto di nuove assunzioni posto dal noto decreto legislativo n. 262 del 7 aprile 1948. Tale grave ostacolo, evidentemente, non esisteva all'epoca della trasformazione degli uffici di Caltagirone e di Acireale ai quali l'interrogante si riferisce;

2° si dovrebbero trasferire da altre località a Busto Arsizio 22 impiegati e 4 agenti (quanti cioè ne occorrerebbero per la trasformazione), per i quali sorgerebbe la gravissima difficoltà di trovare un alloggio per sè e per le proprie famiglie, mentre sul posto non si ha disponibilità di abitazioni.

Se il Comune di Busto Arsizio venisse incontro all'Amministrazione per eliminare i gravi ostacoli suddetti la chiesta trasformazione potrebbe essere eseguita.

Il Ministro
JERVOLINO.

SINFORIANI. – *Al Ministro del lavoro e della Previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se nel predisporre il piano di ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni da eseguirsi nel corrente anno, a sensi dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, siano stati seguiti i criteri stabiliti nell'anzidetto articolo al penultimo comma;

b) se i criteri stabiliti dalla legge escludevano dal piano per il corrente anno la provincia di Pavia;

c) se il piano pubblicato da alcuni giornali abbia carattere definitivo o non piuttosto dovrà essere ampliato in relazione al contributo annuo da parte dello Stato di 15 miliardi, a sensi dell'articolo 25 della legge anzidetta;

d) se con l'ampliamento del piano verranno compresi la città di Pavia e la sua provincia ».

RISPOSTA. — Il Comitato di attuazione del piano di costruzioni previsto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, nel predisporre il piano sperimentale ha tenuto conto, come criteri di scelta territoriale, del fabbisogno di stanze, dell'indice di affollamento e delle distruzioni belliche, giusta il disposto dell'articolo 10 della legge suddetta.

Pertanto dall'analisi dei dati statistici ufficiali relativi a tutto il Paese, il Comitato di attuazione – sempre per il piano sperimentale – ha formato due graduatorie, delle quali una per i Comuni capoluoghi di provincia ed una per i Comuni non capoluoghi aventi più di 10.000 abitanti.

Tenendo conto dei criteri sopra indicati, che sono poi quelli della legge, nè la città di Pavia nè i Comuni della provincia hanno potuto essere compresi nella graduatoria effettuata per il piano suddetto.

In merito al carattere del piano sperimentale di ripartizione nazionale delle costruzioni di cui alla nota legge 28 febbraio 1949, n. 43, è opportuno rilevare che esso è provvisorio e che rappresenta un'anticipazione parziale sul piano 1949-1950.

In ordine, infine, a quanto richiesto per la città di Pavia (e Comuni della provincia), la inclusione di detta località nel piano è da subordinarsi alla graduatoria ed ai limiti entro cui, nel prossimo stanziamento, troveranno applicazione le norme dettate dalla legge. Fin da ora, comunque, risultano annunciate richieste, per costruzioni dirette, da parte di aziende del Pavese.

Il Ministro
FANFANI.

TAMBURRANO. – *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere l'esito degli accertamenti tecnici da esso Ministro preannunziati nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 1948 del Senato della Repubblica, in risposta all'ordine del giorno presentato ed illustrato dal sottoscritto nella seduta antimeridiana dello stesso giorno, in sede di discussione

del bilancio dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

Con tale ordine del giorno, dal Ministro accettato come raccomandazione, si invitava il Governo a promuovere sollecitamente la creazione, accanto alla miniera « Bauxiti di Puglia » di San Giovanni Rotondo (Foggia), di uno stabilimento per la trasformazione della bauxite in allumina, con che, eliminate le spese di trasporti a Porto Marghera ed abbassato il costo del minerale, si aumenterebbe la produzione, dando lavoro a parecchie migliaia di disoccupati, e si darebbe un concreto apporto alla auspicata industrializzazione del Mezzogiorno.

Tale problema, che il Ministro riconobbe « di non lieve importanza che deve avere sopratutto una impostazione di carattere tecnico, indubbiamente riveste una grande importanza nazionale, in quanto, con la soluzione di esso e stante la copiosa produzione della miniera in oggetto, si eliminerebbero la concorrenza straniera e l'importazione del minerale, e si promuoverebbe l'esportazione dello stesso ».

RISPOSTA. — Prima di riferire le conclusioni cui era arrivato questo Ministero nello studio del problema posto dalla S. V. onorevole nella interrogazione alla quale si risponde, si ritiene necessario premettere, che non si intende sottrarre, nel campo economico, l'iniziativa ai privati. Anzi proprio per stimolarla il Governo, (anche per agevolare un miglioramento economico in determinati territori, quali, come nel caso in esame, il Mezzogiorno d'Italia), si è preoccupato di creare particolari condizioni di favore, concessioni di finanziamenti, esenzioni fiscali, ecc.) lasciando però sempre ai singoli operatori la attuazione delle varie iniziative.

Ciò nondimeno il Ministero dell'industria che, nell'adempimento dei propri compiti, ricerca, attraverso opportune indagini, le migliori forme di organizzazione della produzione per indirizzare le varie attività, ha studiato in conformità di quanto comunicato con la nota n. 1423 del 19 marzo u. s., il problema della costruzione, in S. Giovanni Rotondo, di un impianto per la produzione di allumina: dalle risultanze tuttavia degli accertamenti disposti, è emerso che una attività industriale posta a lato della miniera di bauxite non sarebbe consigliabile dato che:

1° gli impianti esistenti hanno una capacità di produzione largamente sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale e l'esportazione;

2° l'economia che si realizzerebbe nel costo di produzione del nuovo impianto sarebbe praticamente annullata dal trasporto dell'allumina agli impianti elettrometallurgici;

3° le prospettive che si presentano in un prossimo futuro per Porto Marghera, sede dei principali impianti per allumina, con l'utilizzazione del gas metano, non sono possibili per San Giovanni Rotondo.

A chiarimento dei concetti sopra esposti si ritiene opportuno rappresentare la situazione della miniera di bauxite di San Giovanni Rotondo e degli impianti per allumina già esistenti nonchè i presunti vantaggi di un nuovo impianto a bocca miniera.

Miniera

Il giacimento di bauxite di San Giovanni Rotondo può valutarsi dell'ord ne di 3 milioni di tonnellate. Vi sono però altre possibilità nelle Puglie che permettono di considerare una riserva complessiva assai più elevata.

La produzione, prima della perdita delle miniere istriane, era di tonnellate 90.000 all'anno con una occupazione operaia di 650 unità.

Dopo l'ultima guerra è stata potenziata la sua produzione raggiungendo un massimo di tonnellate 170.000 nel 1947 con 768 operai.

Nel 1948 si sono ottenute tonnellate 153.000 e la media mensile del primo trimestre del corrente anno è di tonnellate 7.500.

La massima produttività potrebbe raggiungere 200.000 tonnellate all'anno.

La situazione di disagio dell'industria deriva dalle importazioni di bauxite dall'Istria che, in virtù dell'accordo con la Jugoslavia, hanno raggiunto nel 1948 tonnellate 115.000.

La miniera, a differenza di quanto avviene in Istria, è coltivata in sotterraneo e ciò comporta un costo maggiore di produzione e la impossibilità di avere un prodotto a titolo costante di allumina e di silice.

Il minerale di San Giovanni Rotondo ha il tenore medio del 54 per cento in allumina e

contiene come impurezza silice in ragione del 5 per cento.

I minerali istriani sono certamente migliori avendo tenore in allumina del 56 per cento e in silice del 3,5 per cento, ed hanno sopra tutto, caratteristiche chimiche e fisiche costanti ciò che è di particolare importanza nelle successive fasi metallurgiche.

Qualora l'accordo commerciale con la Jugoslavia, per quanto riflette la bauxite, non fosse rinnovato, o il quantitativo da importare fosse contenuto entro un limite modesto, il disagio della miniera pugliese potrebbe essere alleggerito.

Si aggiunge inoltre che l'esportazione di bauxite potrebbe completamente sanare la situazione.

Il minerale di San Giovanni Rotondo, nei quantitativi richiesti dal mercato, è trasportato a Porto Marghera sostenendo un onere rilevante per il trasporto via terra fino a Manfredonia e via mare fino a Porto Marghera.

Tale spesa, compreso carico e scarico, è dell'ordine di lire 1.500 a tonnellata.

Il prezzo attuale di una tonnellata di bauxite franco porto Marghera è di lire 4.900. La bauxite istriana sullo stesso porto ha un prezzo di lire 4000 a tonnellata.

Evidentemente le differenze di prezzo e di qualità facilitano il consumo del minerale importato e limitano quello del minerale italiano.

Impianto per $Al_2 O_3$ esistenti in Italia Produzione e consumi.

Gli attuali impianti per allumina in Italia sono:

1° Stabilimento della Societa Anonima Veneto Allumina (SAVA) a Porto Marghera della potenzialità massima di 80.000 tonnellate l'anno;

2° Stabilimento della Società Industriale Nazionale Alluminio (Montecatini) a Porto Marghera avente la potenzialità massima di 75.000 tonnellate l'anno;

3° Stabilimento della Società Prodotti Chimici dott. Baslini a Treviglio (Bergamo) della potenzialità massima di 3.000 tonnellate l'anno.

Complessivamente la capacità di produzione annua di allumina è di 158.000 tonnellate.

La produzione massima si è avuta nel 1941 con 130.583 tonnellate ma è stata una punta eccezionale dovuta alla guerra. Nel 1947 sono state prodotte 70.500 tonnellate e nel 1948 è salita a 93.000.

Gli impianti non hanno quindi marciato mai a pieno regime.

L'allumina viene usata per la quasi totalità per la produzione dell'alluminio ai forni di elettrolisi. Si può considerare che la produzione degli stabilimenti di Porto Marghera venga destinata tutta a detto uso. L'allumina serve però anche per la preparazione di prodotti chimici e a tale uso è destinata la produzione dello stabilimento di Treviglio.

Nel 1947 e nel 1948 si sono avute le seguenti destinazioni:

	1947	1948
Per la fabbricazione di alluminio t.	56.700	67.000
Per usi chimici e vari . . t.	3.000	4.000
Per l'esportazione (Svizzera) . t	10.800	22.000
Totale . . t.	70.500	93.000

Il procedimento usato per la fabbricazione dell'allumina è quello Bayer più o meno modificato che consiste nell'attaccare la bauxite previamente calcinata con idrato sodico.

Con tale processo si cerca di usare bauxiti col minimo tenore possibile di silice perchè per ogni unità di silice si hanno circa due unità di soda perdute nella lavorazione.

Usando bauxite del tipo medio normale istriano (56 per cento $Al_2 O_2$ – 3,5 % SiO_2) si hanno i seguenti consumi per produrre un chilogrammo di allumina:

Bauxite	kg.	2,1
Soda	»	0,08
Carbone a nafta (rapportata a carbone)	»	0,95
Energia elettrica	kwh.	0,30

I dati suesposti si riferiscono agli stabilimenti di Porto Marghera a regime medio di produzione.

Coi prezzi attuali il costo medio di produzione di un chilogrammo di allumina può così calcolarsi:

Bauxite	kg. 2,1	a L. 4,5	L.	9,50
Soda	» 0,08	» 43	»	3,50
Carbone a nafta	» 0,95	» 13	»	12,30
Energia elettrica	kwh. 0,30	» 5	»	1,50
Mano d'opera			»	7 —
Materiali e manutenzioni impianti			»	1,20
			L.	35,00

Il costo di produzione sale trattando a Porto Marghera bauxite a minor tenore in allumina e a maggior tenore in silice, quale è quella di S. Giovanni Rotondo, per il maggior consumo di minerale, di soda e di carbone, e si arriva a circa lire 40 per chilogrammo.

A tali costi occorre aggiungere la quota ammortamento impianti, la quota spese generali e direzione, una quota utili e tasse corrispondenti.

Il prezzo di vendita è poco noto perchè l'I.N.A. e la S.A.V.A., producono prevalentemente allumina per uso proprio. Nel 1948 la S.A.I. (Società alluminio italiano) di Borgofranco di Ivrea, che è fuori del consorzio I.N.A.-S.A.V.A., ha comperato allumina in Italia al prezzo di lire 55-65 al chilogrammo, prezzo che risulta piuttosto elevato.

L'allumina esportata, come si rileva dalle statistiche doganali ufficiali, è stata ceduta, franco confine, a lire 37 il chilogrammo che corrisponde circa al prezzo internazionale al cambio ufficiale.

Dato il costo di fabbricazione a regime ridotto tale prezzo di vendita non lascia praticamente alcun margine di utile.

Presunti vantaggi
di un impianto per allumina a bocca miniera.

Un impianto di trasformazione a San Giovanni Rotondo comporterebbe una economia nel trasporto della bauxite di lire 1.500 a tonnellata che si ripercuoterebbe sul costo di produzione dell'allumina con una riduzione di circa lire 3,20 al chilogrammo.

Si osserva peraltro che gli impianti metallurgici sono a Porto Marghera e bisognerebbe quindi trasportare colà l'allumina prodotta. La spesa del trasporto risulterebbe per riguardo al peso, ridotta a circa la metà.

Il vantaggio viene però ad essere praticamente annullato per il fatto che mentre la bauxite grezza si spedisce sfusa, l'allumina, che è un prodotto finito puro, che teme l'umidità, deve essere caricata sotto determinate condizioni e sempre insaccata o in fusti.

Si è visto più sopra che la voce che maggiormente incide sul costo di produzione dell'allumina è il combustibile (carbone e nafta). Come è noto lo sviluppo metanifero della valle padana porterà assai presto a convogliare verso la zona industriale di Porto Marghera notevoli quantitativi di gas combustibile che potranno ridurre notevolmente l'incidenza predetta sulla fabbricazione dell'allumina.

Tale prospettiva felice potrà in definitiva far abbassare sensibilmente il costo dell'alluminio e quindi favorirne l'esportazione. Per la zona di San Giovanni Rotondo non esiste questa possibilità e pertanto l'impianto che dovesse ivi sorgere sarebbe destinato a lavorare in condizioni antieconomiche.

A titolo informativo si segnala che i paesi più ricchi di minerali di alluminio come la Francia, la Guiana, la Guinea, Giamaica ed altri, al fine di ridurre il costo, hanno concentrato gli impianti di produzione in grandi unità e li hanno installati non sul luogo della produzione del minerale ma in prossimità di centri carboniferi e metaniferi e dove l'energia elettrica è a più basso prezzo.

Il Ministro
LOMBARDO.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti,